# COMENTARIO

SULLA

## LEGGE ORGANICA GIUDIZIARIA

*DE'* 29. *MAGGIO* 1817.

Corredato delle Leggi, Decreti, Rescritti, Regolamenti, Ministeriali, e Massime di giurisprudenza che dilucidano o modificano i varj articoli della stessa Legge.

OPERA

*Compilata nella Real Segreteria di Stato, e Ministero di Grazia e Giustizia.*

TOMO III.

*NAPOLI*
Presso Angelo Trani.
1818.

# TITOLO XI.

## *De' presidenti, de' regj procuratori e de' regj procuratori generali* (1).

### ARTICOLO CXLIII.

I Presidenti della Corte Suprema di giustizia, delle Gran Corti, e di

(1) In questo titolo vengono stabilite le funzioni de presidenti e degli agenti del pubblico ministero per l'andamento generale dell' amministrazione della giustizia. Le funzioni attribuite a questi magistrati per l' andamento particolare di ciascuna giurisdizione, trovansi sanzionate nelle leggi che regolano le materie a tali giurisdizioni affidate. Noi nel corso delle osservazioni sul presente titolo faremo cenno anche di queste ultime funzioni a misura che le troveremo su i confini delle prime, e ciò ad oggetto di meglio determinarne la estensione.

Esistono alcuni regolamenti del ministero di giustizia pel servizio interno delle corti e tribunali. Siccome in questi regolamenti è compreso anche il servizio de'cancellieri, degli uscieri, e de'patrocinatori, de'quali si fa cenno ne'tre seguenti titoli della presente legge, così per presentare l'insieme di questa materia, riporteremo alla fine del titolo XIV tali regolamenti.

tutti i Tribunali avranno cura di mantenere il buon ordine e la polizia interna delle medesime : distribuiranno gli affari tra i Giudici : formeranno il ruolo delle cause , intesi i Regj Proccuratori generali, ed i Regi Proccuratori.

Osservazioni

I. Sul modo come i presidenti esercitano le tre attribuzioni date loro dal presente articolo, cioè il mantenimento del buon ordine e polizia interna de' collegj, la distribuzione degli affari tra i giudici, e la formazione de' ruoli delle cause, *Vedi* i regolamenti posti in fine al titolo XIV.

## Articolo CXLIV.

Il Presidente della Corte Suprema di giustizia, o di quei Tribunali, o di quelle Gran Corti, che sono divise in più camere, prese-

derà quella nella quale crederà più conducente alla giustizia il suo intervento.

## ARTICOLO CXLV.

I Presidenti annunzieranno alla pubblica udienza le decisioni prese da'rispettivi Tribunali e dalle rispettive Gran Corti.

### OSSERVAZIONI

I. Il presidente della gran corte criminale nell' annunciare dopo il pubblico dibattimento le decisioni d' innocenza o di non costa, ordina anche la liberazioue degli accusati, tranne i casi enunciati nelle seguenti circolari.

*CIRCOLARE DE' 29 MAGGIO 1813.*

( Ministero di Giustizia ).

*La legge ha circondato i giudizj penali delle forme le più solenni, onde garentir l' innocenza e colpire con più sicurezza il delinquente.*

*Quindi è utile che anche la esecuzione di tali giudizj sia egualmente solenne; maggiormente ne' casi di assoluzione. Allorchè dunque la corte avrà deciso nella camera di consiglio di liberarsi l' accusato, rientrerà essa nella sala delle pubbliche discussioni, il cancelliere in presenza dell' accusato farà lettura della decisione, ed il presidente ( purchè l' accusato non debba rimaner detenuto per altro motivo ) ordinerà che venga sul momento liberato.*

*Quando però l' assoluzione dell' accusato nasce da' motivi previsti nell' articolo 6 del decreto di* 12 *settembre* 1811 (1), *l' ordine di liberazione dovrà emanare dal procuratorgenerale cui è conceduta in questo caso la facoltà di ricorrere per cassazione.*

---

(1) Ecco il tenore di questo articolo. « Se la nullità « nasce dall' applicazione della pena diversa da quella « che la legge applica al delitto, il ricorso sarà aperto « tanto al ministero pubblico che alla parte condannata. « Similmente il ministero pubblico può chiedere l' an- « nullamento di una decisione di assoluzione pronun- « ziata sul fondamento della non esistenza d'una legge « penale, la quale ciò non ostante esistesse.

*CIRCOLARE DE' 3 GENNAJO* 1818.

( Ministero di Grazia e Giustizia )

*Secondo la circolare de' 29 maggio 1813. la corte criminale dopo aver profferita nella camera del consiglio l' assoluzione dell' accusato , rientra nella sala delle pubbliche udienze , ove si dà lettura della decisione , ed il presidente ordina che subito sia messo in libertà l' accusato , nel caso ivi preveduto.*

*Alcuni han dato a questa circolare una troppo estesa intelligenza , che tende in certo modo ad eludere il potere cui il pubblico ministero è rivestito pel mantenimento della inviolabilità delle leggi.*

*La facoltà conceduta al presidente nella suddetta circolare non è applicabile a' casi ne' quali il pubblico ministero può impugnare la decisione col ricorso alla suprema corte di giustizia . Tal facoltà non dee esercitarsi se non quando la decisione di liberazione sorge da argomenti d'innocenza o dal difetto di pruove della reità ; perchè allora non trattandosi di alcuna violazione di legge il criterio morale de' giudici non può essere attaccato col ricorso del pubblico ministero.*

*E siccome anche in tal caso l'imputato può restare detenuto per effetto di ordini superiori*

*comunicati al pubblico ministero, così ove ciò avvenga, questi dovrà darne prevenzione alla gran corte.*

## Articolo CXLVI.

In tutti quei casi ne' quali il Presidente presederà un Tribunale, una Gran Corte, o camera, che non può giudicare che con un numero determinato di Giudici, il Giudice meno antico sarà tenuto di ritirarsi, ed il Presidente della Gran Corte, del Tribunale, o della camera sederà come primo Giudice.

## Articolo CXLVII.

I Presidenti della Corte Suprema di giustizia, delle Gran Corti, e de' Tribunali saranno rimpiazzati, in caso di assenza, od altro legittimo impedimento, dal Vice-Presidente,

o dal più antico de' Consiglieri o Giudici in ordine di nomina.

## Articolo CXLVIII.

I magistrati incaricati del Ministero pubblico saranno nostri agenti presso i Giudici, i Tribunali, le Gran Corti, e la Corte Suprema di giustizia.

### Osservazioni.

I. *Vedi* il discorso preliminare sulle attribuzioni del pubblico ministero.

II. Gli agenti del pubblico ministero presso le diverse giurisdizioni sono indicati negli art. 36. 48, 49, 73, 75, 102, e 109. *Vedi* questi articoli e le osservazioni.

## Articolo CXLIX.

Invigileranno per l'osservanza delle leggi, ed alla regolare esecuzione de' giudicati.

Osservazioni

I. *Vedi* la osservazione all' art. 157.

II. L' esecuzione de' giudicati correzionali è a carico de' giudici di circondario. *Vedi* la circolare de' 21 gennajo 1818, riportata nelle osservazioni all' art. 36.

## Articolo CL.

I Regj Proccuratori o i Regj Proccuratori generali presso i Tribunali, le Gran Corti, e la Corte Suprema di giustizia, eserciteranno il loro ministero non in via di azioni, ma in via di rimostranze, salvi i casi ne' quali sia diversamente prescritto dalle leggi.

Osservazioni

I. Nel senso di questo articolo l' espressione *regj procuratori* comprende generalmente tutti gli agenti del ministero pubblico, e per conseguenza anche quei che esercitano le loro funzioni presso i giudici di circondario.

II. Il ministero pubblico agisce *in via di azione*, quando è parte principale in giudizio: agisce *in via di rimostranza* quando è parte aggiunta. È parte principale in qualunque giudizio penale: è anche parte principale ne' giudizj civili quando agisce

1. per la destinazione de' curatori alle eredità giacenti (1).

2. per la emendazione di errori commesi sopra i registri dello stato civile (2).

3. per la rimozione de' tutori a' termini delle leggi civili.

4. per discutersi gl'interessi degli assenti (3).

5. per le domande d' interdizione (4).

6. per l'elezione di curatori agli interdetti per condanna (5).

7. per l'apposizione di suggelli ne' casi preveduti dall' articolo 809 del codice civile, e 911 del codice di procedura civile.

---

(1) Art. 812.
(2) Arts 53.
(3) Art. 116 e 123.
(4) Art 491.
} del codice civile.
(5) Art. 29 del codice penale.

## ARTICOLO CLI.

Saranno intesi necessariamente in tutte le cause, ed in tutte le quistioni concernenti.

1. L' ordine pubblico, l' interesse dello stato, della corona, de' comuni, e degli stabilimenti pubblici;

2. Le donazioni ed i legati fatti a beneficio de' poveri di uno o più comuni;

3. Lo stato delle persone;

4. La declinatoria di foro per incompetenza;

5. La ricusa de' giudici per parentela od affinità, e la rimessione delle cause ad altri giudici;

6. I minori, gl' interdetti, le donne non autorizzate da' loro mariti di stare in giudizio, ed in generale tutti coloro che vengono rappresentati da un curatore;

7. Gli assenti;

8. I militari in attività nelle armate di terra e di mare fuori del territorio del regno, e gl'incaricati di negoziazione all'estero, se non abbiano lasciato legittimo proccuratore, e se la di loro qualità sia riconosciuta dal tribunale.

### Osservazioni.

I. La disposizione di questo articolo non comprende le cause sopra oggetti del contenzioso amministrativo, giudicabili esclusivamente dalle autorità amministrative. *Vedi* l'articolo 195 della presente legge, e la legge de' 21 Marzo 1817.

II. Quanto alla ricusa de' giudici, di cui si parla nel n. 5. del presente articolo, *Vedi* l'art. 153, e le osservazioni corrispondenti.

## Articolo CLII.

I Regj Proccuratori ed i Regj Proccuratori generali potranno ancora

interporre il di loro ministero in tutte le cause, nelle quali lo crederanno necessario. Il Tribubale o la Gran Corte potrà interpellarli di officio.

## Articolo CLIII.

Nelle materie correzionali, di polizia, e di alto criminale, i Regj Proccuratori ed i Regj Proccuratori generali presso i Giudici di circondario e le Gran Corti criminali, oltre le funzioni che sono loro affidate dalla presente legge e dal codice di procedura criminale, insisteranno per la regolarità delle forme prima del giudizio, e per l'applicazione della legge.

Osservazioni

I. Negli affari penali gli agenti del pubblico ministero sono destinati a dare il primo movimento per la istruzione de' processi, per la persecuzione de' rei, e per la loro punizione. Essi nel corso de' giudizj fanno le loro requisitorie perchè si proceda secondo le forme stabilite dalle leggi, e danno in fine le loro conclusioni per l' applicazione della pena. Questi doveri sono essenzialmente ed esclusivamente affidati al loro ministero. *Vedi* il discorso preliminare pag. 54, e le osservazioni all' articolo seguente circa l' esercizio dell' azione penale.

## Articolo CLIV.

Essi eserciteranno l'azione penale per la punizione de' rei in conformità delle leggi.

Osservazioni

I. Diverse sono state secondo le diverse epoche le norme che han regolato l'esercizio della *pubblica azione* per la punizione de' rei. Si è molto disputato dagli scrittori di materie legi-

slative , se convenisse indistintamente per ogni reato accordare ad un agente giudiziario l' azione pubblica , cioè il dritto di perseguitare i rei di *officio* , e senza bisogno della istanza della parte offesa , o pure dovesse limitarsi questa facoltà a' reati più gravi.

Le nostre vecchie leggi facevano una distinzione tra i reati che meritavano la pena della relegazione o una pena maggiore , ed i reati che meritavano una pena minore della relegazione. I primi erano ordinariamente perseguitati di officio : per gli altri non si procedeva che ad istanza della parte offesa.

Il decreto de' 25 Ottobre 1809 abolì questa distinzione , e dichiarò per regola generale che ogni reato di qualsivoglia gravezza dà luogo all' azione pubblica. Secondo questo decreto dunque gli agenti del pubblico ministero provocavano di officio la punizione anche delle semplici contravvenzioni. Queste norme ci regolarono fino al 1817 , sebbene modificate dalle disposizioni contenute nella segente circolare ch' ebbe per oggetto d' impedire le persecuzioni indiscrete.

CIRCOLARE DI 6 AGOSTO 1814.

( Ministero della Giustizia ).

*Il decreto de' 23. Ottobre 1809 avendo stabilito pe' reati l' azione pubblica, dà al pubblico ministero la facoltà di tradurre a giudizio i colpevoli di ogni violazione di legge penale. Allorchè di questa facoltà si fa uso per reprimere i reati perniciosi alla società, per togliere la speranza dell' impunità riposta in un silenzio biasimevole, per arrestare l' uomo inclinato al male ne' primi passi della sua carriera; l'azione pubblica provvede utilmente agl' interessi della giustizia. Ma quando senza le regole della prudenza, ed indistintamente in alcuni leggierissimi fatti si spiega questa facoltà, non è più l' utile della società che ne risulta, ma una vessazione indiscreta. Vi sono alcune azioni delle quali non può impadronirsi la legge penale senza cagionare inconvenienti anche maggiori di quelli che si cerca di prevenire: non giova, anzi nuoce grandemente così al pubblico costume come alla giustizia punitrice, che la legislazione invada i limiti della morale. In questa classe di azioni sono annoverate le contravvenzioni nelle quali vi è l'interesse di persone determinate, le ingiurie, e le espressioni oltraggianti, la rivelazione de'*

*segreti, le risse di picciolo momento tra' congiunti ed alcuni occulti reati contra l' onore.*

*Allorchè le parti offese non se ne dolgono presso la giustizia, l' andar indagando questi reati disturba spesso senza una ragione di pubblico bene la pace di onesti cittadini, accende la discordia nel seno delle famiglie, crea sorgenti di odj privati, e dà una pubblicità ad alcuni fatti che il decoro degli stessi offesi aveva loro consigliato di covrire di un velo. In simili casi il pubblico esempio in vece di produrre negli animi un utile scuotimento, fa sorgere un sentimento di avversione contra la legge, e i suoi agenti: e mentre si spera da simili procedimenti un bene che non si consegue, si cagiona un male sicuro.*

*Questi principj debbono servir di norma agli agenti del pubblico ministero nel promuovere le azioni pubbliche.*

*Quando si tratta di contravvenzioni basterà per non darsi luogo al giudizio l' autorizzazione del pubblico ministero presso il tribunale correzionale: negli altri reati bisognerà sempre che il collegio annuisca al sentimento del pubblico ministero.*

La legge de' 12 Febbrajo 1817 oggi vigente ha sulla materia dell' *azione pubblica* fissato norme diverse dalle vecchie leggi, e dal decreto de' 23 Ottobre 1809. Eccone il tenore.

*LEGGE DE' 12 FEBBRAJO* 1817.

Art. 1. *Ogni reato dà luogo al dritto o sia all'azione pubblica di perseguitarne in giudizio l' autore per la di lui punizione. Quest'azione si esercita essenzialmente ed esclusivamente da' funzionarj, a' quali la legge trasfonde i poteri di pubblico ministero presso i tribunali incaricati dell' amministrazione della giustizia penale.*

Art. 2. *I funzionarj del pubblico ministero senza l' istanza della persona offesa, o di quella che legittimamente la rappresenta, non eserciteranno l' azione pubblica ne' seguenti reati.*

1. *In tutti i delitti ed in tutte le contravvenzioni.*

*Se questi reati però sono commessi ne' sacri tempj, negli uditorj di giustizia in tempo che si rende giustizia, ne' teatri in tempo degli spettacoli; se sono commessi da un pubblico funzionario nell'esercizio del suo impiego, o contra un pubblico funzionario, o un ministro della religione in atto delle loro funzioni; se violano le leggi ed i regolamenti di polizia per la prevenzione de' reati, de' pericoli, e delle pubbliche calamità; se vi sia intervenuto omicidio punibile anche per le qua-*

*lità scusanti come semplice delitto ; l' azione pubblica sarà esercitata in tali casi anche senza l' istanza della parte privata.*

2. *Ne' reati di stupro , ratto , adulterio , o altro violento attentato al pudore.*

*Ma se uno di tali reati sia accompagnato da un altro misfatto , o da riunione armata, l' azione pubblica sarà esercitata anche senza istanza della parte privata.*

Art. 3. *Sotto nome d' istanza menzionata nell'articolo precedente , non s' intende la sola narrazione del fatto al giudice , ma la dichiarazione espressa della parte offesa di volere la punizione del reo.*

Art. 4. *La parte privata che ha il dritto di fare istanza , ha il dritto ancora di rinunziare all' istanza fatta : questa rinunzia produce l'abolizione dell'azione penale. La rinunzia fatta a favore del reo, o di un complice , produce gli stessi effetti a fovore del reo , e del complice.*

Art. 5. *Ne' giudizj per contravvenzione la rinuncia all' istanza deve esser presentata prima che la sentenza sia divenuta definitiva : ne' giudizj per delitto prima che il tribunale correzionale interponga la sua sentenza : ne' giudizj per misfatto prima che siano esibite le note de' testimonj da ascoltarsi nella pubblica discussione.*

*Dopo questi termini la rinuncia all' istanza non arresta l'azione pubblica per la punizione del reo; ma potrà essere un motivo di grazia per la sovrana clemenza verso del condannato.*

Art. 6. *In qualunque parte del giudizio, anche dopo il dibattimento, ove il reato per cui si procede coll' azione pubblica, si trovi essere tra quelli pe' quali vi sia bisogno dell' istanza della parte offesa, a' termini dell' articolo* 2, *i giudici, se manca l' istanza, dichiareranno non esservi luogo a procedimento o a condanna; e se l' istanza esiste, ma ne sia stata esibita la rinunzia tra il termine fissato dall' articolo* 5, *dichiareranno l' abolizione dell' azione penale.*

Art. 7. *Allorchè in forza di una rinunzia all' istanza della parte privata, i tribunali penali dichiarano abolita l'azione penale, condanneranno ancora l' imputato alla rifazione delle spese fino a quell'atto erogate dal pubblico tesoro per lo giudizio, qualora non vi sia in questa parte civile* (1).

---

(1) Circa la distinzione tra querelante e parte civile, *Vedi* nella Parte III del trattato sulle spese giudiziarie posto in fine del Tit. XV, la circolare de' 9 Agosto 1817, riportata per nota all' articolo 6 del decreto de' 13 Gennajo 1817.

Art. 8. *La parte offesa indipendentemente dalla istanza, può ne' reati di qualunque natura costituirsi parte civile: in tal caso essa assume gli obblighi, ed acquista i dritti a norma delle leggi vigenti* (1).

Art. 9. *E' nella facoltà de' genitori per le offese recate loro da' figli, ancorchè costituiscano un reato perseguibile senza bisogno d'istanza della parte privata, di rimettere in tutto o in parte la pena pronunciata contro di costoro, purchè non si tratti di tentato omicidio, di mutilazione, o di storpio. La stessa facoltà è accordata a' genitori nelle sole offese punibili correzionalmente seguite tra' loro figli, o nipoti, o affini in pari grado, purchè convivano sotto il medesimo tetto co' genitori medesimi.*

Art. 10. *Le disposizioni contenute ne' precedenti articoli saranno applicate anche ne' reati*

---

(1) L'offeso che si costituisce parte civile, acquista il dritto di agire in giudizio pe' danni ed interessi simultaneamente al giudizio penale. Dev' essere inteso nel procedimento, e gli si devono intimare gli atti di procedura (purchè abbia il domicilio o lo costituisca nel luogo in cui si procede). Ne' casi in cui il prevenuto per ottenere la libertà provvisoria deve dar cauzione, la medesima dev'esser discussa intesa la parte civile. L'obbligo della parte civile è di fare le spese del giudizio.

*commessi prima della pubblicazione della presente legge.*

II. L' art. 2 della trascritta legge ha fatto sorgere il dubbio se può procedersi si officio pe' seguenti *delitti.*

1. Per asportazione di armi vietate.
2. Per evasione dal carcere.
3. Per vagabondità.
4. Per usurpazione di titoli.

Il ministro di giustizia ordinò che si procedesse di uffizio pe' suddetti reati, ancorchè fossero semplici delitti, perchè sono compresi tra quelli che violano le leggi e i regolamenti pel matenimento del buon ordine e per la prevenzione de' reati ( *Ministeriali* de' 5 Marzo e de' 2 Aprile 1817 ).

III. Si è dubitato ancora se per le trasgressioni in materia di acque e foreste dovessse sempre procedersi di uffizio, quantunque le trasgressioni fossero commesse ne' boschi de' particolari. La soluzione di questo dubbio è compresa nella seguente ministeriale.

MINISTERIALE DE' 19 MARZO 1817.

( *Dipartimento della giustizia* ).

*La legge de' 12 Febbrajo ultimo che per alcuni reati porta una restrizione all'esercizio della pubblica azione, non comprende i delitti forestali quantunque commessi ne' boschi de' particolari.*

*La conservazione de' boschi è talmente di pubblico interesse, che la persecuzione de' violatori delle leggi che la garentiscono è affidata, indistintamente per tutti i boschi, agli agenti del governo presso l' amministrazione delle acque e foreste; nè da tale persecuzione sono esclusi degli stessi padroni de' boschi, quantevolte essi vi recidano alberi, o vi facciano altre operazioni che la legge ha vietato. L'oggetto delle leggi sulla conservazione de' boschi non si conseguirebbe, ove la persecuzione de' delitti forestali non fosse di pubblica ragione.*

IV. Il trascritto art. 2 conserva il procedimento di officio *per l'omicidio punibile, per le qualità scusanti, come delitto.* Si è dubitato se per l'omicidio punibile come delitto non per le qualità scusanti, ma pel carattere di omicidio involontario, dovesse anche procedersi di

officio. La suprema corte di giustizia ha deciso pel procedimento di uffizio anche in questo caso. ( *Decisione* de' 3 Luglio 1818 nella causa di Domenico Cinosi ).

V. La rinunzia della parte offesa alla istanza fatta a' termini dell'art. 4 della trascritta legge , produce il suo effetto indipendentemente dalla volontà del reo , o è necessaria ancora l' adesione di costui ? Il ministro di giustizia dichiarò che vi bisogna sempre l'adesione del reo , poichè contenendosi nel detto articolo un beneficio accordato all' imputato , è interamente nel di lui arbitrio di valersene o di rinunziarvi ( *Ministeriale* de' 13 Gennajo 1818 ).

VI. L' imputato che si vale della rinunzia della parte privata , può agire contro la stessa per la calunnia ? Il ministro di giustizia rispose negativamente sulla considerazione » che sottraendosi il prevenuto alla punizione per mezzo del perdono che ha ottenuto dall' offeso , » perde il dritto di attaccarlo come calunniatore. Per esperimentare questo dritto conviene che si sottoponga a giudizio , e che ottenga dal giudice la dichiarazione d' innocenza ». ( *Ministeriale* de' 5 Marzo 1817 ).

VII. Sull' intelligenza dell' art. 9 della trascritta legge è nato il dubbio , se i genitori offesi possano oltre la remissione della pena arrestare anche il procedimento. Il dubbio è risoluto

per la sentenza affermativa col seguente rescritto; nel quale si trova anche stabilito il principio che per le offese recate ai genitori debba procedersi di uffizio.

REALE RESCRITTO DE' 4 MARZO 1818.

( Ministero di Grazia e Giustizia ).

*L' articolo 9 della legge de' 12 Febbrajo, 1817, concede ai genitori la facoltà di rimettere in tutto o in parte la pena pronunciata contra i figli tanto per le offese cagionate loro, ancorchè perseguibili di offizio, quanto per le offese punibili correzionalmente seguite tra loro figli, nipoti, o affini in pari grado, che convivono sotto il medesimo tetto co' genitori.*

*Le parole* rimettere in tutta, o in parte la pena pronunciata, *han fatto sorgere il dubbio se la facoltà conceduta a' genitori si limiti a rimetter solamente la pena pronunciata, ovvero si estenda anche ad arrestare il procedimento intrapreso dal ministero pubblico, che esercita la pubblica azione.*

*Avendo Sua Maestà considerato, che il potere di rimettere la pena pronunciata contiene implicitamente il potere di arrestare il procedimento, ha dichiarato che nel caso di*

*offese recate a' genitori, quantunque sia dato al pubblico ministero di spiegare l'azione pubblica, pure è nel potere de' genitori non solo di rimetter la pena, ma di arrestare anche il procedimento: questa facoltà appartiene agli stessi genitori per le offese seguite tra loro figli, nipoti, o affini in pari grado, co' quali coabitano.*

I motivi di questo rescritto sono contenuti nel rapporto seguente.

*Sire,*

*Le leggi vigenti sotto l'occupazione militare dichiaravano pubbliche tutte le azioni penali, ed imponevano il dovere al pubblico ministero di preseguire di offizio ogni reato.*

*La vostra legge de' 12 Febbrajo 1817, ha portato a quella legislazione un cangiamento essenziale, allorchè ha stabilito il principio, che per alcuni reati non si possa dal pubblico ministero spiegar l'azione penale senza l' istanza della parte offesa, e che il procedimento anche una volta animato dalla istanza, possa essere spento dalla rinunzia.*

*Questa legge volle di più onorare la patria potestà di un privilegio, che le trasfonde un*

*potere più esteso di quello conceduto generalmente alla parte privata.*

» *E' nella facoltà de' genitori* ( *dice l'art.* 9 )
» *per le offese recate loro da' figli*, *ancorchè*
» *costituiscano un reato perseguibile senza bi-*
» *sogno d' istanza della parte privata*, di ri-
» mettere in tutto, o in parte la pena pro-
» nunciata contro di costoro, *purchè non si*
» *tratti di tentato omicidio*, *di mutilazione o*
» *di storpio.*

» *La stessa facoltà è accordata a' genitori*
» *nelle sole offese punibili correzionalmente*
» *seguite tra loro figli*, *nipoti*, *o affini in pari*
» *grado purchè convivano sotto il medesimo*
» *tetto co' genitori medesimi* ».

*Le parole di questo articolo*, rimettere in tutto, o in parte la pena, *han fatto sorgere nell'animo di qualche procuratore regio generale il dubbio*, *se ne' casi preveduti dal citato articolo*, *la facoltà de' genitori si limiti solamente a rimettere la pena già pronunciata*, *o possono i medesimi anche arrestare il procedimento intrapreso dal pubblico ministero*, *che fa uso della pubblica azione.*

*La risposta affermativa sembra più giusta*, *e più uniforme allo spirito della legge.*

*Il potere de' genitori di rimettere la pena pronunciata contra de' figli per le offese*,

*che han da costoro riportate, contiene implicitamente il potere di arrestare il procedimento.*

*Sarebbe inutile un giudizio ed una condanna, allorchè il genitore ha già dichiarato la sua intenzione.*

*La legge ne' reati minori perseguibili dopo la istanza delle parti private lascia ad esse il dritto di arrestare il procedimento. La legge stessa ha esteso l'impero della potestà paterna anche sopra i reati preseguibili con pubblica azione: è nel suo fine dunque, che questa autorità eserciti su di essi lo stesso dritto.*

*E' utile secondare le propensioni più dolci del cuore paterno allorchè perdona il figlio che l' ha oltraggiato. La legge così si affretta a ricomporre la pace domestica: ispira al beneficato nuovi motivi di riconoscenza, e ravviva i sentimenti della natura. La necessità di un giudizio e di una pena non servirebbe che ad inasprire gli animi, e forse allora attenderemmo invano il ritorno di quegli effetti allo sviluppo dei quali abbiamo prima noi stessi posto un'ostacolo.*

*La pubblica morale dunque ci consiglia anche essa a non esser tardi ad ammettere il perdono de' genitori, anche prima di farsi un giudizio e di pronunciarsi una pena.*

*Per queste ragioni io penso, se a V. M. non pare altramente nella sua saviezza, di spiegare il dubbio surto sull' art. 9 della citata legge = che ne' casi ivi preveduti, quantunque sia dato al pubblico ministero di spiegare l'azione pubblica; pure è nel potere de' genitori non solo di rimetter la pena, ma di arrestare anche il procedimento.*

## ARTICOLO CXLV.

I Regj Proccuratori generali presso le Gran Corti criminali, come agenti primarj della polizia giudiziariaria, avranno sotto i di loro ordini gli altri funzionarj di polizia giudiziaria, e spediranno i mandati di deposito ne' casi permessi dalla legge.

### Osservazioni

Per dare una una idea compiuta e distinta della polizia giudiziaria, e de' casi ne' quali è permesso procedere all' arresto degl' imputati, ci abbiamo riserbato di riunire queste materie

sotto il presente articolo. Parleremo in primo luogo della polizia giudiziaria, e poi degli arresti.

## *Della polizia giudiziaria.*

I. Tutte le disposizioni che regolano i varj dipartimenti dell' amministrazione pubblica, possono dividersi in due classi: disposizioni *dirette*, e disposizioni *indirette.*

Le prime contengono le leggi, le quali hanno per oggetto i dritti e le obbligazioni in generale nelle varie diramazioni del sistema governativo. Le seconde costituiscono in certo modo la parte trascepdentale di questo sistema, e contengono le *misure* atte a garentire l' osservanza delle disposizioni dirette, ed a rendere vane le insidie di coloro che sarebbero tentati a violarle. Tali *misure* sono mezzi preventivi, i quali agiscono sulla volontà, distruggendo o per lo meno indebolendo l' influenza de' motivi seduttori, e ponendo in armonia l' interesse individuale con l' interesse pubblico: agiscono ancora sulla potenza, opponendo ostacoli a' disegni criminosi, onde renderli d' impossibile o di difficile esecuzione.

Secondo questo principio è evidente, che non solo la intera legislazione di ciascun ramo di pubblico servizio, ma ciascuna disposizione

particolare contiene simultaneamente mezzi diretti, e mezzi indiretti; che vi è intima connessione fra questi mezzi; e che gli uni servono agli altri di forza e di sostegno.

Quella parte di disposizioni che sopra abbiamo chiamate indirette, e che contengono misure di prevenzione, è ciò che costituisce la *polizia* di ciascuna parte del sistema governativo.

Questa voce di *polizia* però non ha sempre rappresentato una idea determinata: essa è stata il Proteo del linguaggio legislativo, e ciascuno l' ha adoperata nel senso che era più acconcio al suo oggetto. In mezzo a tante varietà di significati essa però ha costantemente presentato la idea di prevenzione. La varietà è stata nell' estensione, nella natura e nel numero degli oggetti che in varie epoche sono stati sottoposti al suo potere: ma la sua direzione non ha avuto altro scopo, che la prevenzione degl' inconvenienti sociali.

Tra noi ogni incertezza è sparita, dopo che Sua Maestà colle sovrane istruzioni de' 22 gennaja 1817 ha distinto le varie specie di polizia, le ha definite, ed ha assegnato a ciascuna i suoi limiti. Ecco gli articoli di queste sovrane istruzioni.

*ISTRUZIONI SULLA POLIZIA DE'*22 *GENNAJO* 1817.
*APPROVATE DA SUA MAESTA'.*

*Articolo* 1. *La polizia si divide in polizia* giudiziaria, *in polizia* ordinaria, *ed in polizia* amministrativa.

2. *La polizia* giudiziaria *fa parte della giustizia penale. Essa scovre e verifica i reati; ne investiga gli autori; e li rimette a' tribunali incaricati dalla legge della loro punizione.*

3. *La polizia* ordinaria *ha per oggetto la prevenzione de' reati; ed è sotto questo aspetto la coadjutrice della giustizia penale.*

*Il suo carattere principale è la vigilanza. Essa prende il nome di* alta polizia, *quando si propone specialmente la prevenzione de' seguenti reati, che turbano la sicurezza interna o esterna dello stato*:

1. *Reità di stato*:
2. *Riunioni settarie*:
3. *Fazioni, quando per la loro estensione, o per la loro natura, possono compromettere la quiete di uno o più comuni.*

4. *La polizia* amministrativa *ha per oggetto la prevenzione delle calamità pubbliche, ed accorre quando sieno avvenute, per impedirne gli ulteriori progressi. Si propone ancora tutti gli oggetti che formano la materia*

*delle contravvenzioni di semplice polizia, secondo le leggi vigenti; e particolarmente quegli oggetti che nella legge de' 12. dicembre* 1816. *sono classificati sotto il nome di polizia urbana, e polizia rurale.*

5. *La polizia* giudiziaria *procede nell' esercizio delle sue funzioni, secondo le regole, le forme, e le leggi stabilite per la instruzione de' processi, e la persecuzione de' rei.*

6. *La polizia ordinaria ed amministrativa ha la facoltà di emanare in ordinanze o regolamenti di polizia, le misure di prevenzione che essa crede oppurtuno di adottare: ma le pene che nelle medesime ordinanze o regolamenti si possono comminare non possono essere nè più gravi, nè di diversa natura di quelle stabilite dalle leggi per le contravvenzioni di semplice polizia.*

*L' applicazione di tali pene per le violazioni commesse alle ordinanze o regolamenti suddetti, appartiene sempre alla autorità giudiziaria, la quale procederà colle forme stabilite pe' giudizj penali.*

7. *È vietato alla polizia ordinaria ed amministrativa di procedere all' arresto delle persone eccetto i seguenti casi:*

1. *Nella flagranza o quasi di reato punibile almeno colla prigionia.*

2. *Per mandato di arresto de' collegj giudiziarj.*

3. *Per mandato di deposito o di accompagnamento degli agenti della polizia giudiziaria, a' quali la legge accorda la facoltà di spedirlo.*

4. *Per evasione de' detenuti dal luogo della pena o della custodia.*

5. *Per vagabondaggio, a' termini dell'articolo 270. del codice penale provvisoriamente in vigore.*

6. *Per infrazione all' obbligo di domicilio al quale sono sottoposti gli amnistiati, o i condannati per omicidio.*

7. *Per mancanza di passaporto in regola, o altra carta di garantia per viaggiare, quando l' individuo dà sospetto di sua condotta.*

8. *Per diserzione o rifiuto a marciare degl' individui chiamati al servizio militare.*

9. *Per associazioni interne di malfattori, a' termini del codice penale provvisoriamente in vigore.*

10 *Per le scorrerie in compagna di persone armate, ad oggetto di commettere misfatti contra le persone o le proprietà.*

8 *È vietato ancora agli agenti della polizia ordinaria ed amministrativa di porre in libertà le persone che essi avranno arrestate in forza dell' articolo precedente. E' inoltre vietato ad essi di ritenere gli arrestati a lo-*

*ro disposizione oltre le 24. ore; dovendo in questo termine rimettergli all' autorità giudiziaria.*

9. *Può nondimeno la polizia ordinaria, per una eccezione all' articolo precedente, ritenere gli arrestati oltre le 24. ore, ed ordinarne anche la liberazione ne' casi e nel modo quì appresso enunciati:*

1. *Nel caso di arresto per mancanza di passaporto, o di carta di garantia per viaggiare. In tal caso la polizia ordinaria chiederà delle dilucidazioni sul conto dell' arrestato, dirigendosi, se lo creda opportuno, anche all' autorità giudiziaria. Ove le dilucidazioni sieno favorevoli all' arrestato, è nelle sue facoltà di ordinarne la liberazione. Ma se le medesime fanno sorgere de' sospetti di reità, l' arrestato verrà rimesso all' autorità giudiziaria. Per tal rinvio però le 24. ore fissate dall' articolo precedente non decorreranno che dal momento in cui le dilucidazioni verranno raccolte. Le disposizioni su i passaporti e carte di garantia per viaggiare avranno luogo fintantochè Sua Maestà non avrà provveduto sulla materia con regolamenti generali.*

2. *Allorchè per ordine del ministro di giustizia i forzati che han terminato la pena sono stati rimessi per le misure di vigilanza*

*alla polizia ordinaria, la medesima ordinerà la loro liberazione dopo che avrà adempiuto l'oggetto pel quale l'invio ha avuto luogo.*

3. *Allorchè per ordine del ministero della giustizia i forzati che debbono sottoporsi a qualche obbligo particolare, sono stati rimessi alla polizia ordinaria, la medesima ne ordinerà la liberazione dopo che avrà adempiuto a questo incarico. Le attuali disposizioni sul modo di liberazione de' forzati avranno luogo fintantochè Sua Maestà non avrà provveduto sulla materia con regolamenti generali.*

4. *Allorchè i vagabondi, i quali han terminato la pena, sono dall' autorità giudiziaria rinviati alla polizia ordinaria, a' termini dell' articoli* 273. *del codice penale provvisoriamente in vigore. Può la medesima liberargli dopo che avrà presa la malleveria prescritta da questo articolo.*

5. *Può la polizia ordinaria ordinare la libertà di que' detenuti che si trovano nella sua dipendenza, in virtù di antiche disposizioni nascenti dalle leggi, da' regolamenti, o da particolari misure governative comunicate dal ministro della giustizia.*

*In tutti i casi di liberazione enunciati nel presente articolo, la polizia ordinaria ne da-*

*rà contemporaneamente avviso all' autorità giudiziaria.*

6. *Gl' individui arrestati per diserzione o per rifiuto di marciare al servizio militare, saranno rimessi all' autorità militare.*

10. *Oltre le facoltà espresse ne' due articoli precedenti, la polizia ordinaria ne' fatti di alta polizia indicati nell' articolo* 5, *è rivestita ancora delle attribuzioni di polizia giudiziaria. In questa qualità può procedere all' arresto delle persone prevenute de' suddetti misfatti, anche fuori il caso delle flagranza o quasi. Può ritenere gli arrestati a sua disposizione oltre le* 24. *ore, e può compilare essa medesima le instruzioni su tali reati. Ciò però non impedisce agli altri agenti di polizia giudiziaria di occuparsi anch' essi allo scovrimento de' reati medesimi, e perseguitarne gli autori.*

11. *Nel caso di arresto eseguito dalla polizia ordinaria per fatti di alta polizia, a' termini dell' articolo precedente, essa dovrà uniformarsi alle seguenti disposizioni.*

1. *Immediatamente dopo seguito l' arresto, l' agente di polizia che l' avrà ordinato, ne darà avviso al procurator generale presso la corte criminale della provincia, alla quale l' arrestato appartiene, ed a quello della provincia ove si fa detenere. Nel caso che la*

*prudenza non permetta di svelare il motivo preciso dell' arresto, basterà indicare in tale avviso il titolo di reità, che sarà uno di quelli enunciati nell' articolo 3. I procuratori generali ne passeranno notizia al ministro della giustizia.*

2. *L' agente medesimo di polizia dovrà far rapporto al direttor generale di polizia, o ad altro suo superiore gerarchico di polizia dell' arresto seguito, de' motivi che vi han dato luogo, e di tutto ciò che è utile di portare alla sua conoscenza.*

3. *La polizia ordinaria negli stessi fatti di alta polizia procederà colla massima celerità, e col carattere di polizia giudiziaria alla compilazione delle indagini, ed agli altri atti d' istruzione stabiliti dalle leggi.*

4. *La medesima polizia rimetterà l' arrestato all' autorità giudiziaria tra 24. ore dopo che il direttor generale di polizia avrà dato gli ordini per tale rinvio.*

5. *La polizia ordinaria ne' fatti di alta polizia non potrà in alcun caso ordinare essa medesima la liberazione delle persone arrestate, ma dovrà rimetterle all' autorità giudiziaria. Se però il bisogno consiglierà la loro liberazione senza un giudizio, questa sarà preceduta da una particolare sovrana determinazione che sarà promossa dal ministro di*

*giustizia , e dal direttor generale di polizia .*

12. *In tutti i casi espressi negli articoli precedenti delle presenti struzioni , il ministro di giustizia su' riclami delle parti o delle autorità potrà prender conto delle disposizioni date dalla polizia.*

13. *Ogni arresto di persona , ogni liberazione , ogni detenzione , oltre le 24. ore , eseguiti in contravvenzione degli articoli precedenti , saranno perseguitati in giudizio come arresto illegale , liberazione o detenzione arbitraria , a norma delle leggi.*

14. *Nella provincia di Napoli , cumulandosi nella persona de' commissarj ed ispettori commissarj di polizia le funzioni della polizia ordinaria , della polizia amministrativa , e della polizia giudiziaria , essi per l' esercizio delle due prime dipenderanno dalla direzione generale di polizia , secondo la gerarchia de' funzionarj stabiliti per questo ramo. Per l' esercizio della polizia giudiziaria dipenderanno esclusivamente da' tribunali penali , e da' procuratori regj presso i medesimi. Per effetto di tale dipendenza dirigeranno in ogni giorno a' regj procuratori i rapporti giornalieri de' fatti criminosi che avvengono ne' rispettivi quartieri o circondarj : invieranno loro gli arrestati le carte e gli altri oggetti relativi alle imputazioni , per cui l' arresto ha avuto luo-*

*go: ed eseguiranno scrupolosamente gli ordini, e le instruzioni che emaneranno da' medesimi funzionarj, o da' tribunali a' quali essi sono attaccati.*

15. *Nelle provincie comulandosi nello stesso modo nella persona de' giudici di pace i medesimi poteri, essi corrisponderanno solamente cogl' intendenti per gli oggetti di polizia ordinaria o amministrativa; e per gli oggetti di polizia giudiziaria dipenderanno da' tribunali penali e da' procuratori regj presso i medesimi.*

Sull' art. 15 delle dette istruzioni è nato qualche dubbio circa la corrispondenza de' giudici di circondario cogl' intendenti nelle materie di polizia amministrativa e di polizia ordinaria. Il dubbio è stato risoluto colla circolare de' 22 maggio 1818, che si riporta ad un' altra antecedente circolare de' 23 marzo 1816. Ad oggetto di render chiara questa materia, onde nell' andamento degli affari pubblici non s' incontrino ostacoli, noi trascriveremo queste circolari secondo l' ordine di epoca.

CIRCOLARE DE' 23 MARZO 1816.

( Ministero di Grazia e Giustizia )

*Ad oggetto di non aggravare i giudici di pace del dovere di un doppio rapporto degli avvenimenti criminosi, ch' essi debbono inviare ai procuratori regj, e alle autorità di polizia, Sua Maestà ha ordinato che i giudici di pace nella qualità di agenti di polizia debbono far rapporto soltanto de' fatti, che turbano la tranquillità pubblica, e di quelli, che alterando la quiete di un comune, o di più famiglie, possono trarre delle conseguenze d' interesse generale. Ha ordinato inoltre che il rapporto per questi fatti debba esser uno, e debba dirigersi all' intendente, o a quell' autorità cui è attribuita la polizia della provincia. Nel caso che questi funzionarj credano utile, che ne' distretti ove risiede il sottintendente debba il rapporto dirigersi a costui, o ad altra autorità, i giudici di pace si uniformeranno a questa disposizione; astenendosi però di fare ai medesimi funzionarj simile rapporto, il quale dev' essere uno, giusta le norme sopraindicate.*

*Questa sovrana disposizione non deroga*

*agli ordini antecedenti su' rapporti che i giudici di pace debbono dirigere ai procuratori criminali e correzionali.*

CIRCOLARE DE' 22 MAGGIO 1817.

( Ministero di Grazia e Giustizia )

*Le istruzioni su i poteri di polizia, approvate da Sua Maestà a' 22 gennajo corrente anno, non avendo portato verun cambiamento alle anteriori disposizioni su i funzionarj cui tali poteri sono attribuiti, rimangono in vigore le disposizioni contenute nella mia circolare de' 23 marzo 1816 risguardo alla corrispondenza de' giudici di pace per quegli oggetti di polizia ordinaria che appartengono all' alta polizia. Per gli altri oggetti di polizia ordinaria e di polizia amministrativa, essi sono ancora obbligati di farne rapporto agl' intendenti o ai sottintendenti ne' casi particolari pe' quali ne saranno richiesti.*

*Questo è il senso dell' articolo 15 delle citate istruzioni, che da taluni giudici di pace era stato diversamente interpetrato.*

## *Degli arresti.*

III. Si è potuto osservare nelle suddette reali istruzioni de' 22 gennajo 1817, che mentre sono state definite con precisione e dettaglio le facoltà della polizia amministrativa e della ordinaria, ed i casi ne' quali esse procedono ad arresti; quando poi si parla nell' art. 5 della polizia giudiziaria, non si è detto altro se non che la medesima procede secondo le regole stabilite per la istruzione de' processi e per la persecuzione de' rei. Il legislatore dunque si è rimesso alle leggi preesistenti circa i casi ne' quali la polizia giudiziaria procede ad arresti.

Quindi è che oltre le disposizioni che si leggono nelle trascritte reali istruzioni, circa i casi ne' quali la polizia amministrativa e la ordinaria possono arrestare, bisogna, per completare il trattato degli arresti, riportare le disposizioni che risguardano la polizia giudiziaria.

L' articolo 164 del regolamento de' 20 maggio 1808 ordinava quanto siegue.

*ESTRATTO DAL REGOLAMENTO*
*DE'* 20. *MAGGIO* 1808.

Art. 164. *I mandati di arresto possono spedirsi ne' soli delitti, che meritino pena afflittiva di corpo. I giudici competenti a decretarli sono i giudici di pace e tutte le autorità locali, ne'casi prescritti nell' art.* 93 (1); *il solo tribunale criminale, quando gli argomenti della reità nascano da carte compilate. Queste carte possono essere anche stragiudiziali. In ogni mandato di arresto dovrà essere spiegato il delitto di cui è imputato colui, contro al quale si spedisce.*

IV. Questo articolo avea fatto sorgere moltissime discussioni. Oltre a ciò l' esperienza fece conoscere, che pochi mandati di arresto venivano eseguiti, perchè il segreto era divulgato, dovendo esserne a parte l' intero collegio e gl' impiegati secondarj presso il medesimo. Per far cessare quest' inconvenienti fu sanzionato il seguente decreto.

---

(1) In detto art. 93 si ordina a' giudici di pace, ed a loro supplenti di compilare la pruova generica e le prime indagini su i reati, e di procurare l' arresto de' rei.

DECRETO DE' 7. FEBBRAJO 1811.

Art. 1. *In tutti que' casi ne' quali vi è luogo a mandato d' arresto, resta affidata a' nostri procuratori regj la facoltà di spedire de' mandati di deposito.*

2. *Negli stessi casi i giudici di pace ed ogni altro funzionario della polizia giudiziaria potranno spedire mandati d' accompagnamento, il di cui effetto sarà che gl' imputati sieno accompagnati immediatamente innanzi a' regj procuratori: e qualori ciò non riesca possibile sul momento, ne daranno essi subito loro parte, e trasmetteranno le carte dell' imputazione.*

3. *I regj procuratori, tra ventiquatr' ore dopochè sarà pervenuto a loro notizia che i mandati spediti in forza de' due precedenti articoli abbiano avuto effetto, saranno tenuti di proporgli al collegio, il quale confermerà o rivocherà subito i suddetti mandati. In caso di conferma, questi mandati saranno convertiti in mandati di arresto.*

4. *Se il collegio dichiarerà che le pruove sino a quel punto raccolte contro un prevenuto non sieno assai gravi pel suo arresto, potrà ordinare che il detenuto sia messo in piena libertà, o che rimanga sotto qualche*

*altro modo di custodia espresso nell' art. 265. del regolamento de' 20 di maggio 1808.*

5. *Ogni disposizione contraria al presente decreto è abolita.*

V. È nato il dubbio, se in forza degli articoli 3 e 4 del trascritto decreto de' 7 febbrajo 1811 bisogna assolutamente che il collegio tra le 24 ore decida sulla sussistenza o insussistenza dell'arresto, o pure può questa decisione differirsi fino alla raccolta di migliori schiarimenti. Il dubbio è stato proposto da un regio procurator generale criminale al ministro di giustizia, il quale ha risposto colla seguente ministeriale.

*MINISTERIALE DE'* 15. *FEBBRAJO* 1818.

( Dipartimento della Giustizia )

*È regolare quel che ha ella proposto col di lei rapporto de' 31. gennajo ultimo, relativamente al tempo in cui dovrà pronunciarsi sulla sussistenza dell' arresto eseguito in forza di mandato di deposito, o di accompagnamento.*

*Ella dunque presenterà l' affare alla gran corte tra le 24 ore da che le saranno pervenuti gli atti, ed il collegio in vista di essi deciderà a' termini degli art. 3. e 4. del ci-*

*tato decreto. Quante volte per profferire sulla sussistenza dell' arresto bisognino degli adempimenti, la gran corte sospendendo la decisione, ordinerà che si eseguano, e frattanto farà ritenere in deposito l' arrestato.*

VI. Spesso avveniva che i giudici collegiali che si trovavano in accesso per qualche istruzione, acquistavano forti argomenti contra i rei, ma non potevano farli arrestare perchè niuna legge dava ad essi tal facoltà. Il trascritto decreto de' 7 febbrajo 1811 accorda solamente ai giudici di circondario il potere di spedire mandati di accompagnamento. A quest' altro inconveniente si è portato riparo col seguente decreto.

*Decreto de'* 19. *dicembre* 1811.

Art. 1. *La facoltà di spedire mandati di accompagnamento, conceduta a' giudici di pace col decreto de' 7 febbrajo* 1811, *è comune a' giudici collegiali ne' casi d' istruzioni a loro commesse, e quando si trovano in accesso.*

2. *L' effetto di questi mandati e il procedimento dopo la loro esecuzione, saranno gli stessi che quegli stabiliti negli art.* 2. 3. *e* 4. *del detto decreto.*

VII. Agli arresti nelle materie correzionali ha provveduto il seguente decreto.

DECRETO DE' 19 NOVEMBRE 1812.

Art. 1. *Ne' fatti pe' quali il codice penale stabilisce la pena corrrezionale della prigionia i procuratori regj, i giudici di pace ed ogni altro funzionario della polizia giudiziaria, potranno avvalersi della facoltà conceduta col decreto de' 7 di febbrajo 1811 di spedire contra i prevenuti i mandati di deposito e di accompagnamento.*

2. *Saranno osservate in questi casi le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto medesimo.*

3. *Nelle cause correzionali, qualunque sia il modo di custodia sotto il quale si trovi l'imputato, il tribunale di prima istanza e la corte criminale, quando giudicano della competenza o dell' appello, potranno sulla domanda dell' imputato stesso, inteso il ministero pubblico, ordinare di mettersi il prevenuto in libertà provvisoria, mediante cauzione di presentarsi ad ogni richiesta del tribunale. Questa domanda potrà esser fatta e conceduta in qualunque stato della causa.*

4. *I vagabondi, e coloro che saranno stati altra volta definitivamente condannati a pene*

*criminali o correzionali, non potranno in alcun caso esser posti in libertà provvisoria.*

5. *La domanda della libertà provvisoria sarà notificata alla parte civile, o al suo domicilio.: e la solvibilità della cauzione offerta sarà discussa, intesa la parte civile ed il pubblico ministero. Essa dovrà esser giustificata con degl' immobili liberi del valore della cauzione e d' una metà di più, o col depositarsi l' intero valore della medesima.*

6. *Il prevenuto sarà ammesso a dare egli stesso la cauzione, sia depositando l' intero valore della cauzione, sia giustificando di aver degl' immobili liberi del valore della cauzione, e di una metà di più.*

VIII. Il trascritto decreto nell' articolo 1. parla di uffiziali della polizia giudiziaria: *Vedi* il regolamento su i giudici istruttori riportato nelle osservazioni all' art. 42.

Gli uffiziali della gendarmeria, ed in alcuni casi anche i sotto-uffiziali e semplici gendarmi, sono stati dichiarati funzionarj della polizia giudiziaria ne' seguenti articoli del decreto de' 26 agosto 1813.

*Estratto dal decreto de'* 26 *agosto* 1813.

Art. 1. *I capitani tenenti, e sottotenenti della gendarmeria reale sono uffiziali ausiliarj della polizia giudiziaria* (1).

2. *Quando i sotto-uffiziali della gendarmeria, o anche i semplici gendarmi sono alla testa di una pattuglia, o incaricati individualmente di una operazione di polizia, i processi verbali da essi compilati danno luogo a procedimento come se fossero stati fatti dagli uffiziati di gendarmeria menzionati nell' articolo precedente.*

La gendarmeria esercita i poteri della polizia giudiziaria in conformità delle seguenti istruzioni.

---

(1) Oggi hanno gli stessi poteri i fucilieri reali i quali sono succeduti a' gendarmi a piedi.

ISTRUZIONI A' CAPITANI, TENENTI, E SOTTOTENENTI DELLA GENDARMERIA REALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA, DE' 15 SETTEMBRE 1813.

( Ministero della Giustizia )

Art. 1. *In tutti i casi di flagranza o quasi, quando il fatto per sua natura è della competenza criminale, i capitani, tenenti. e sottotenenti della gendarmeria si porteranno senza alcun ritardo sul luogo per distendervi i processi verbali necessarj a verificare il corpo del misfatto, la sua qualità, la qualità de' luoghi ov' è stato commesso, e per ricevere le dichiarazioni delle persone che vi sono state presenti, o che hanno degli indizj a dare.*

Art. 2. *Potranno nel caso del precedente articolo chiamare ne' loro processi verbali i parenti, vicini, o domestici che si presume essere in istato di dare degli schiarimenti sul fatto; e riceveranno le loro deposizioni e le sottoscriveranno.*

*Le dichiarazioni ricevute in conseguenza di quest' articolo e dell' articolo precedente, saranno ancora sottoscritte dalle parti: in caso che non vogliano o non sappiano sottoscrivere, ne sarà fatta menzione.*

Art. 3. *Potranno vietare che qualunque persona esca dalla casa o si allontani dal luogo fino a che non saranno chiusi i loro processi verbali.*

Art. 4. *Sequesteranno le armi e tutto ciò che sembrerà aver servito o essere stato destinato a commettere il misfatto, come pure tutto ciò che sembererà esserne stato il prodotto; finalmente tutto ciò che potrà servire alla manifestazione della verità. Interpelleranno l'imputato a spiegarsi sulle cose sequestrate che gli verranno mostrate: stenderanno di tutto un processo verbale che sarà sottoscritto dall' imputato, o si farà menzione del di lui rifiuto o imperizia.*

Art. 5. *Se la natura del misfatto è tale che la pruova possa verosimilmente acquistarsi dalle carte, o altri documenti o effetti qualsivogliano che sono in potere del prevenuto, si porteranno nel domicilio di costui per far le ricerche degli oggetti che giudicheranno utili alla manifestazione della verità.*

Art. 6. *Se nel domicilio del prevenuto esistono oggetti che possono servire a convizione o a discarico, ne stenderanno processo verbale e sequestreranno gli oggetti rinvenuti.*

Art. 7. *Gli oggetti sequestrati verranno chiusi e suggellati, se può farsi; e se non sono suscettibili a ricevere caratteri scritti, si metteranno in un vaso, o dentro un sac-*

*co , sul quale si attaccherà una striscia di carta , o di cuojo , e si apporrà il suggello che anche verrà descritto nel processo verbale.*

Art. 8. *Le operazioni prescritte negli articoli precedenti si faranno in presenza del prevenuto se è stato arrestato , e se egli non vuole o non può assistere , si faranno in presenza di un suo proccuratore ch' egli potrà nominare . Gli oggetti gli saranno presentati per riconoscerli , e cifrarli se vi ha luogo ; ed in caso di rifiuto se ne farà menzione nel processo verbale.*

Art. 9. *I capitani , tenenti , e sottotenenti di gendarmeria , ne' casi di flagranza o quasi , a termini dell' articolo primo faranno arrestare gl' imputati presenti contro de' quali esisteranno gravi indizj , e ne faranno menzione nel processo verbale . Se un prevenuto non è presente , gli spediranno contro un mandato d' accompagnamento per discutersi poi secondo il decredo de' 7 Febbrajo 1811.*

*Interrogheranno immediatamente il prevenuto condotto alla loro presenza.*

Art. 10. *I processi verbali che avranno luogo in esecuzione de' precedenti articoli , saranno fatti e distesi in iscritto alla presenza del sindaco del comune ove sarà stato commesso il misfatto , o di uno de' suoi eletti ,*

*o di due cittadini domiciliati nel comune medesimo.*

*Non di meno i capitani, tenenti e sottotenenti di gendarmeria potranno stendere i processi verbali senza l' assistenza de' testimonj suddetti quando non riuscisse loro di procurarseli immediatamente.*

*Ciascun foglio del processo verbale sarà sottoscritto da essi e dalle persone che avranno assistito. In caso di rifiuto o impossibilità per parte di queste a sottoscrivere, se ne farà menzione.*

Art. 11. *Si faranno accompagnare al bisogno da due persone abili per la loro arte o professione a conoscere la natura e le circostanze del misfatto.*

Art. 12. *Se si tratta di una morte violenta o di una morte la cui causa sia ignota e sospetta, si faranno assistere da due periti che faranno la loro relazione sulla causa della morte, e sullo stato del cadavere.*

*Le persone chiamate ne' casi del presente o del precedente articolo presenteranno avanti de' capitani, tenenti, e sottotenenti di gendarmeria il giuramento di fare le loro relazioni e di dare il loro parere sul loro onore e coscienza.*

Art. 13. *Ne' casi di flagranza o quasi di delitto portante pena di prigionia correziona-*

*le, i capitani, tenenti, e sottotenenti di gendarmeria potranno fare i processi verbali secondo gli articoli precedenti, ed arrestare il prevenuto quando è colto nella flagranza, o quasi.*

Art. 14. *I capitani, tenenti e sottotenenti di gendarmeria trasmetteranno senza ritardo a' regj proccuratorj generali presso le corti criminali i processi verbali, gli atti, i documenti, o altri oggetti sequestrati, e l'imputato se è stato arrestato. I proccuratori generali daranno all'affare il corso di regola.*

Art. 15. *I capitani, tenenti, e sottotenenti di gendarmeria ne' casi di evasione di detenuti eserciteranno tutte le funzioni delle quali sono incaricati gli uffiziali di polizia giudiziaria dall'articolo 4 del decreto de' 21 decembre 1809* (1).

---

(1) Ecco il tenore di questo articolo « Ogni uffiziale « di polizia giudiziaria e le autorità indicate nell'art. « precedente, sulla cognizione che avranno per voce « pubblica o per qualsivoglia maniera d'un' evasione, « faranno arrestare e condurre innanzi la corte crimi- » nale coloro che ne sono risponsabili ne' termini dell' « art. 1. (*) Un mandato d'arresto sarà subito spedito con- « tra gl'imputati, sia che si abbia o non potuto arre- « stargli « .

(*) Cioè i carcerieri, e qualunque altro preposto alla custodia e condotta de' detenuti.

Art. 16. *Fuori de' casi enunciati negli articoli* 1, 13, *e* 15, *i capitani tenenti, e sottotenenti di gendarmeria, istruiti tanto col mezzo di una denuncia, che per qualunque altra via, di essersi commesso un misfatto, un delitto, o una contravvenzione, non potranno procedere ad alcun atto, ma saranno tenuti di darne subito parte al proccurator generale criminale.*

Art. 17. *I regj proccuratori generali presso le corti criminali, di concerto co' presidenti, potranno, se il crederanno utile, incaricare un capitano, tenente, e sottotenente di gendarmeria, di un atto, o di una parte dell' istruzione. In questi casi potrano i medesimi avvalersi delle facoltà accordate ai funzionarj di polizia col decreto de'* 7 *febbrajo* 1811.

Art. 18. *Quando i capitani, tenenti, e sottotenenti della gendarmeria esercitano le funzioni della polizia giudiziaria, se uno o più assistenti cercheranno di turbarle, o ecciteranno tumulto, in qualunque modo ciò avvenga, li faranno arrestare, e gl' invieranno insieme col processo verbale, munito di tutte le formalità prescritte negli articoli precedenti, avanti a' giudici competenti.*

Art. 19. *Ne' casi di concorrenza de' capitani, tenenti, o sottotenenti di gendarmeria, co' giudici di pace, o loro supplenti, questi*

*ultimi saranno gli atti della polizia giudiziaria.. Se essi sono stati prevenuti, potranno continuare la procedura, o lasciarla proseguire da' capitani, tenenti, o sottotenenti di gendarmeria, che l' avranno cominciata. Non vi sarà concorrenza nel caso della speciale delegazione espressa nell' articolo precedente.*

Art. 20. *Allorchè un sottoufficiale di gendarmeria, o anche un semplice gendarme è alla testa di una pattuglia, o incaricato individualmente di una operazione di polizia, i processi verbali da lui redatti daranno luogo a procedimento, come se fossero stati redatti da un capitano, tenente, o sottotenente di gendarmeria.*

Art. 21. *Oltre la sollecita trasmissione a' regj proccuratori generali criminali de' processi verbali, atti, documenti, ed oggetti sequestrati, a' termini dell' art.* 14, *i capitani, tenenti, e sottotenenti di gendarmeria manderanno a' medesimi un distinto rapporto settimanile di tutti i reati pervenuti a loro notizia nel corso della settimana.*

*I regj proccuratori generali criminali passeranno la notizia a' regj proccuratori correzionali di quei reati che appartengono alla giustizia correzionale, o di polizia.*

Art. 22. *I capitani, tenenti, e sottotenenti di gendarmeria sono sotto la vigilanza de' re-*

*gj procuratori generali presso le corti criminali per ciò che risguarda l' esercizio delle funzioni della polizia giudiziaria.*

Art. 23. *I regj proccuratorari sono incaricati di dare degli schiarimenti ai capitani, tenenti, e sottotenenti di gendarmeria che si dirigeranno a' medesimi pe' dubbj, che potranno incontrare nell' esecuzione delle presenti Istruzioni, e in qualunque altro disimpegno relativo alle loro funzioni di polizia giudiziaria.*

Art. 24. *Per l' avvenire tutte le circolari istruzioni, regolamenti, o qualunque altra disposizione ministeriale che risguarderà le funzioni della polizia giudiziaria, saranno da're-gj proccuratori comunicati anche ai capitani, tenenti e sottotenenti di gendarmeria.*

Sono anche uffiziali della polizia giudiziaria i preposti doganali e gli agenti forestali. Quanto a' limiti fra i quali costoro possono esercitarne le funzioni, *Vedi* i Trattati sul contrabbando, e sulle trasgressioni forestali, riportate in fine del titolo III. de'giudici di circondario.

IX. Tranne i casi enunciati quì sopra non si può procedere in niun modo ad arresti. Per inculcare maggiormente alle autorità militari l' osservanza delle norme stabilite dalle leggi su quest' oggetto, il ministro di giustizia di

accordo col supremo comando militare ha diramato la seguente circolare.

*CIRCOLARE DE' 22. OTTOBRE* 1817.

( Ministero di Grazia e Giustizia )

*Il supremo comando militare secondando le mie premure ad oggetto di rendere sicura la persona de' sudditi di Sua Maestà contro gli arresti arbitrarj che potrebbero emanare dalle autorità militari, ha diretto una istruzione circolare a' generali comandanti le divisioni militari, nella quale vien loro ordinato d' inculcare agl' uffiziali di loro pertinenza di uniformarsi strettamente alle leggi in vigore che vietano l' arresto fuori il caso della flagranza, o quasi, e fuori dell' esistenza d' un mandato dell' autorità competente; e che vietano del pari la escacerazione di coloro, che già si trovano in arresto senza una precedente decisione del magistrato.*

X. Per provvedersi alla sicurezza delle pubbliche casse in caso di arresto degli agenti finanzieri, si sono prese le misure contenute nella circolare che segue.

CIRCOLARE DE' 4. SETTEMBRE 1811.

( Ministero di Giustizia )

*Il ministro delle finanze mi ha fatto osservare la necessità di provvedere alla sicurezza de' pubblici danari, e delle carte relative alle finanze, in occasione degli arresti degl' impiegati in questo ramo: dovrà perciò osservarsi la seguente norma.*

*Immediatamente dopo l' arresto di tali impiegati si suggelleranno in presenza delle autorità locali giudiziarie ed amministrative le carte appartenenti alla contabilità delle finanze, e si consegneranno a queste ultime autorità insieme col danaro che si troverà in cassa, fino a che sarà provveduto al rimpiazzo dell' arrestato: a qual oggetto di tutto si darà parte all' intendente della provincia, appena che saranno eseguiti simili arresti.*

XI. Quando un imputato è stato ricevuto sotto il mandato perchè il suo misfatto non appariva capitale, se in seguito della istruzione viene a risultare una tale qualifica, si procede necessariamente al di lui arresto? Il dubbio è stato risoluto colla seguente ministeriale.

MINISTERIALE DE' 3. APRILE 1813.

( Dipartimento della giustizia ).

*L' articolo 166. del regolamento de' 20 maggio 1808 vuole che la prigione sia la custodia necessaria di tutti gli imputati di delitti capitali.*

*L' articolo 167. nell' accordare a' presentati spontaneamente la rivoca del mandato di arresto, eccettua espressamente il caso compreso nell'articolo 166; vale a dire che sempre ha luogo il principio generale che la prigione è la custodia necessaria degl' imputati di delitti capitali.*

*Or l' imputato sottoposto al mandato, cioè l' imputato che si trova in potere della giustizia, non può sottrarsi dalle disposizioni di questa regola generale, qualora nel progresso dell' istruzione il misfatto di cui egli trovasi imputato acquista il carattere di capitale: allora cessa il favore dell'articolo 167, ed il modo di custodia soffre anche esso un cangiamento. Non potendosi dunque risguardare la qualità del misfatto in quel medesimo aspetto in cui fu considerato allorchè il prevenuto venne ammesso al mandato, il procurator generale spedirà contro il medesimo il mandato di deposito, che dalla corte sarà convertito in mandato d' arresto.*

XII. Può essere ricevuto sotto mandato l'individuo contra il quale non è stato spedito verun mandato di arresto? La sentenza negativa ha per se la seguente circolare.

*CIRCOLARE DEL 1. OTTOBRE* 1817.

( Ministero di Grazia e Giustizia )

*L' individuo contro di cui il giudice raccoglie indagini per fatti de' quali egli possa essere imputabile, non vi è ragione perchè intervenga nell' istruzione, fino a che le pruove raccolte non abbiano dato luogo a spedizione di mandato per comparire, o per essere tradotto avanti il giudice. Fino a questo punto egli è estraneo alle operazioni della giustizia penale, non potendo essere considerato nello stato d' imputabilità prima di compiersi le condizioni che la legge richiede perchè sia lecito al magistrato di perseguitare i cittadini contra i quali esistono indizj di reità.*

*Quindi le gran corti criminali si asterranno dal ricevere la presentazione di quegl' individui contra i quali non si trova spedito mandato di arresto, di deposito, o di accompagnamento.*

XIII. Per gli arresti de' militari, *Vedi* le osservazioni all' art. 135.

## Articolo CLVI.

I Regj Proccuratori ed i Regj Proccuratori generali ne' casi, in cui le parti non abbiano reclamato, faran rapporto al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia de' mancamenti de' giudici per eccesso de' loro poteri, e de' delitti commessi nell' esercizio delle loro funzioni. Il nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, credendolo conveniente, rimetterà nel nostro real nome alla Corte Suprema di giustizia, per mezzo del suo Proccurator generale, il rapporto anzidetto, e gli atti che l' accompagnano. La Corte Suprema annullerà gli atti, se vi sarà luogo, ed in quanto a' Giudici, a' Tribunali, ed alle Gran Corti, contra

delle quali emergessero delle imputazioni, vi provvederà a norma della legge.

Osservazioni.

I. *Vedi* la legge de' 19. ottobre 1818 sulle gareutia de' pubblici funzionarj riportata nelle osservazioni all' art. 139.

## Articolo CLVII.

I Regj Proccuratori ed i Regj Proccuratori generali saranno incaricati di vegliare alla esecuzione de' giudicati: per quanto concerne i giudicati che interessano l' ordine pubblico, agiranno di officio: e per quanto agli altri che interessano i privati, agiranno sulla istanza delle parti. In tutti i casi ordineranno a chi occorre di prestarsi agli atti opportuni, e faranno somministra-

re il braccio forte allorchè sia necessario.

### Osservazioni.

I. Nelle materie penali gli agenti del pubblico ministero agiscono sempre di offizio per la esecuzione de' giudicati.

II. La istituzione del pubblico ministero, secondo i principj sviluppati nel discorso preliminare pag. 30 e seguenti, richiedeva che la esecuzione de' giudicati fosse affidata a questa magistratura. Incaricato il pubblico ministero della esecuzione delle leggi in generale, bisognava che venisse incaricato ancora della esecuzione de' giudicati, i quali non sono che l' applicazione delle leggi al fatto. D' altronde niun altro magistrato è provveduto di tanti mezzi quanti ne ha il pubblico ministero per far agire la forza necessaria verso questo importante oggetto.

III. Fu proposto il dubbio, se il pubblico ministero presso le gran corti criminali dovesse dar conto al collegio della esecuzione de' giudicati. La risoluzione di questo dubbio si trova nella seguente ministeriale.

MINISTERIALE DE' 12 MARZO 1814.

( Dipartimento della giustizia. )

*Il procuratore generale nel dare esecuzione alle decisioni della corte presso la quale esercita il suo ministero, poichè agisce nella qualità di agente del governo, non ha l'obbligo di dar conto alla stessa corte dell'adempimento di questo dovere della sua carica.*

*Ciò non ostante la corte per garentire l'esecuzione de' suoi giudicati, quando ha notizia che taluno di essi sia rimasto senza effetto, ha benissimo il dritto di interpellarne il procuratore generale, e giudicandolo opportuno, farne anche relazione a questo ministero per le disposizioni che converrà di adottare.*

## Articolo CLVIII.

Ne' comuni ove non risiede il Regio Proccuratore, le parti s'indirizzeranno al Giudice del circondario, il quale supplirà al Regio Proc-

curatore per l' esecuzione di ciò che dispone l' articolo precedente.

ARTICOLO CLIX.

I Regj Proccuratori, ed i Regj Proccuratori generali invigileranno ancora sulla osservanza della disciplina, e sulla regolarità del servizio de' Tribunali, delle Gran Corti, e della Corte Suprema di giustizia.

ARTICOLO CLX.

Essi non prenderanno parte, nè potranno essere presenti alle deliberazioni de' Tribunali e delle Gran Corti.

Questa disposizione non sarà applicabile al Regio Proccuratore Generale presso la Corte Suprema di giustizia.

OSSERVAZIONI.

I. Questa differenza, nasce dal perchè la corte suprema di giustizia giudica dell' interesse della legge indipendentemente da quello delle parti ( *art.* 113 ).

## ARTICOLO CLXI.

Permetteranno l'ammessione delle carte estere, e sulla di loro negativa, le parti potranno adire la Gran Corte o il Tribunale, presso il quale essi esercitano il loro ministero, perchè risolva inappellabilmente ciò che sarà di ragione.

OSSERVAZIONI.

I. Nacque il dubbio sul tempo in cui deve permettersi l' ammissione delle carte estere sottoposte alla formalità del registro e del bollo. La soluzione di questo dubbio è nella seguente circolare.

CIRCOLARE DE' 29 LUGLIO 1818.

( Ministero di Grazia e Giustizia )

*È surto il dubbio se la formalità del* regio recipiatur *da impartirsi sulle carte estere debba o no precedere quella del registro , e del bollo a cui le carte medesime possono andar soggette.*

*Il ministro delle finanze , cui ho fatto conoscere questo dubbio , è concorso nelle mie idee , e quindi di accordo si è stabilito.*

1. *La formalità del* regio recipiatur *sulle carte estere dovrà precedere la formalità del bollo e del registro che potrà aver luogo sulle medesime.*

2. *Gli agenti del ministero pubblico dopo di aver apposto il* recipiatur *su di una carta estera , la quale sia soggetta alla formalità del registro e bollo, dovranno passarla al regio giudice del circondario. Questi dovrà farla bollare e registrare a cura del di lui cancelliere , osservando le formalità prescritte dalle leggi e regolamenti sull' oggetto.*

3. *Qualora insorgesse qualche dubbio sul dettaglio in occasione dell' articolo precedente , i regj giudici di circondario dovranno mettersi di accordo co' direttori del registro e del bollo delle rispettive provincie.*

II. Le norme sulla interposizione del regio exequatur per le bolle, brevi ed altre spedizioni pontificie, sono fissate nel seguente decreto.

DECRETO DE' 6 APRILE 1818

Art. 1. *Le circolari*, *leggi*, *e decreti risguardanti la necesiità di ottenere il nostro permesso prima di ricorrere in Roma*, *conosciuto sotto il nome di* liceat scribere *sono rivocati*.

2. *Da oggi innanzi per la interposizione del nostro regio* exequatur *senz' aversi più ricorso a noi per la real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici*, *come finora si è praticato*, *basterà che le bolle*, *brevi*, *ed altre spedizioni della corte di Roma*, *per le quali è stato finora necessario il nostro regio* exequatur *vengano esibite al nostro supremo consiglio di cancelleria per la spedizione del detto regio* exequatur, *dirigendosi le dimande al nostro ministro cancelliere.*

3. *La sola prima camera dal detto nostro supremo consiglio provvederà sollecitamente*, *ed in preferenza di ogni altro affare*, *per la interposizione de' regj* exequatur.

4. *Non incontrando dubbio la suddetta camera interporrà in dorso della stessa domanda il regio* exequatur, *colle formole e clau-*

*sole ch' è stato sempre solito di apporsi. Incontrandosi dubbio, sia per memorie esibite dalle parti interessate, a' termini dell'articolo 18. della nostra legge de' 22. dicembre 1816, sia d' uffizio, la mentovata camera rimetterà sollecitamente a noi il suo avviso per la risoluzione.*

## Articolo CLXII.

La corrispondenza tra le Gran Corti, i Tribunali, e le altre autorità costituite avrà luogo esclusivamente per l' organo de' rispettivi Regj Proccuratori, e Regj Proccuratori generali.

### Osservazioni.

I. Fu proposto il dubbio se il presidente ed i giudici delle gran corti criminali possano corrispondere direttamente con altra autorità per la istruzione delle cause loro commesse. La risposta è contenuta nella seguente circolare.

CIRCOLARE DE' 24 GENNAJO 1818.

( Ministero di Grazia e Giustizia )

*Secondo il senso, e la parola dell' art. 162. della legge organica de' 19 maggio 1817, la corrispondenza per tutti gli affari della giustizia penale è propria del ministero pubblico in esclusione di ogni altro membro del collegio. La disposizione di questo articolo è tanto precisa che non lascia luogo ad alcun dubbio. Un diverso sistema introdurrebbe grave disordine nel servizio, e spesso inabiliterebbe il pubblico ministero alla vigilanza che deve portare sopra tutte le parti dell' amministrazione della giustizia penale. Ciò non ostante, siccome il presidente, ed i giudici devono interessarsi costantemente perchè gli affari siano disbrigati con celerità ed esattezza, e sono risponsabili di ogni ritardo che dipende dalla loro poca vigilanza; così dovranno al bisogno mettersi d' accordo col pubblico ministero: anzi adottando la condotta lodevole e propria di zelanti magistrati, formeranno essi stessi le lettere, che saran firmate e spedite dal ministero pubblico, la voce del quale riscuoterà maggior ubbidienza da' funzionarj inferiori. Potrà inoltre il pubblico ministero permettere che un giudice nella cau-*

*sa di cui e commissario dia a' giudici istruttori, o ai giudici di circondario qualche impulso pel disbrigo, e specialmente per la esecuzione delle ordinanze che si fanno dal solo commissario.*

II. Bisogna eccettuare dalla disposizione di questo articolo il presidente de' tribunali di commercio, al quale è attribuita la corrispondenza, non esistendo presso tali tribunali un agente permanente del pubblico ministero.

## Articolo CLXIII.

Tutte le funzioni del Ministrero pubblico di sopra indicate saranno specialmente e personalmente confidate ai nostri Regj Proccuratori e Regj Proccuratori generali. I Sostituti non parteciperanno all' esercizio di queste funzioni, che sotto la di loro direzione.

OSSERVAZIONI.

I. Le norme che stabiliscono l'ordine di servizio delle officine de' regj procuratori e de' sostituti, che fissano le attribuzioni ed i rapporti di questi funzionarj, e che regolano la distribuzione degli affari tra i medesimi, sono contenute nel regolamento e nella ministeriale che trascriviamo

*REGOLAMENTO DE' 10 AGOSTO 1812.*

*Pel servizio delle officine de' regj proccuratori che hanno uno o più sostituti, e per la definizione de' limiti, e de' rapporti delle due cariche.*

( Ministero della giustizia )

Art. 1. *Tutte le funzioni del ministero pubblico presso le corti, ed i tribunali sono specialmente e personalmente affidate a' procuratori generali e regi. Gli avvocati generali, ed i sostituti non prendono parte nell' esercizio di queste funzioni, che in forza di commessa speciale, e sotto la direzione de' procuratori generali, e regj rispettivi.*

Art. 2. *Nelle corti e ne' tribunali divisi in*

*più sezioni il procurator generale o regio porta la parola alle sezioni riunite, ed alle udienze solenni. La porta altresì alle udienze delle sezioni quando lo crede necessario.*

Art. 3. *Gli avvocati generali o sostituti possono essere addetti dal procurator generale o regio ad una sezione per tutti gli affari che vi si trattano: possono ricevere anche contemporaneamente la commessa di affari di altre sezioni: possono essere incaricati a portare la parola alle sezioni riunite, ed alle udienze solenni: possono in fine esser delegati a qualunque altra funzione del ministero pubblico.*

Art. 4. *Il procuratore generale o regio, anche nel caso che abbia addetto ad una camera un avvocato generale o sostituto, può riserbare a se quegli affari, che crede meritevoli di sua particolare attenzione.*

*Può del pari cangiare la destinazione che ha data agli avvocati generali o sostituti, ed adempiere personalmente le funzioni che avea lor delegato.*

*Ma non può indi ricommettere un' affare allo stesso avvocato generale o sostituto cui lo ha tolto, tranne il caso previsto nell' articolo* 13 *del presente regolamento.*

*Inoltre se gli avvocati generali o sostituti abbiano già presentato al collegio le loro re-*

*quisitorie o conclusioni, il procuratore generale o regio non potrà farvi che delle semplici osservazioni, dovendo l' affare esser deciso sulle requisizioni o conclusioni già presentate.*

Art. 5. *Nella delegazione, sia generale, sia particolare degli affari, non s' intende mai compresa nè la esecuzione delle sentenze o decisioni, nè la corrispondenza diretta colle altre autorità.*

*Per occuparsi di ciò gli avvocati generali o sostituti debbono riceverne una speciale delegazione.*

Art. 6. *La corrispondenza diretta col ministro della giustizia è esclusivamente del procuratore generale o regio, nè può esser mai delegata: possono bensì i procuratori generali o regi commettere ad uno o più avvocati generali o sostituti l' esame dell' affare che forma un oggetto di questa corrispondenza. Gli avvocati generali o sostituti passeranno a procuratori generali o regj i loro pareri motivati, e costoro saranno nell' obbligo di rimetterli originalmente al ministero della giustizia colle loro osservazioni.*

Art. 7. *Una o più volte al mese il procuratore generale o regio riunirà in sessione nell' officina gli avvocati generali o sostituti, per*

*trattare con essi di oggetti di competenza del pubblico ministero.*

Art. 8. *Posto un' affare in deliberazione in questa sessione vi prevarrà la pluralità de' suffragi, e secondo questa saranno portate le conclusioni all' udienza, o verrà regolato l' affare.*

*In caso di parità prevarrà il parere della parte, per la quale è il procuratore generale o regio.*

*Potrà anche il procuratore generale o regio, quando il suo parere non abbia prevaluto, servirsi del dritto di cui si fa parola negli articoli* 1 *e* 4 *del presente regolamento, e ritenendo per se l' affare, portar egli stesso la parola all' udienza, e conchiudervi secondo la sua opinione particolare.*

Art. 9. *Nelle cause importanti ed ardue gli avvocati generali o sostituti comunicheranno al procuratore generale o regio la norma su cui pensano di regolar l' affare, e le conclusioni che si propongono dar fuori. Questa comunicazione la faranno altresì tutte le volte che il procuratore generale o regio vorrà prendere conoscenza di un' affare.*

*Se il procurator generale o regio non è di accordo coll' avvocato generale o sostituto l' affare sarà da costui riferito in sessione*

*cogli altri avvocati generali o sostituti e discusso colle regole fissate coll' articolo precedente.*

Art. 10. *In caso di assenza o impedimento del procuratore generale o regio, in tutti gli atti del pubblico ministero farà le sue veci il primo avvocato generale o il sostituto più antico in ordine di nomina.*

Art. 11. *In caso di assenza o impedimento del procuratore generale o regio, egualmente che del primo avvocato generale o sostituto più antico, è chiamato a tali funzioni l' avvocato generale o sostituto, che il segue in ordine di nomina.*

Art. 12. *Ove mancassero anche gli avvocati generali o sostituti, farà le veci del procuratore generale o regio, il consigliere o giudice della corte o tribunale l' ultimo in ordine di nomina; purchè il ministro della giustizia non destini a tali funzioni un altro consigliere, o giudice della stessa corte o tribunale.*

Art. 13. *In caso d' impedimento o assenza degli avvocati generali o sostituti, il procuratore generale o regio può ricommettere l' affare ad esso delegato ad un' altrò avvocato generale o sostituto, perchè lo tratti o durante l' impedimento del suo collega, o fino al suo termine.*

Art. 14. *La vigilanza su i membri delle corti e dei tribunali, commessa a procuratori generali, e regj dagli articoli 70. 81. 82. 83. della legge organica del potere giudiziario de' 20 maggio 1808, s'intende esercitata da' procuratori generali delle corti superiori anche su i procuratori generali o regj delle corti, e de' tribunali inferiori, che ne dipendono.*

Art. 15. *L'uniformità delle massime tra tutti gli agenti del ministero pubblico sarà mantenuta per mezzo della mutua loro corrispondenza: di questa il procuratore generale superiore sarà tenuto volta per volta a dar conto al ministero della giustizia.*

CIRCOLARE DE' 26. AGOSTO 1812.

diretta ai procuratori regi presso quelle corti e tribunali cui sono attribuiti de' procuratori regi sostituti.

( Ministero di Giustizia )

*Dal contesto del regolamento de' 10 agosto 1812, rileverete i principj che lo hanno dettato.*

*L'unità delle attribuzioni della vostra carica mal soffrirebbe, che due uguali autorità la esercitassero. Di troppo dignità sono le funzioni di sostituto perchè costui resti in una cieca dipendenza, e serva agli ordini di un altro*

*Ma l' esecuzione di questo regolamento dev' esser fissata sopra un diverso e più grande principio ; quello cioè della scambievole fiducia tra gli ufficiali del pubblico ministero.*

*Senza di essa , senza un perfetto accordo tra voi ed il sostituto , e senza qualche vicendevole sacrifizio di amor proprio , ogni regolamento riuscir potrebbe di poca , o di niuna utilità ; e quindi il sostituto rimarrebbe paralizzato nelle sue operazioni , e voi gravato di un travaglio eccessivo.*

*Nel regolamento voi vedete enunciati i vostri dritti.*

*Oltre che la direzione primordiale di tutti gli affari è vostra , voi potete prender conto , e richiamare a voi un affare qualunque già delegato ad uno de' vostri sostituti ; ma di questo dritto è bene che usiate con quella prudenza che vi distingue , e quando il bene del servizio lo richiegga : e giova qui di farvi osservar benanche in qual modo dovete usar della facoltà accordatavi dall' ultima parte dell' art. 4. del regolamento. Le vostre osservazioni sulle requisitorie o conclusioni già presentate da' vostri sostituti al collegio , non debbono esser mai nè scritte nè pubbliche , e debbono esser dirette , non al collegio, ma al sostituto che ha preso parte nell' affare.*

*Quanto alla distribuzione degli affari voi*

*ben vedete, che se sarebbe indiscreto l'addossar tutto ai sostituti, mal proprio sarebbe al contrario il commetterne loro pochi, ed i più tenui.*

*Sarebbe utile specialmente nelle corti criminali, che a' sostituti si dessero degl' incarichi generali. L' esecuzione ( p. e. ) de' mandati di arresto e la persecuzione degli assenti; la vigilanza per lo disbrigo de' carcerati; quella per la trasmessione de' processi la più pronta e la più vicina a commessi reati; tal altra vigilanza infine che vi è imposta dalle leggi, e delle mie circolari.*

*Parmi, signore, di avervi enunciato con una sufficiente precisione i principj, su i quali gli agenti del pubblico ministero presso uno stesso tribunale debbono ripartirsi il lavoro. Ogni altra analisi sull' oggetto medesimo sarebbe superflua; e d'altronde si è già abbastanza provveduto al perfetto accordo colla scelta vostra, e de' vostri sostituti.*

II. Il regolamento che segue ordina di stabilirsi nelle officine degli agenti del pubblico ministero un determinato numero di giovani, applicati allo studio della giurisprudenza. Questa istituzione mentre provvede di collaboratori gli agenti del pubblico ministero, serve di scuola pratica a' giovani; le nozioni teore-

tiche de' quali si sviluppano coll' applicazione a' casi particolari.

RECOLAMENTO DE' 10 AGOSTO 1812

*Sull' alunnato di giurisprudenza.*

( Ministero di giustizia )

Art. 1. *Il ministero pubblico di ciascuna corte o tribunale avrà presso di se e sotto la sua direzione un numero di giovani i quali prenderanno il nome di* alunni di *giurisprudenza.*

2. *Essi saranno nominati dal ministro della giustizia, che ne fisserà il numero in ogni officina di regio procuratore*

3. *Dovranno aver compiuti gli anni venti, e non oltrepassare i trenta.*

4. *Travegheranno nell' interno dell' officina senza poter giammai mostrarsi con carattere pubblico nelle udienze e nelle funzioni solenni.*

5. *Esamineranno gli atti ed i processi degli affari pendenti.*

6. *Susciteranno gli articoli legali, e li sosterranno e dilucideranno per iscritto.*

7. *Formeranno i progetti delle conclusioni e requisizioni del ministero pubblico, e pre-*

*parranno qualunque altro lavoro che venisse loro delegato.*

8. *Una volta al mese saranno ammessi ed esercitati ad aringare alla presenza degli ufficiali del pubblico ministero, sopra quelle parti di giurisprudenza che meritano di essere rischiarate.*

9. *Alla fine di ogni semestre, ne' comuni ove risiedono più tribunali, tutti gli alunni si riuniranno nell' officina del procuratore generale di maggior dignità, ed ivi alla presenza degli uffiziali del ministero pubblico presso tutti i tribunali, saranno esercitati nel modo stabilito nell' articolo precedente. In tale occasione dovranno rispondere ai quesiti che loro verran fatti sulla materia intorno a cui hanno intrapreso ad aringare.*

*Del risultato se ne stenderà processo verbale che si rimetterà al ministro della giustizia, sottoscritto da tutti gli uffiziali del ministero pubblico intervenuti al congresso.*

10. *Potranno intervenire nella consulta del ministero pubblico, ma senz' aver voce deliberativa.*

11. *Potranno esser distribuiti in sezioni secondo la diversità delle materie: ma nessuno di essi potrà rimanere in una stessa sezione per più di un anno.*

12. *Presteranno giuramento di serbare il segreto, e di occuparsi con tutta lealtà del travaglio di cui saranno incaricati.*

13. *Serviranno gratuitamente: ma dopo il servizio non interrotto e lodevolmente prestato per due anni, potranno ascendere alla magistratura collegiale.*

Il trascritto regolamento è stato accompagnato della seguente circolare.

CIRCOLARE DE' 26 AGOSTO 1812.

( Ministero di giustizia )

*A due oggetti tendono le disposizioni del regolamento de' 10 agosto corrente sull' alunnato.*

1. *A concorrere alla perfetta istituzione de' giovani nelle scienze del dritto e nel modo di applicarle, onde formare allievi per la magistratura.*

2. *Ad alleviare il lavoro del pubblico ministero, mettendo sotto la sua direzione giovani istituiti, educati, ed infervorati al travaglio dalla speranza di una promozione.*

*Ecco la necessità di non dar luogo a' privati rapporti nella proposta degli alunni. Resterebbe deluso il governo ed il pubblico, e voi ne risentireste particolarmente*

*il danno, se chiamaste nella vostra officina non utili colloboratori, ma persone che vi renderebbero il travaglio più difficile ed imbarazzante.*

*Io attendo dunque, signori, che gli alunni i quali mi saranno da voi proposti possano far onore al vostro discernimento. Siate nell' intelligenza, che io porterò un' attenzione particolare su questi giovani, e li avrò in mira per la magistratura collegiale.*

## ARTICOLO CLXIV.

I Regj Proccuratori presso i Tribunali civili ed i Regj Proccuratori generali presso le Gran Corti criminali veglieranno sulla condotta de' Giudici di circondario. Nell' ultimo mese del triennio di ciascun Giudice di circondario, il Regio Proccuratore presso il Tribunale civile, avvertirà con una circolare gl' individui del circondario, di rimettergli le notizie delle trasgressioni in

officio de' Giudici di circondario, per inviarle al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

### Articolo CLXV.

I Regj Proccuratori generali presso le Gran Corti civili veglieranno sulla condotta de' Giudici de' Tribunali civili e di commercio, compresi nella giurisdizione delle rispettive Gran Corti, e saran tenuti di riferire alla Corte Suprema di giustizia tutto ciò che scopriranno contrario all' onore, ed al bene della giustizia.

### Articolo CLXVI.

Il Regio Proccuratore Generale presso la Corte Suprema di giustizia invigilerà sulla condotta de'

Giudici delle Gran Corti criminali, e civili, e degli abusi, che mai scoprisse, farà rapporto al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

### Osservazioni

I. Il ministro di grazia e giustizia oltre di questi rapporti, si procura direttamente i mezzi di conoscere l' andamento generale della giustizia, il particolare di ciascun collegio, e l' individuale di ciascun magistrato per mezzo degli stati. Gli stati per la giustizia penale, che più direttamente interessa il buon ordine e la tranquillità pubblica, e che esige perciò una più speciale vigilanza, sono fissate dalla seguente circolare.

### *CIRCOLARE DE'* 3 *DICEMBRE* 1818.

( Ministero di Grazia e Giustizia )

*La legge organica de' 29 maggio 1817 avendo portato qualche cangiamento nel sistema*

*penale, ha fatto sentire la necessità di coordinare alle nuove istituzioni i mezzi di vigilanza che si trovano precedentemente stabiliti. Gli stati dunque ch' erano in vigore prima della suddetta legge rimangono aboliti.*

*Nel creare i nuovi mezzi di vigilanza per sostituirli a precedenti ho avuto principalmente in mira di provvedermi di tutti gli elementi valevoli a far conoscere le operazioni di ciascun magistrato nell' amministrazione della giustizia penale; ed ho nel tempo stesso procurato che gli stati i quali mi somministano questi elementi, non apportino a' magistrati un grave lavoro, anzi sieno di facilissima esecuzione. Con queste vedute sono formati gli stati, che le signorie loro troveranno annessi alla presente circolare. In ciascuno stato si leggono le note le quali comprendono tutte le dilucidazioni ch' elleno potranno desiderare per l' esatta formazione di essi: non mi resta dunque che a dar loro poche altre norme generali su questi nuovi stati. Per facilitarne la intelligenza farò di ciascuno particolar menzione.*

---

*La vigilanza del ministero dovendosi estendere su tutte le parti del potere punitivo, ho*

*diviso gli stati secondo le giurisdizioni nelle quali esso trovasi ripartito.*

1. *Giustizia di Semplice Polizia:*
2. *Giustizia Correzionale:*
3. *Giustizia Criminale.*

## GIUSTIZIA DI SEMPLICE POLIZIA

*La Giustizia di semplice polizia essendo attribuita a' giudici di circondario, questi funzionarj dovranno in ogni mese far conoscere il numero de' giudizj ai quali dà luogo questo genere di reati. Il modello dello* Stato mensile numerico delle cause, e degl' imputati di contravvenzione, *destinato a trasmettere tali notizie, indica con chiarezza quali dati debbano i giudici di circondario somministrare alla mia vigilanza, onde assicurarmi che questo primo passo nella carriera de' reati non rimanga impunito.*

*Questo stato dovrà esser rimesso in doppio originale al regio procurator generale della provincia, il quale degli stati de' diversi circondarj far dovrà un volume, disponendoli per distretto, e lo inviera al ministero colle sue osservazioni, ritenendo per se uno degli esemplari.*

## GIUSTIZIA CORREZIONALE

*La giustizia correzionale è parimente attribuita a' giudici di circondario. Essa è più importante e per la natura de' fatti compresi nella sua sfera, e per le conseguenze che dal rallentamento di persecuzione potrebbero derivare. Quindi si rende indispensabile l' invio de' seguenti stati*

1. Stato generale mensile numerico delle Cause e degl' Imputati correzionali.

*Ho escluso da questo stato le cause per le quali l' azione della legge è sospesa per mancanza d' istanza della parte privata, perchè inutilmente figurerebbero nel quadro delle operazioni del giudice. La formazione di questo stato mensile che è perfettamente simile a quello delle contravvenzioni, è tanto semplice che non richiede alcuno sviluppo. Questo stato dovrà essere anche rimesso in doppio originale al regio procurator generale della provincia, il quale lo invierà al ministero nel modo stesso che si è detto per lo stato delle contravvenzioni.*

2. Stato mensile numerico de' Dibbattimenti correzionali.

*Le notizie comprese in questo stato facendomi conoscere non solo la distanza che separa l' epoca del fatto dalla epoca del giudizio, ma eziandio la regolarità de' giudizj, mi somministreranno dati certi sulla istruzione e sulla attività de' giudici di circondario per questo importante ramo della giustizia penale. Per l' invio di questo stato si osserverà ciò che si è ordinato per lo stato precedente.*

3. Stato trimestrale numerico de' Mandati di arresto contra i condannati correzionali.

*Per maggiormente agevolarne la formazione, ho creduto opportuno di chiedere la sola notizia di que' mandati che risguardano i condannati definitivamente. Poichè ne' giudizj correzionali il giudice pronunzia, ed i suoi giudizj producono il loro pieno effetto, anche quando l' imputato è assente, sarebbe stato superfluo ingombrar lo stato colle notizie di que' mandati che precedono la condanna. Questo stato sarà trimestrale, e dovrà esser formato da' giudici di circondario in doppio originale: sarà spedito al procurator generale, il quale riterrà un esemplare per se, e rimetterà l' altro al ministero.*

4. Stato semestrale numerico de' Delitti.

*L' esattezza delle indicazioni che in questo stato si contengono, si otterrà facilmente ove i giudici non trascurino di far notare sul registro generale delle cause gli avvenimenti criminosi a misura che a loro ne perviene la notizia. I procuratori generali riterranno presso di se gli stati de' diversi circondarj, e formeranno uno stato generale de' delitti avvenuti nella provincia nel corso del semestre, disponendo le notizie per distretto. Amo che i procuratori generali accompagnino l' invio di questo stato al ministero colle loro osservazioni, tanto sullê cagioni particolari che in ciascuna provincia più potentemente concorrono colle cagioni generali per moltiplicare le diverse specie de' delitti, quanto sulla efficacia de' mezzi repressivi, e sugli ostacoli che ne indeboliscono l' azione, come ancora su tutto ciò ch' essi crederanno utile di portare alla mia conoscenza.*

## GIUSTIZIA CRIMINALE.

*La giustizia criminale è attribuita alle gran corti criminali. Come per l' esercizio di questo potere le gran corti criminali tengono nella loro dipendenza i giudici istruttori ed i*

*giudici di circondario, così le notizie sull' andamento di questa giurisdizione debbono estendersi sulle operazioni del collegio, e su quelle di questi funzionarj subordinati. Da ciò nasce la necessità di formare i seguenti stati.*

1. Stato mensile numerico de' Dibattimenti.

*Questo stato mostra non solo il numero de' dibattimenti, ma il loro risultato ancora. La frequenza delle liberazioni dopo il dibattimento ispira al popolo diffidenza per la giustizia penale; essendo una pruova che o con troppa leggerezza i cittadini sono tradotti al pubblico giudizio colla divisa di rei, o che la legge non è una sufficiente garentia contra gli attentati de' malfattori.*

*Raccomando l' esattezza di tutti le indicazioni richieste nelle colonne di questo stato. Nella seconda colonna sono compresi i numeri de' dibattimenti relativi alle cause di ciascun commissario. Questi numeri dovranno esser continuati in modo che senza passare da un commissario all'altro, mostrino senza interruzione tutti i dibattimenti delle cause di ciascun commissario. Le notizie che questo stato contiene, mi faranno conoscere il risultato del travaglio delle gran corti per lo scovrimento de' rei, il loro sistema nell' applicazione delle*

*leggi penali, e se mai esiste frequente divergenza di opinione tra gli individui della gran corte, o tra questa e il pubblico ministero.*

*Se mai si facesse alcun dibattimento in cause correzionali in grado di appello, dovrà esser ancora riportato in questo stato. La colonna destinata a contenere la definizione del reato, indicherà che si tratta il delitto in grado di appello. Non vi saranno però comprese le cause correzionali decise senza l'udizione de' testimonj in pubblica discussione.*

2. Stato bimestrale generale numerico delle Cause, e degl' Imputati.

*Sebbene questo stato comprenda il complesso di tutti gli affari criminali, pure non è imbarazzante, purchè la prima volta si faccia con esattezza: allora gli stati successivi saranno della più facile esecuzione. In fine dello stato si trova la collettiva degl' imputati che corrispondono alle cause in esso riportate. Ho separato le notizie degli individui da quelle delle cause, perchè la difficoltà consiste appunto nel presentarle simultaneamente.*

*In questo stato vi sono le colonne destinate a contenere il numero degli imputati pe' quali si è pronunciato decisione di libertà, di non procedimento, e di conservazione di*

*atti in archivio fino alla sopravvenienza di nuovi lumi. Nella colonna degli imputati presenti liberati si noteranno tutti i detenuti escarcerati, e messi fuori del giudizio con libertà provvisoria o assoluta, prima o dopo del dibattimento. Non essendo però sufficienti le notizie numeriche per mostrarmi la regolarità delle decisioni di non precedimento, di conservazione di atti in archivio, e di libertà provvisoria, io esigo che per l' avvenire appena che saranno redatte, me ne sieno trasmesse le copie legali. Queste decisioni non dovranno ridursi ad una semplice formola: esse devono esser precedute da una requistoria ragionata del pubblico ministero. Allorchè questi domanda alla corte la libertà provvisoria di un imputato presente che non crede dover tradurre a dibattimento, allorchè domanda la conservazione degli atti in archivio, o perchè non trova pruove bastanti per ispedirsi un mandato di arresto contra l' imputato, o perchè l' autore del reato è ancora ignoto, deve in tutti i tre casi analizzare nelle sua requisitoria le pruove raccolte, mostrarne l' insufficienza, l' inutilità degli sforzi fatti per aumentarle, e la mancanza di altre tracce a seguirsi. Quando poi richiede alla corte di non procedersi, dee mostrar la non criminosità dell'azione, o l' estinzione del reato.*

*La corte dev' egualmente ragionare la sua decisione. Quest'obbligo diviene anche più indispensabile se la corte contra la requisitoria del pubblico ministero adotta una delle indicate tre formole.*

*Io leggerò attentamente le copie di queste decisioni, e chiamerò anche i processi allorchè la lettura delle medesime farà sorgere il bisogno di migliore esame.*

3. Stato bimestrale nominativo de' Detenuti.

*E la giustizia e l' umanità comandano una maggiore attività e quindi una maggiore vigilanza pel disbrigo di questa classe di delinquenti. Per queste ragioni non ho potuto contentarmi in questo stato di sole notizie numeriche. È importante che io conosca i nomi di tutti, e sappia le fasi del procedimento di ciascuno. Questi dettagli oltre il vantaggio individuale de' detenuti, sono produttivi di un vantaggio generale, palesandomi gli errori di sistema, che talvolta fan deviare il magistrato dalle vere norme del precedimento penale.*

*La formazione di questo stato per bimestre niente innova sulla visita de' detenuti, che deve esser fatta in ogni mese nelle prigioni centrali e locali, secondo le disposizioni vigen-*

*ti. I risultati di questa misura risguardano le cure de' detenuti, i viveri che ad essi vengono somministrati, ed il materiale delle prigioni. Ciò che risguarda le cause, i motivi del ritardo e le disposizioni date pel disbrigo sarà compreso in un verbale. Un altro verbale separato sarà fatto sullo stato delle prigioni, su' viveri che vengono somministrati a' detenuti sulle doglianze che possono essi formare contra i fornitori, e i custodi.*

4. Stato bimestrale sommario de' Giudizj per misfatto divenuti definitivi.

*Questo stato non esige alcun lavoro: esso è una delle copie in istampa destinate ad esser distribuite ne' comuni delle rispettive provincie per render note le condanne definitive de' rei di misfatto.*

5. Stato trimestrale delle Istruzioni pendenti per misfatto, le quali sono a carico de' giudici di circondario.

6. Stato trimestrale delle Istruzioni pendentl per misfatto, le quali sono a carico de' giudici istruttori.

*Il dovere delle istruzioni de' processi pog-*

*gia principalmente per la esecuzione, su' giudici istruttori, e su' giudici di circondario. Quindi questo stato è doppio: uno risguarda le istruzioni a carico de' giudici istruttori, e l' altro quelle a carico de' giudici di circondario. I giudici di circondario formeranno lo stato che loro è assegnato in triplice spedizione: un esemplare lo invieranno al giudice istruttore, e due al proccurator generale, il quale riterrà uno per se, e l' altro lo invierà al ministero.*

*I giudici istruttori formeranno lo stato in doppio originale, e lo spediranno al proccurator generale, il quale prontamente invierà un esemplare al ministero.*

7. Stato trimestrale numerico de'mandati di arresto.

*Il modello con chiarezza indica le notizie che in esso debbono riportarsi, onde sapersi con precisione il numero de' rei assenti, e l' attività della forza destinata ad arrestarli.*

*E' utile oltre a ciò che i proccuratori generali dirigano a' comandanti della forza nelle provincie i mandati che rimangono ineseguiti per più tempo rinnovandone le premure per l' esecuzione. Seguiranno intanto i proccuratori generali a trasmettermi que' mandati par-*

*ticolari pe' quali crederanno necessarj i miei uffizj, purchè si tratti di militari, o di persone prepotenti, o di altre che hanno de' rapporti colla forza incaricata del loro arresto. Nell' inviarmi lo stato numerico de' mandati di arresto secondo il nuovo modello, i proccuratori generali mi comunicheranno ancora le loro osservazioni sulle cagioni che producono l' inesecuzione di questi mandati, e sulla condotta della forza pubblica.*

8. Stato semestrale numerico de' Misfatti,

*I proccuratori generali lo accompagneranno colle loro osservazioni, come è prescritto per lo stato de' delitti.*

9. Stato numerico delle principali operazioni del Pubblico Ministero.

*Questo stato mi farà conoscere ad un colpo di occhio il travaglio del pubblico ministero presso ciascuna gran corte, separatamente da quello de' giudici. Le indicazioni che mancano in questo, le ricaverò dagli altri stati, e specialmente da quello de' dibattimenti e da quello de' detenuti. Presso la gran corte ove per impedimento o assenza degli agenti ordinarj del pubblico ministero sarà*

*questo supplito da qualche giudice, il nome di costui sarà segnato nella prima colonna dello stato per quel tempo che ne avrà esercitato le funzioni.*

Riepilogo di tutti gli stati delle tre giurisdizioni, classificati in rapporto a' varj funzionarj da' quali debbono essere formati.

*STATI A CARICO DE' GIUDICI DI CIRCONDARIO.*

1. *Stato mensile numerico delle cause e degli imputati di contravvenzione.*
2. *Stato mensile numerico delle cause e degl' imputati di delitto.*
3. *Stato mensile numerico de' dibattimenti correzionali.*
4. *Stato mensile numerico de' mandati di arresto per delitti.*
5. *Stato semestrale numerico de' delitti.*
6. *Stato trimestrale numerico delle istruzioni criminali pendenti.*

*STATO A CARICO DE' GIUDICI ISTRUTTORI.*

1. *Stato trimestrale numerico delle istruzioni criminali pendenti.*

STATI A CARICO DE' PROCCURATORI GENERALI CRIMINALI.

1. *Stato mensile numerico de' dibattimenti.*

2. *Stato bimestrale generale numerico delle cause e degl' imputati.*

3. *Stato bimestrale nominativo de' detenuti.*

4. *Stato bimestrale sommario de' giudizj per misfatto divenuti definitivi.*

5. *Stato trimestrale numerico de' mandati di arresto.*

6. *Stato semestrale numerico de' misfatti.*

7. *Stato mensile numerico delle principali operazioni del pubblico ministero.*

*L' obbligo della formazione di tutti gli stati disposti colla presente circolare, comincerà ad aver luogo in gennajo dell' anno prossimo. Maturato il periodo di tempo compreso in ciascuno stato, dovrà esser questo formato nella prima decade che immediatamente succede.*

*Quegli stati che sono a carico de' proccuratori generali, mi devono essere inviati nella stessa epoca della loro formazione. L' invio poi degli stati, che i proccuratori generali debbono attendere da' giudici istruttori, e da' giudici di circondario, mi sarà fatto nel corso di quindici giorni, che sono sufficienti per*

*raccogliersi. Se in questo intervallo qualche giudice istruttore, o qualche giudice di circondario trascura di rimettere il suo stato, non perciò i proccuratori generali differiranno d' inviarmi gli altri stati raccolti, facendomi però conoscere il funzionario negligente. Sarà utile che ogni funzionario incaricato della formazione di uno di questi stati, ne ritenga una copia per se. La formazione e l' esame del quadro delle proprie operazioni, obbligando ogni funzionario a rivolgere la sua attenzione sulle sue operazioni, gli serve di mezzo per assicurarsi dell' adempimento de' proprj doveri. Gli stati poi de' quali ho disposto che rimanga copia presso i giudici istruttori, e presso i proccuratori generali, serviranno di mezzo per esercitar la loro particolare vigilanza sopra i funzionarj inferiori.*

---

*Raccomando l' esattezza nella formazione degli stati e il loro invio all' epoche fissate. Io avrò cura di farmi dar conto di que' funzionarj che si mostreranno diligenti nell' adempimento di questo dovere.*

*Sappiano intanto le signorie loro, e facciano sapere a tutti i funzionarj incaricati dell'*

*amministrazione della giustizia, che avendo io rivolto la mia particolare attenzione ad assicurarmi qual sia la condotta di ciascuno nell'esercizio della carica, per istruzione, per attività, per fermezza, oltre gli elementi che mi saranno somministrati da questi stati per giudicarne, ho formato il progetto di spedire nelle diverse provincie funzionarj superiori onde veggano da vicino, e m' istruiscano delle qualità d' ogni impiegato nell' ordine giudiziario.*

# MODELLI

DEGLI

# STATI

SULLA

# GIUSTIZIA PENALE.

*Numero* 1.

*Provincia di*

*Circondario di*

# GIUSTIZIA

*Stato generale numerico delle*
*pel mese*

| NUMERO DELLE CAUSE | | | |
|---|---|---|---|
| Pendenti. (a) | Disbrigate (b) | | Rimangono a disbrigarsi. |
| | con dibattimento | senza dibattimento | |
| 12 | 6 | 5 | 1 |

(a) Si noteranno in questa colonna le sole cause, per le quali si deve procedere di uffizio, ò ad istanza della parte privata; e vi saranno comprese tanto quelle rimaste a disbrigare de' mesi precedenti, quanto le sopravvenute in tutto il corso del mese, cui lo stato si riferisce. Se tra le cause pendenti prima del mese vene fossero alcune più antiche del bimestre precedente, il numero di tali cause deve anche segnarsi a parte nella colonna delle osservazioni coi motivi del ritardo.

(b) Si noteranno tra le cause disbrigate tutte quelle, per le quali non rimane altro a farsi dal giudice del circondario, come sono le cause decise definitivamente, quantunque vi sia appello, le cause rimesse ad altre autorità, quelle per le quali è ordinata la conservazione degli atti in archivio attesa la mancanza della pruova necessaria a portarle in dibattimento, le cause nelle quali la parte privata ha rinunciato alla istanza che prima aveva fatto per la punizione dell'offensore, e quelle a carico degl' imputati morti.

*cause, e degl'imputati di contravvenzioni di . . . anno . . .*

| NUMERO DEGL'IMPUTATI | | | | Osservazioni. |
|---|---|---|---|---|
| Da esitarsi. (c) | Esitati | | Rimangono ad esitarsi (f). | |
| | con dibatmento (d). | in altro modo (e). | | |
| 16 | 8 | 6 | 2 | |

(c) Gl' imputati compresi in questa colonna sono quelli appartenenti alle cause segnate nella prima colonna dello stato.

(d) (e) (f) Gl' imputati compresi in queste colonne sono quelli appartenenti alle cause segnate nelle colonne 2. 3. e 4. dello stato.

*Numero* 1.

*Provincia di*

*Circondario di*

# GIUSTIZIA

*Stato generale numerico delle*
*pel mese*

| NUMERO DELLE CAUSE | | | |
|---|---|---|---|
| Pendenti. (a) | Disbrigate (b) | | Rimangono a disbrigarsi. |
| | con dibattimento | senza dibattimento | |
| 20 | 14 | 1 | 5 |

(a) Si noteranno in questo stato le sole cause per le quali si deve procedere di ufficio, o ad istanza della parte privata, e vi saranno comprese tanto quelle dei mesi precedenti rimaste a disbrigare, quanto le sopravvenute in tutto il corso del mese, cui lo stato si riferisce. Se tra le cause pendenti prima del mese ve ne fossero alcune più antiche del bimestre precedente, deve anche segnarsene a parte il numero nella colonna delle osservazioni con i motivi del ritardo.

(b) Si noteranno tra le cause disbrigate tutte quelle per le quali non rimane altro a farsi per parte del giudice del circondario; come sono le cause decise definitivamente, quantunque vi sia appello, le cause rimesse ad altre autorità, quelle per le quali è ordinata la conservazione degli atti in archivio, attesa la mancanza della pruova necessaria a portarle in dibattimento, le cause nelle quali la parte privata ha rinunciato alla istanza, che prima aveva fatto per la punizione dell'offensore, e quelle a carico degl'imputati morti.

# CORREZIONALE.

*cause, e degl' imputati correzionali di . . . anno . . .*

| NUMERO DEGL' IMPUTATI | | | | *Osservazioni.* |
|---|---|---|---|---|
| Da esitarsi. (c) | Esitati | | Rimangono ad esitarsi (f). | |
| | con dibattimento (d) | in altro modo (e). | | |
| 28 | 16 | 3 | 9 | |

(c) Gl' imputati compresi in questa colonna sono quelli appartenenti alle cause segnate nella prima colonna dello stato.

(d) (e) (f) Gl' imputati compresi in queste colonne sono quelli appartenenti alle cause segnate nelle colonne 2. 3. e 4. dello stato.

*Numero 2.*

# GIUSTIZIA CORREZIONALE.

*Provincia di*

*Circondario di*

*Stato de' dibattimenti eseguiti per delitti nel corso del mese di . . . anno . . .*

| Numero d' ordine de' dibattimenti. | Numero de' testimonj intesi in ciascun dibattimento. | Numero degl'imputati tradotti in ciascun dibattimento. | Conclusioni del Pubblico Ministero per ciascun imputato (a). | Sentenza del Giudice del circondario (b). | *Osservazioni.* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

(a) Questa colonna dovrà contenere la definizione, l' epoca del delitto, la domanda del ministero pubblico sul destino dell' imputato, e gli articoli di legge all' appoggio.

(b) Si noteranno in questa colonna la definizione che darà il giudice del circondario al delitto, il risultato della sentenza, e gli articoli del la legge applicata.

## COLLETTIVA

De' detenuti correzionali che trovansi nelle prigioni all' ultimo giorno del mese, cui lo stato si riferisce. } Per giudizio - - - 10
Per pena - - - - - 15

Totale - - - - - 25

*Numero* 3.
*Provincia di*
*Circondario di*
*Trimestre del*

# GIUSTIZIA CORREZIONALE.

*Stato trimestrale numerico de' mandati di arresto contra i condannati correzionali, i cui giudizj sono divenuti esecutivi.*

| NUMERO de' Mandati di Arresto (a) | | | Numero de' Mandati eseguiti nel trimestre. | Annullati per morte, per presentazione o per altra ragione. | Restano ad eseguirsi | *Osservazioni.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimasti inseguiti al primo del trimestre. | Spediti nel corso del trimestre. | Totale. | | | | |
| 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | |

(a) Il numero de' mandati di arresto deve corrispondere al numero degl' individui, contra i quali sono stati spediti.

N. 4. *Stato numerico de' delitti commessi nel corso del... semestre dell'anno nella Provincia d . . . .*

| Circondarj. | Delitti contro la sicurezza esterna e interna dello Stato. | Delitti contro l'esercizio de' diritti civici. | Delitti commessi da' pubblici Funzionarj nell' esercizio delle loro funzioni. | Delitti in materia di falsificazione di moneta. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

*Continuano le altre colonne, le quali contengono le seguenti indicazioni :*

6. Sottrazioni commesse da' pubblici depositarj.
7. Frodi in materia di leva.
8. Contrabbandi.
9. Falsità ne' passaporti, ne'fogli d'itinerario, ne'certificati.
10. Violazioni de' regolamenti sul commercio, sulle arti e manifatture e sulla stampa.
11. Evasioni de' detenuti.
12. Ricettamento de' rei.
13. Violazioni delle leggi sulle sepolture.
14. Resistenza, disobbedienza ed altri mancamenti contro all'autorità pubblica.
15. Vagabondità e mendicità.
16. Associazioni e riunioni illecite.
17. Fabbrica ed asportazione di armi vietate.
18. Ferite e percosse.
19. Minacce.
20. Attentati contro i costumi.
21. Arresti illegali, e sequestri di persone.
22. Delitti contro i fanciulli e minori.
23. Calunnie, ingiurie, e rivelamento de' segreti.
24. Furti.
25. Distruzioni, deteriorazioni e danni
26. Fallimenti, scroccherie ed altre frodi.
27. Totale de' delitti di ciascun circondario.

*Numero* 1.

# GIUSTIZIA CRIMINALE.

*Provincia di* *Stato de' dibattimenti fatti nel corso del mese di . . . anno . . .*

| Nome de' Commissarj. | Numero d'ordine de' dibattimenti. | Numero de' testimonj intesi in ciascun dibattimento. | Numero degli accusati tradotti a ciascun dibattimento. | Reato secondo la definizione data nell'atto di accusa. | Conclusioni del Pubblico Ministero | | Decisione della Gran Corte. (b) | Numero de' voti. | | Numero degli atti di accusa. | Osservazioni. (c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nome di chi ha esrcitat le funzioni del pub. ministero | Tenore delle conclusi ni per ciascuno accusato. (a) | | Uniformi alla decisione. | Dissensienti. | | |

(a) Qui s'indicherà non solo la pena chiesta, ma ancora la definizione data al reato.
(b) Si segua la norma contenuta nella nota (a).
(c) In questo luogo si potranno indicare i punti, su i quali i giudici dissensienti si sono allontanati dal parere della gran corte.

*Num.* 2. **GIUSTIZIA**

*Provincia di*

*Bimestre dell'anno* *Stato generale numerico delle*

| NOMI de' Commissarj. | CAUSE PENDENTI. | |
|---|---|---|
| | Epoca della sopravvenienza | Numero delle cause. |
| N.N. Presidente. | Rimaste pendenti al 1 del bimestre - - - - - | 13 |
| | Sopravvenute nel bim. (a). | 5 |
| | Totale - - - | 18 |
| N.N. Giudice. | Rimaste pendenti al 1 del bimestre - - - - - | 20 |
| | Sopravvenute nel bimestre. | 10 |
| | Totale - - - | 30 |
| Non commesse. | - - - - - - - - - - | » |
| | | Numero delle cause. |
| Collettiva. | Rimaste pendenti al 1 del bimestre - - - - - | 33 |
| | Sopravvenute nel bimestre. | 15 |
| | Totale - - - | 48 |

(a) Il numero delle cause sopravvenute nel corso del bimestre comprenderà non solo le cause nuove, ma ancora le altre portate in esito negli stati precedenti, e messe in movimento nel bimestre, cui lo stato si riferisce.

## CRIMINALE.

*cause criminali pel . . . bimestre dell' anno . . .*

| Numero delle cause disbrigate nel corso del bimestre (b) | | | Rimangono a disbrigarsi. | Osservazioni. |
|---|---|---|---|---|
| con dibattimento. | senza dibattimento. | Totale. | | |
| 6 | 1 | 7 | 6 | |
| 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 9 | 2 | 11 | 7 | |
| 10 | 8 | 18 | 2 | |
| 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 12 | 9 | 21 | 9 | |
| » | » | » | » | |
| Disbrigate con dibattimento | Disbrigate senza dibattimento. | Totale. | Rimangono a disbrigarsi. | |
| 16 | 9 | 25 | 8 | |
| 5 | 2 | 7 | 8 | |
| 21 | 11 | 32 | 16 | |

(b) Nella classe delle cause disbrigate saranno comprese quelle per le quali alla gran corte non rimane altro a fare ; come sono le cause decise diffinitivamente , le cause rimesse ad altre autorità , quelle per le quali si è ordinata la conservazione degli atti in archivio , attesa la mancanza della pruova necessaria onde portarle a dibattimento ; le cause a carico de' prevenuti morti , le cause , la cui istruzione è completa , e per deciderle si attende l' arresto de' prevenuti . Una causa a carico di più imputati , disbrigata per alcuni di essi solamemente , dovrà continuare a figurare nello stato per gli altri imputati da esitarsi , e di ciò si farà menzione nella colonna delle osservazioni.

## GIUSTIZIA

*Collettiva degl' imputati criminali corrispon-*

| Numero degl' imputati da esitarsi. | | | | NUMERO DEGL' IMPUTATI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Presenti. | | | | Assenti. | | |
| Presenti | Assenti. (a) | Rubricati ed ignoti. | Totale | Condannati. | Liberati. | Rinviati ad altre autorità | Morti prima del giudizio. | I processi de' quali sono stati rimessi ad altre autorità. | I processi de' quali sono istruiti e non può ultimarsi il giudizio per l'assenza dell'imputato. | Morti durante l' assenza. |
| 49 | 12 | 8 | 69 | 21 | 9 | » | » | 3 | 8 | » |

(a) Nella classe degli assenti sono compresi coloro, contra i quali vi è un mandato non eseguito.

*denti alle cause comprese nello stato num. 2.*

| ESITATI. | | | Rimangono ad esitarsi. | | | | *Osservazioni.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubricati ed ignoti | | | | | | | |
| I processi de' quali sono stati rimessi ad altre autorità. | Pe' quali si sono conservati gli atti in archivio (b) | Totale. | Presenti. | Assenti. | Rubricati ed ignoti | Totale. | |
| 2 | 3 | 46 | 19 | 1 | 3 | 23 | |

(b) Saranno compresi in questa colonna tutti coloro, pe' quali non si è acquistata pruova sufficiente a spedirsi un mandato; ed anche in caso dell' esistenza della pruova, i rubricati morti prima di spedirsi il mandato.

*Num.* 3.
*Provincia di*
*Bimestre dell'anno*

# GIUSTIZIA

*Stato bimestrale*

| Numero d'ordine | | Cognome, nome, e patria de' detenuti. | Natura, epoca, e luogo del reato. | Epoca dell' arresto. |
|---|---|---|---|---|
| delle cause. | de' detenuti. | | | |
| | | | | |

1. In questo stato si comprenderanno i detenuti dipendenti tanto dalla gran corte criminale, quanto dalla speciale, non esclusi coloro che tradotti in dibattimento sono rimasti in carcere per ampliarsi la istruzione. Vi saran compresi ancora coloro, che trovandosi sottoposti al mandato sono stati ristretti in carcere per essere giudicati.

2. Quando una causa comprende più detenuti, parte de' quali sieno stati esitati e parte no, si porteranno nella prima classe i soli detenuti da esitarsi: gli esitati si noteranno nella 2. classe.

3. Nella colonna 7. del presente stato si noterà l'ultimo atto dello stato precedente, e la sua epoca: in seguito si noteranno dettagliatamente, e per ordine di epoca gli atti formati nel corso del bimestre, come pure le disposizioni date per l'acceleramento della istruzione. Oltre la data delle decisioni s'indicheranno ancora quelle del passaggio delle minute nella cancelle,

*generale de' detenuti per misfatto.*

| Epoca dell' arrivo nelle prgioni della G. C. | Stato, epoca, e natura degli atti, e disposizioni date pel disbrigo. | *Osservazioni.* |
|---|---|---|
| | I. CLASSE. | |
| | *Detenuti per giudizio.* | |
| | II. CLASSE. | |
| | *Detenuti esitati.* | |

ria, dell' invio delle decisioni all' officio del procurator generale, e della loro esecuzione per parte del pubblico ministero. In fronte al dettaglio degli atti si noterà il nome del commessario.

4. La situazione delle cause si farà per ordine di sedi, notandosi nella sede di ciascun commessario tutte le cause de' detenuti che gli sono state commesse.

5. Saran compresi nella seconda classe 1. i condannati, abbiano o no prodotto ricorso per annullamenio, 2. gli escarcerati in qualunque modo, 3. i rimessi ad altra autorità, 4. i morti nelle prigioni prima del giudizio, 5. gli evasi.

6. Gl' individui, che sono l' oggetto del 1 e 2 numero della nota precedente i quali rimangono tuttavia nelle prigioni, non si riporteranno negli stati successivi; ma si comprenderanno numericamente nelle collettive, come si spiegherà nelle note ad esse apposte.

## COLLETTIVE.

Lo scopo delle collettive è di conoscere i risultati generali, 1. De' detenuti criminali. 2. De' detenuti correzionali. 5. De' detenuti dipendenti dalla polizia. 4. De' detenuti dipendenti dalle autorità militari.

Le collettive dunque sono quattro, quante appunto sono le classi de' detenuti che ne formano l' oggetto.

### COLLETTIVA I.

*Detenuti per misfatto.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Esistenti per giudizio al 1 del bimestre | | | | 100 |
| Sopravvenuti nel bimestre | | | | 20 |
| | | | Totale | 120 |
| Esitati nel bimestre. | (a) Condannati | a morte | 1 | |
| | | a' lavori forz. perp. | 1 | |
| | | a' lav. forz. a temp. | 1 | |
| | | alla reclusione | 5 | |
| | | | 8 | |
| | Abilitati, liberati per innocenza, per mancanza di pruova, o per grazia sovrana | | 3 | |
| | (b) Rinviati ad altra autorità | | 12 | |
| | Evasi | | 00 | |
| | Morti nelle prigioni | | 1 | |
| | | | | 24 |
| | | | Restano per giudizio | 96 |

(a) Quì si comprenderanno i condannati nel corso del bimestre, ancorchè i giudizj non sieno divenuti esecutivi. Se qualche detenuto criminale sarà stato condannato a pena correzionale, sarà anche riportata la pena inflittagli.

(b) Coloro pe' quali la G. C. ha disposto il rinvio ad altra autorità, dovranno lasciarli tra i detenuti per giudizio quante volte penda la discussione sulla competenza, o sul conflitto negativo giurisdizionale, poichè la suprema corte di giustizia potrà lasciare la cognizione della causa alla gran corte.

## COLLETTIVA II.

*Detenuti correzionali in appello.*

| | |
|---|---|
| Esitati per giudizio al 1 del bimestre | 13 |
| Sopravvennti nel bimestre | 8 |
| Totale | 21 |

| Esitati nel corso del bimestre. | | | |
|---|---|---|---|
| (a) Cond. { alla prigionia - 2; alla interdiz. de' dritti civ. 1; alla sola ammenda - 1 } | 4 | | |
| Liberati per mancanza di pruova, per innocenza, per grazia sovrana, o per rinunzia alla istanza della parte privata. | 2 | | |
| (b) Rimessi ad altra autorità | 1 | | |
| Abilitati con malleveria | 1 | | |
| Evasi | 0 | | |
| Morti | 0 | | 8 |

Restano per giudizio - - - 13

## COLLETTIVA III.

*Detenuti dipendenti dalla Polizia.*

| | |
|---|---|
| Rimasti a sua disposizione al primo del bimestre | 20 |
| Sopravvenuti nel bimestre | 10 |
| Totale | 30 |

| Esitati nel corso del bimestre. | | |
|---|---|---|
| Posti in libertà | 3 | |
| Rimessi ad altra autorità | 22 | |
| Evasi | 00 | |
| Morti | 00 | 25 |

Restano a sua disposizione - - - 5

---

(a) In questa classe si comprenderanno anche coloro, pe' quali pende il ricorso nella suprema corte di giustizia.

(b) È applicabile per questi detenuti la nota (b) segnata nella collettiva num. I.

## COLLETTIVA IV.

*Detenuti dipendenti dalle autorità militari.*

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rimasti a loro disposizione al 1 del bimestre | | | 30 |
| Sopravvenuti nel bimestre | | | 10 |
| | | Totale | 40 |
| Esitati nel corso del bimestre (a). | Condannati | a morte - - - - - - - 1 | |
| | | a' lavori forz. perp. 3 | |
| | | a' lav. forz. a tempo 5 | |
| | | alla reclusione - - - 2 | 11 |
| | Posti in libertà | 10 | |
| | Rimessi ad altra autorità, o rimessi al corpo | 00 | |
| | Evasi | 00 | |
| | Morti | 00 | 26 |
| Restano a loro disposizione | | | 14 |

---

(a) Queste notizie si noteranno quante volte si abbiano nello stesso bimestre. Altrimenti s' indicheranno nello stato del bimestre, in cui si acquisteranno: fino a questo punto i detenuti si noteranno tra gli esitandi.

*Collettiva generale de' detenuti in tutte le prigioni della provincia nell' ultimo giorno del bimestre . . . dell' anno . . .*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Da esitarsi. | dalla G.C. | per misfatti - - 96 | 109 | 170 | Nelle prigioni centrali - - - 100 |
| | | per del. in app. 13 | | | Nelle prigioni locali - - - - 70 |
| | da' giudici di circondario per delitto (a) . 25 | | | | **Totale** - - - 170 (e) |
| | dalla polizia - - - - - 5 | | | | |
| | dalle autorità militari . 14 | | | | |
| Esitati | da spedirsi (b) | a' lavori forzati . 2 | | | |
| | | ad altro dest. (c) 1 | | | |
| | pe' quali pende il ricorso per annullamento . 6 | | | | |
| | esistenti per pena (d) . 8 | | | | |

(a) Si comprenderanno in questo numero tutti detenuti correzionali dipendenti da' giudici di circondario e da essi non ancora esitati nell' ultimo giorno del bimestre cui lo stato si riferisce. Il numero di questi detenuti si rileverà dallo stato n. 3.

(b) Saranno compresi in questa classe i detenuti pe' quali si sono resi esecutivi gli ordini relativi alla loro spedizione.

(c) Tra questi detenuti sono compresi quelli, che da qualunque autorità debbono rimettersi in altra provincia e per qualunque motivo.

(d) Tra costoro son compresi i condannati ( qualunque sia la giurisdizione cui appartengono ) i quali devono espiare la pena nelle prigioni della provincia. Quelli che devono espiarla al bagno , o in altra provincia devono essere compresi tra i detenuti da spedirsi. Pe' condannati correzionali si prenderanno le notizie dallo stato num. 5.

(e) Questo numero deve essere il totale effettivo de' detenuti esistenti in tutte le prigioni della provincia.

*Provincia di* *Stato bimestrale sommario*

*Bimestre dell'anno* *nel corso*

| Num. d' ordine. | Cognome, nome e patria de' condannati. | Età. | condizione. | Natura, epoca e luogo del misfatto, e Nomi degli offesi. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarli Giovanni di Bisignano. | 30 | Calzolajo. | Furto in tempo di notte, ed in unione di altra persona a danno di Giuseppe Pisani — 13 gennajo 1818 in Bisignano. |

# CRIMINALE.

*de' giudizj per misfatti divenuti definitivi del mese di . . .*

| Pena pronunziata e sua epoca. | Legge applicata | Esecuzione della condanna. | *Osservazioni.* |
|---|---|---|---|
| Anni cinque di reclusione, e spese del giudizio a profitto del tesoro — 24 marzo 1818. | Art. 3[illegible]6 del cod. pen. | A 18 marzo 1818 la decisione è divenuta esecutiva. Il condannato esiste nelle prigioni per espiarvi la pena. | |

*Num.* 5.

# GIUSTIZIA

*Provincia di*

*Trimestre del*

*Stato trimestrale numerico delle*
*del giudice*

| EPOCA della provvenienza. | PENDENTI. | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Numero delle istruzioni che si compilano di uffizio. (a) | Numero delle istruzioni respinte dal giudice istruttore pel prosieguo. | | |
| | | Per misfatti accaduti nel circondario | Per misfatti accaduti fuori del circondario | Totale. |
| Prima del trimestre - - - | 8 | 4 | » | 12 |
| Nel corso dei trimestre - - | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Totale - - - | 14 | 7 | 1 | 22 |

(a) Secondo l' artic. 5 del regolamento de' 18 novembre 1817 i regj giudici di circondario, pe' misfatti accaduti ne' rispettivi circondarj devono sempre compilare le istruzioni o per commessa espressa del giudice istruttore, ovvero per commessa tacita, che ha luogo allorchè il giudice istruttore non le avochi a se: il numero totale delle une, e delle altre dovrà comprendersi nella presente colonna: l' epoca della provvenienza delle istruzioni, che deve esser notata nella prima colonna di questo stato, sarà l' epoca di ogni misfatto, cui ciascuna istruzione si riferisce; poichè da

CRIMINALE.

*Distretto di*

*istruzioni per misfatti, le quali sono a carico del circondario di . . .*

| ESITATE (b) | | | |
|---|---|---|---|
| per avocazione a se dal giudice istruttore. | per essersi completata la istruzione. | Rimangono a disbrigarsi | *Osservazioni.* |
| 2 | 5 | 5 | |
| 2 | 6 | 2 | |
| 4 | 11 | 7 | |

quest' epoca sorge l' obbligo del giudice di circondario a compilar le istruzioni. Per le istruzioni poi respinte dal giudice istruttore pel prosieguo, le quali sono comprese nella 3 e 4 colonna, l' epoca della provvenienza deve corrispondere all' epoca dell' arrivo degli atti al giudice di circondario.

(b) Si considera esitata la istruzione al momento, in cui dal giudice del circondario si mandano gli atti al giudice istruttore ne' due casi espressi nelle suddivisioni di questa colonna.

*Provincia di* . *Stato trimestrale numerico*
*Trimestre dell' anno* . *a carico del giudice*

| EPOCA della provvenienza (b). | Istruzioni che si compilano dal giudice istruttore. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Numero delle istruzioni pendenti | | | Numero delle istruzioni disbrigate nel corso del trimestre (c) | Rimangono a disbrigarsi. |
| | per richiamo o prosieguo. | per rinvio dalla G.C. crimin. | Totale. | | |
| Prima del trim. | 5 | 8 | 13 | 7 | 6 |
| Nel corso del trimestre - - | 12 | 6 | 18 | 16 | 2 |
| Totale - - - | 17 | 14 | 31 | 23 | 8 |

(a) Le istruzioni per misfatti sono a carico o de' regj giudici di circondario, o del giudice istruttore. Sono a carico de' primi le istruzioni indicate nello stato n. 5. Sono a carico del giudice istruttore, 1. le istruzioni, che egli avoca a se, 2. le istruzioni compilate da' regj giudici di circondario e che il giudice istruttore cui sono pervenute, ritiene per proseguirle o rettificarle, 3. le istruzioni che la gran corte criminale ha respinto per migliori indagini al giudice istruttore, il quale ne riserva a se la compilazione. Queste tre indicazioni sono compresé nelle colonne 2 e 3 del presente stato.

(b) L' epoca della sopravvenienza delle istruzioni a carico del giudice istruttore, é il giorno in cui gli giungono gli atti da' regj giudici di circondario; giacchè nell' indicato giorno sorge l' obbligo del giudice istruttore pel disbrigo, o col compilare, o col proseguire, ovvero col passare le istruzioni alla gran corte

*Distretto di*

*delle istruzioni per misfatti, le quali sono istruttore del distretto (a).*

| Istruzioni che non si compilano dal giudice istruttore (d). | | | | | Osservazioni. |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero delle istruzioni pervenute | | | Numero delle istruzioni inviate al loro destino. | Ri-man-gono | |
| da' giudici di circondario | dalla G. C. criminale. | Totale. | | | |
| 18 | 5 | 23 | 23 | » | |
| 15 | 2 | 17 | 17 | » | |
| 33 | 7 | 40 | 40 | » | |

criminale. Parimente per le istruzioni respinte dalla G C. criminale, l' epoca della sopravvenienza è il giorno, in cui pervengono gli atti al giudice istruttore, perchè in detto giorno nasce il di lui obbligo di far l' istruzione egli stesso, o di commetterla ad un giudice di circondario, quando non sia stato ordinato di applicarvisi in persona.

(c) Il numero delle istruzioni disbrigate comprenderà quelle che il giudice istruttore avrà compilato o proseguito egli stesso, ed avrà rimesso alla gran corte criminale.

(d) Oltre le istruzioni che sono a carico del giudice istruttore, perchè egli le compila o le prosegue, vi sono quelle nelle quali egli non è che un mezzo di comunicazione tra la gran corte criminale, e i giudici di circondario. Le suddivisioni della presente colonna sono fatte col disegno di osservare se il giudice istruttore dà prontamente corso all' invio delle istruzioni, ch'egli non compila nè prosegue, o pure se per oscitanza ne ritarda la spedizione al loro destino.

Num. 7.

# GIUSTIZIA CRIMINALE.

*Provincia di*

*Trimestre del*

*Stato trimestrale numerico de' mandati di arresto contra i prevenuti di misfatti.*

| Numero de' Mandati di arresto | | | Numero de' mandati eseguiti nel trimestre. | Annullati per morte, per presentazione, o per altra ragione. | Restano ad eseguirsi. | *Osservazioni.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rimasti ineseguiti al primo del trimestre. | spediti nel corso del trimestre. | Totale. | | | | |
| | | | | | | |

Nota 1. Il numero de' mandati di arresto deve corrispondere al numero degl' individui, contra i quali sono stati spediti.

Nota 2. Si calcoleranno come mandati di arresto i mandati di deposito, o di accompagnamento. Ove uno di questi mandati sia convertito in mandato di arresto, non si calcolerà che per un solo mandato.

*Stato numerico de' misfatti commessi nel corso del . . . . semestre dell'anno . . . . nella Provincia d . . .*

| Circondarj. | Misfatti contro la sicurezza interna o esterna dello stato. | Misfatti contro l' esercizio de' diritti civici. | Misfatti commessi da' Funzionarj nell' esercizio delle loro funzioni. | Sottrazioni dai pubblici depositarj. | Contrabbandi. | Misfatti in materia di leva. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

*Continuano le altre colonne, le quali contengono le seguenti indicazioni:*

8. Violazioni delle leggi sanitarie.
9. Falsa moneta.
10. Falsità.
11. Resistenza, disobbedienza, ed altri mancamenti contro l' autorità pubblica.
12. Evasione de' detenuti.
13. Ricettamento de' rei.
14. Associazioni di malfattori.
15. Parricidj.
16. Assassinj.
17. Omicidj.
18. Ferite e percosse.
19. Minacce.
20. Arresti illegali e sequestri di persone.
21. Attentati contro i costumi.
22. Misfatti contro i fanciulli.
23. Rapimento de' minori.
24. Falsa testimonianza e calunnia.
25. Furti.
26. Fallimenti.
27. Misfatti de' provveditori.
28. Deteriorazioni, distruzioni, e danni.
29. Totale de' misfatti di ciascun circondario.

*Provincia di* *Stato mensile generale numerico pubblico ne' giudizj*

| Nomi degli Agenti del ministero pubblico. | Rinvio per prosieguo d' istruzione colle norme date, o indicate dal ministero pubblico. | Semplici requisitorie per prosieguo d' istruzione. | Requisitorie per mandati di arresto | Requisitorie per abilitazione de prevenuti, o per conservazione degli atti in archivio. | Requisitorie per competenza o conflitto. |
|---|---|---|---|---|---|
| AA. reg. proc. gener. | 10 | 8 | 5 | 1 | 9 |
| BB. reg. proc. gen. sost. | 6 | 12 | 5 | 1 | 10 |
| Totale . . | 16 | 20 | 10 | 2 | 19 |

Nota 1. Il rinvio per prosieguo d' istruzione deve essere sempre accompagnato dalle norme. Quando il ministero pubblico, come primo agente della polizia giudiziaria, ordina da se questo rinvio, il numero delle istruzioni rinviate colle norme sarà notato nella seconda colonna del presente stato. Sarà parimente notato in questa colonna il numero delle istruzioni quando il rinvio è ordinato dalla gran corte o dal commissario, ma le norme sono state indicate nella requisitoria del pubblico ministero. Quando poi nella requisitoria per pro-

# CRIMINALE.

*delle principali operazioni del ministero pel mese di . . . anno . . .*

| Requisitorie per costituto. | Requisitorie sulle diverse eccezioni e sulla ripulsa de' testimonj | Atti di accusa. | Conclusioni in dibattimento. | Requisitorie negli appelli correzionali. | Osservazioni su' ricorsi alla suprema corte di giustizia. | *Osservazioni.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 13 | 18 | 5 | 5 | |
| 9 | 8 | 10 | 15 | 3 | 11 | |
| 16 | 14 | 23 | 33 | 8 | 16 | |

sieguo non si contengono le norme, ma sono esse date dalla gran corte, o dal commissario, allora il numero delle requisitorie si noterà nella terza colonna.

Nota 2. La numerazione delle requisitorie deve corrispondere non al numero delle domande fatte dal ministero pubblico, ma al numero degli atti ne' quali queste domande sono contenute: quindi nella indicata numerazione dovrà notarsi una sola requisitoria, ancorchè con essa siensi fatte simultaneamente diverse domande.

# SUPREMA CORTE.

*Mese di . . .*

*Stato nominativo delle cause decise.*

| Nomi de' Commissarj. | Indicazione delle cause. | Numero d' ordine. | Data dell' invio della causa all' ufficio del Regio Proccurator generale. | Data in cui la causa si è posta a ruolo. | Data delle decisioni. | Data delle decisioni redatte in Cancelleria. | Data del passaggio della causa dalla Cancelleria all'ufficio del Ministero pubblico. | Data dell' invio della causa al Ministero di Grazia e Giustizia. | *Osservazioni.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

## Articolo CLXVII.

In caso di assenza, o di altro legittimo impedimento de' Regj Proccuratori generali, e de' Regj Pruccuratori, e de' loro Sostituti, il Giudice, che si troverà l'ultimo in ordine di nomina, ne eserciterà le funzioni.

### Osservazioni

I. Farà da pubblico ministero l'ultimo giudice ai termini del presente articolo, quando non si trovi un giudice specialmente a ciò destinato dal ministro di grazia e giustizia ( *Real Rescritto* de' 15 Luglio 1816 ).

II. Il ministero pubblico presso i diversi corpi giudiziarj per l'esercizio delle funzioni di cui è incaricato, ha un' officina con un determinato numero d' impiegati che lavorano sotto la sua direzione. Siccome le disposizioni sulla nomina di questi impiegati sono comuni agli impiegati delle cancellerie dei suddetti corpi giudiziarj; ed in alcuni casi sono pure

comuni i registri che devono aversi nelle officine dei ministeri pubblici e nelle cancellerie, così riporteremo nelle osservazioni agli articoli 168 a 171 le disposizioni che riguardano quest' oggetti.

---

Dopo di aver esposti i doveri dei presidenti e dei regj procuratori secondo le disposizioni del presente titolo, riportiamo alcuni altri doveri proprj dei regj procuratori, o comuni a costoro ed ai presidenti.

I. Il regio procurator generale, i due avvocati generali presso la suprema corte di giustizia, ed il regio procuratore presso il tribunale civile di Napoli, eserciteranno le funzioni consultive indicate nel seguente decreto.

*DECRETO DE' 29 LUGLIO* 1817.

Art. 1. *Vi sarà una commissione composta dal regio proccurator generale, e dagli avvocati generali presso la corte suprema di giustizia.*

*Essa sarà consultata su quegli affari, che il nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia stimerà commettere al di lei esame, e la discussione de' quali non è riservata al supremo consiglio di cancelleria.*

2. *Interverrà nella stessa commissione anche il regio proccuratore presso il tribunale*

*civile residente in Napoli , il quale vi avrà voto , e redigerà gli avvisi della commessione , facendo le funzioni di segretario.*

3. *I pareri saranno ragionati , e dovranno esser sottoscritti da tutti coloro che saranno stati presenti alla discussione . Ne' casi di parità di avviso si formeranno due separati pareri , i quali saranno sottoscritti rispettivamente da coloro che ne sono stati gli autori.*

4 *Le minute de' pareri sottoscritte da' componenti della commessione si conserveranno presso la medesima ; e le copie di esse si rimetteranno al ministero di grazia e giustizia per mezzo dello stesso proccurator generale , il quale sarà l' organo della corrispondenza tra il ministro e la commessione.*

**II.** Il presidente ed il regio procurator criminale devono mettersi di accordo col presidente e regio procuratore del tribunale civile per la supplenza dei giudici civili nelle gran corti criminali .

CIRCOLARE DE' 13. DICEMBRE 1817.

( Ministero di Grazia e Giustia )

*Siccome per effetto delle disposizioni contenute nella legge organica giudiziaria de'* 29. *maggio ultimo , debbono i tribunali civili sommininistrare i supplenti alle gran corti cri-*

*minali, così è indispensabile, che il servizio de' due rami sia combinato in modo, che il servizio dell' uno non arrechi pregiudizio all' altro.*

*Incarico quindi il presidente e 'l regio procuratore civile a mettersi di accordo col presidente, e col proccuratore generale criminale pria di formare il calendario delle udienze del tribunale. Essi stabiliranno il giro delle udienze in modo, che i dibattimenti nella gran corte criminale si tengano per quanto sia possibile ne' giorni in cui non si regge il tribunale civile, onde in caso di bisogno possa il tri bunale dare i supplenti.*

III. Allorchè le commissioni militari si riuniscono nella residenza delle gran corti criminali, il regio procuratore generale deve intervenirvi. Egli non esercita alcun atto del ministero pubblico, ma dà soltanto il suo avviso come uomo di legge. ( *articolo* 5 del decreto de' 17 luglio 1817 riportato nelle osservazioni all' articolo 1 ).

IV. Per gli atti giudiziarj contra coloro che sono stabiliti all' estero, i regj procuratori presso i tribunali civili debbono uniformarsi alla disposizioni contenute nel seguente rescritto.

REAL RESCRITTO DE' 22. AGOSTO 1818

( Ministero di Grazia e Giustizia )

*Sua Maestà volendo provvedere sino al momento in cui sarà pubblicato il nuovo codice di procedura civile a quanto è disposto nel §. 9 articolo 69 (1) dell' attuale, si è degnata ordinare.*

1. *Che i regj proccucatori, ed i regj proccuratori generali debbano rimettere al segretario di stato ministro degli affari esteri gli atti giudiziarj diretti contra coloro che sono stabiliti all' estero, e che vengono rilasciati ne' loro officj.*

2. *Che tutti gli atti giudiziarj diretti a coloro che sono stabiliti all' estero, qualora non sieno sudditi del regno delle due sicilie, debbano rimettersi dal ministro degli affari este-*

(1) Ecco il tenore di questo articolo « Gli abitanti « nel territorio del regno fuori del continente, e quei « che sono stabiliti all' estero, sono citati al domicilio « del regio proccuratore presso il tribunale ove è portata la domanda; il regio proccuratore vidma l' originale ( appone il visto all' originale ) e ne trasmette « copia riguardo ai primi al ministro della marina, e « riguardo ai secondi a quello delle relazioni estere »

*ri agli agenti diplomatici o commerciali delle nazioni, cui i medesimi appartengono.*

3. *Che gli atti anzidetti, qualora concernano sudditi di Sua Maestà stabiliti all' estero, o persone riputate tali, debbano spedirsi agli agenti diplomatici o commerciali di Sua Maestà ivi residenti.*

4. *Che i regj proccuratori e regj proccuratori generali allorchè loro sono rilasciati gli atti giudiziarj diretti contra individui stabiliti all' estero, debbono esigere dalle parti, o raccogliere altrove delle notizie competenti sulla nazionalità dell' individuo, avverso del quale ha luogo l' atto giudiziario.*

5. *Che i medesimi debbano far conoscere le notizie indicate nell' articolo precedente al signor ministro degli affari esteri.*

6. *Che le ricerche delle notizie anzidette non debbano ritardare il corso degli atti giudiziarj, che sono diretti contra coloro che sono stabiliti all' estero.*

V. A' termini degli articoli 138 e 139 del codice di procedura civile, il presidente ed il cancelliere del tribunale civile devono sottoscrivere le sentenze subito che vengono profferite, come pure la menzione al margine del registro di udienza de' giudici e del regio procuratore intervenuti all' udienza. Il cancelliere non

può rilasciare la spedizione della sentenza prima di essere stata sottoscritta.

Il regio procuratore ad oggetto di conoscere se le indicate disposizioni vengano osservate , deve nella fine di ciascun mese esaminare gli originali delle sentenze profferite nel corso del mese , ed in caso di contravvenzione ne farà processo verbale pel procedimento a norma della legge ( *articolo* 140. che codice di procedura civile ).

VI. Uno de' sostituti del regio procuratore civile in Napoli esercita le funzioni del pubblico ministero presso la commissione delle prede marittime nel distretto di Napoli ( *articolo* 5. della legge de' 2 settembre 1817 riportata nelle osservazioni all' articolo 1 ).

VII. I regj procuratori presso i diversi collegj permettono la stampa delle allegazioni per le cause che si agitano innanzi ai medesimi ( *Decreto* degli 8 Agosto 1816 )

VIII. I regj procuratori civili intervengono da giudici nelle gran corti criminali e speciali in esecuzione del seguente decreto.

DECRETO DE' 30 DICEMBRE 1818

*Veduti gli articoli* 83 , 84 , *e* 87 *della legge organica giudiziaria de'* 29 *di maggio* 1817 :

*Volendo agevolare i mezzi, onde compiere in caso di bisogno il numero legale de' votanti nelle gran corti criminali e speciali;*

*Considerando che i presidenti civili sono giudici criminali in missione, e che per l' articolo 87 della detta legge organica intervengono a votare nelle gran corti speciali;*

*Considerando che anche i regj proccuratori civili sono giudici criminali in missione; che per la natura delle funzioni loro attribuite non hanno alcuna parte nè diretta nè indiretta nel ministero pubblico per gli affari penali, e che per tal ragione il loro intervento da votanti nelle gran corti criminali e speciali non offende in verun modo la incopatibilità tra le parti di pubblico ministero e le funzioni di giudice;*

*Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia;*

*Abbiamo risoluto di* decretare, *e* decrediamo *quanto siegue.*

Art. 1. *Nelle gran corti criminali potranno intervenire per compiere il numero de' votanti, oltre i giudici de' tribunali civili anche i presidenti ed i regj proccuratori presso i tribunali medesimi.*

2. *Ne' giudizj di rito speciale, per compiere il numero di otto votanti giusta l' articolo 87 della detta legge organica, potranno in-*

*tervenire non solo i presidenti, ma anche i regj proccuratori civili.*

3. *In ogni caso però il numero de' componenti del tribunal civile, che andranno a votare nelle gran corti criminali e speciali, non potrà mai eccedere quello fissato cogli articoli 84 ed 87 della suddetta legge.*

4. *Le disposizioni degli articolo 1 e 2 del presente decreto non sono applicabili alle gran corti criminali e speciali di Napoli e di Terra di lavoro, per le quali rimangono ferme le disposizioni dell' articolo 84 della citata legge, e del nostro decreto de' 22 di luglio 1817.*

Il suddetto decreto è stato accompagnato dalla seguente circolare.

CIRCOLARE DE' 6 FEBBRAJO 1819

diretta a' procuratori generali criminali

( Ministero di Grazia e Giustizia ).

*Con decreto de' 30 dicembre ultimo Sua Maestà ha disposto che i presidenti ed i regj proccuratori civili possano intervenire da votanti nelle gran corti criminali e speciali, e ciò ad oggetto di agevolare i mezzi, onde compiere in caso di bisogno il numero de' votanti nelle dette gran corti. Nell' incaricarla di far nota al*

*collegio le disposizioni dell'enunciato decreto, fa d' uopo che io le comunichi alcune istruzioni intorno al metodo da serbare nella chiamata de' componenti i tribunali civili nelle gran corti criminali e speciali, affinchè si ottenga l' importante scopo di provvedere contemporaneamente al buon servizio de' due rami, civile e penale.*

1\. *I presidenti, ed i regj procuratori civili debbono intervenire in preferenza de' giudici civili nelle gran corti speciali: quando basti l'intervento di un solo, vi andrà il regio procuratore in preferenza del presidente.*

2\. *Nelle gran corti criminali debbono intervenire in preferenza i giudici civili secondo l'ordine di nomina, a' termini dell'art.* 84. *della legge organica; dopo di essi i regj procuratori, e finalmente i presidenti de' tribunali civili.*

*I presidenti de' tribunali civili regoleranno colla loro prudenza il servizio delle udienze, in modo che i regj procuratori possano esser liberi dalla occupazione della udienza in ora opportuna, quando occorra che debbano andare a supplire nelle gran corti criminali e speciali.*

*Nel caso che occorra chiamare nelle dette gran corti un numero di magistrati civili, tale che non possa in alcun modo reggere il tri-*

*bunale civile ; il presidente di questo collegio procurerà di anticipare, o abbreviare la durata della udienza, secondo le occorrenze, affinchè possano i votanti esser liberi in ora non molto avanzata.*

*Il procuratore regio civile nella gran corte criminale e speciale sederà alla destra del presidente della gran corte: se v'interverrà insieme col presidente civile, sederà questi alla destra, ed egli alla sinistra. Quando manchi nel collegio il presidente della gran corte la sedia di costui resterà vota : il presidente e'l regio procuratore civile occuperanno rispettivamente il posto sopra indicato ; e'l giudice criminale più anziano per ordine di nomina dirigerà la pubblica discussione.*

*Impegno lo zelo, e l' onore de' componenti le gran corti criminali, ed i tribunali civili, e specialmente de' rispettivi presidenti e regj procuratori, perchè vadano tra loro di accordo intorno alle misure economiche che in caso di bisogno converrà prendere, onde il servizio de' due rami resti sempre assicurato. Sia questo lo scopo delle loro premure, e ceda a questo qualunque riguardo o comodo privato.*

IX. I presidenti de'tribunali civili hanno l' obbligo di cifrare i registri dello stato civile ( *art.*

41 del codice civile ): essi però possono farne la delegazione ai giudici in forza del seguente decreto.

DECRETO DEGLI 8. APRILE 1809.

Art. 1. *I presidenti de' tribunali di prima istanza ( tribunali civili ), e coloro che ne fanno le veci, son autorizzati a delegare per la cifra de' registri degli atti dello stato civile uno o più giudici de' rispettivi tribunali.*

Art. 2. *La delegazione ch' essi ne faranno, sarà scritta nel primo foglio del registro per cui la delegazione è data. I giudici delegati ne adempiranno la cifra senza il menomo ritardo.*

X. I presidenti ed i procuratori regi de' collegj giudiziarj residenti in Napoli si uniscono in commissione consultiva per dare il loro avviso al ministero di grazia e giustizia in tutte le quistioni di preeminenza che sorgono tra i magistrati — ( *Rescritto* de' 16 agosto 1817 ).

# TITOLO XII.

## *De' Cancellieri.*

### Articolo CLXVIII.

Presso tutti i Giudici di circondario, presso i Tribunali civili e di commercio, presso le Gran Corti criminali e civili, e presso la Corte Suprema di giustizia, vi saranno de' Cancellieri da Noi nominati.

Osservazioni.

I. Siccome in varj casi la legge minaccia contra i cancellieri ammende ed indennità, così per garentia di questa pena la stessa legge richiede per parte di essi il versamento nella cassa di ammortizzazione d' una somma determinata a titolo di cauzione. Il seguente decreto stabilisce le somme da versarsi, il

modo di versamento e gl'interessi che la cassa dee pagare ai cauzionisti.

DECRETO DE' 24 GENNAJO 1811.

Art. 1. *I cancellieri e gli uscieri di tutte le corti e di tutti i tribunali, ed i cancellieri di tutte le giustizie di pace, per garentia delle multe o indennità alle quali potranno venir condannati a norma della legge, verseranno in Napoli nella cassa d'ammortizzazione, ed in provincia in mano degli agenti di questa cassa una somma determinata come siegue.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cancellieri. | Ne' tribunali di 1. istanza e nelle corti criminali. | nelle provincie. | 50 — |
| | | in Napoli | 200 — |
| | Nelle corti d'appello | nelle provincie. | 60 |
| | | in Napoli | 240 — |
| | Nella gran corte di cassazione | | 300 — |
| Uscieri. (1) | Ne' tribunali di 1. istanza e nelle corti criminali. | nelle provincie. | 12. 50 |
| | | in Napoli | 50 — |
| | Nelle corti d'appello | nelle provincie | 15 — |
| | | in Napoli | 60 — |
| | Nella gran corte di cassazione | | 75 — |
| I Cancellieri di tutte le giustizie di pace | | | 37 — |

*I cancellieri e gli uscieri ch' entreranno in esercizio per l'avvenire, pagheranno ciascuno*

(1) Il decreto de' 19 settembre 1811 determina la cauzione del cancelliere ed uscieri del tribunale di commercio di Napoli; cioè in docati 80 pel cancelliere, e docati 20 per gli uscieri.

*una somma doppia di quella sopra designata.*

2. *Il versamento di queste somme potrà farsi in quattro rate, cioè la prima quattro mesi dopo ricevuta la nomina, e le altre successivamente da quattro in quattro mesi. Quelli che saranno nominati in avvenire doyranno aver pagata la prima rata avanti di entrare in esercizio delle loro funzioni.*

3. *L' esecuzione del deposito non avrà luogo prima che sia trascorso il termine non minore di trenta giorni da assegnarsi al cancelliere o all' usciere, a reintegrare le parti o a soddisfare le multe.*

4. *Se ha luogo l' esecuzione del deposito in tutto o in parte, il cancelliere o l' usciere quindici giorni dopo questa esecuzione, resterà sospeso dall' esercizio delle sue funzioni fino a che abbia rimesso il deposito per intero.*

*Se non curerà di farlo tra sei mesi, sarà riputato dimissionario, e gli si darà un successore.*

5. *Il pagamento dell' interesse di queste cauzioni, o il loro rimborso si eseguirà nel modo prescritto pe' patrocinatori negli articoli 12, 13, 14, e 15 del decreto de' 26 luglio ultimo* (1).

---

(1) In questi articoli è stabilito

1. Che la cassa d'ammortizzazione dee pagare l'interesse delle cauzioni all'annua ragione del 5 per 100.

II. Posteriormente a questa disposizione il decreto de' 28 Maggio 1816 ha ordinato che i versamenti delle suddette cauzioni non debbano farsi in numerario, ma in iscrizioni sul gran libro per una somma equivalente a due volte e mezzo la somma fissata in numerario. Ma siccome dopo l' epoca di tal decreto le iscrizioni crebbero di valore, così furono in seguito fissate altre norme per tali versamenti, le quali trovansi indicate nel decreto che segue.

DECRETO DE' 20 LUGLIO 1818.

Art. 1. *Dalla data del presente decreto tutte le cauzioni, che dovranno darsi dagl' impiegati in beni fondi o in contanti, saranno indistintamente calcolate a ducati* 5 *di rendita per ogni ducati* 100 *di capitale. Per esempio: per una cauzione di ducati mille in beni fondi o in contanti, dovrà il cau-*

---

2. Che in caso di cessazione dalle funzioni, il proprietario della cauzione o i suoi eredi si faranno rimborsare da colui che gli succede: costui sulla giustificazione dell' eseguito rimborso sarà riconosciuto dalla cassa d' ammortizzazione pel proprietario della cauzione rimborsata.

3. Che ove tale rimborso non ha luogo tra un mese, sarà fatto dalla stessa cassa d'ammortizzazione.

*zionista fare immobilizzare sul gran libro una rendita di ducati* 50.

2. *Per le cauzioni già prestate sarà sciolta dal vincolo d' inalienabilità quella porzione di rendita sul gran libro, ch' eccede l' anzidetta proporzione; con dichiarazione, che lo scioglimento del di più delle rendite inscritte abbia luogo, quando rimanga coperta anche la cauzione forse prestata in beni fondi: in guisa che se taluno abbia data cauzione parte in beni fondi, e parte in iscrizione, si debbano prima liberare i beni fondi, ed in ultimo luogo la rendita iscritta.*

3. *Per ottenere lo scioglimento della inalinazione della porzione di rendita eccedente, ed il disvincolo degli stabili ipotecati, dovranno i cauzionisti presentare alla nostra gran corte de' conti, ed alla direzione del gran libro un certificato firmato dal capo dell' amministrazione da cui dipendono, che indichi il capitale della cauzione ch' erano tenuti di somministrare, secondo il calcolo prescritto nel decreto de'* 28 *di maggio* 1816, *e se l' abbiano in tutto o in parte prestate in sole rendite inscritte, o parte in rendite iscritte e parte in beni stabili.*

4. *I ricevitori della direzione generale del registro e del bollo, le di cui cauzioni coll' articolo* 36 *del nostro real decreto de'* 30 *di*

*gennajo 1817 furono da principio fissate in rendite iscritte sul gran libro, e tutti quegli impiegati, o fornitori, che per particolari considerazioni sono stati abilitati a darle in biglietti di negozianti, o di benestanti conosciuti, si rimarranno colle cauzioni prestate.*

## ARTICOLO CLXIX.

I Cancellieri assisteranno i Giudici nelle loro udienze e nell'esercizio delle loro funzioni, e ne contrassegneranno le firme: registreranno gli atti, e li conserveranno in deposito: rilasceranno le copie, e daranno corso agli affari giudiziarj.

### OSSERVAZIONI

I. L' assistenza che i cancellieri debbono prestare ai giudici consiste nel distendere e legittimare sotto la direzione di essi gli atti della loro autorità.

II. La maggior parte di questi atti nelle

materie civili debbono essere scritti in carta bollata, e sottoposti alla formalità del registro. Le regole per adempiere a queste formalità sono tracciate nella legge de' 25 dicembre 1816, nel regolomento de' 27 dello stesso mese, e nella legge de' 30 gennajo 1817.

Nelle materie penali, anche quando interviene la parte civile, gli atti dell' istruzione sono esenti da queste formalità ( *circolare* de' 13 dicembre 1817. riportata nelle osservazioni all' art. 77, 2. vol. pag. 49 ).

III. Per le indennità ed altri diritti che in taluni casi la legge accorda ai cancellieri, *vedi* la parte III del trattato sulle spese giudiziarie posto in fine al tit. XV.

IV. I cancellieri de' giudicati di circondario esercitano le funzioni di segretario nelle commissioni create colla legge de' 2 settembre 1817 per giudicare la legittimità delle prede marittime; tranne le commissioni stabilite nel distretto della provincia di Napoli, presso le quali le funzioni di segretario sono esercitate da uno de' vice-cancellieri del tribunale civile di Napoli. ( *Decreto* de' 15 gennajo 1818 ).

V. I cancellieri o chi li rimpiazza sono sottoposti alla multa di 10 a 200 lire per le nullità ch' essi commettono nella compilazione degli atti di polizia giudiziaria. ( *Decreto* de' 10 giugno 1813 ).

VI. I cancellieri presso le giurisdizioni penali sono i conservatori non solo degli atti e registri appartenenti a tali giurisdizioni, ma ancora degli oggetti che pervengono presso gli atti. Il decreto e regolamento de' 2 luglio 1813 stabiliscono il modo col quale tali oggetti debbono custodirsi, restituirsi, o vendersi.

VII. Il modo col quale i cancellieri danno corso agli affari è stabilito ne' regolamenti d' ordine pel servizio de' varj collegj giudiziarj: questi regolamenti trovansi in fine del titolo XIV. In questo luogo indicheremo soltanto i varj registri che debbonsi tenere tanto nelle cancellerie collegiali, quanto in quelle de' giudicati di circondario. La tenuta de' registri è uno degl' importanti doveri de' cancellieri, perchè nell' atto che agevolano il servizio delle varie giurisdizioni, servono pel deposito delle notizie che il ministro richiede onde poter osservare l' andamento della giustizia in generale, e vigilare le operazioni di ciascun magistrato in particolare. E siccome anche nelle regie procure debbono per lo stesso oggetto tenersi altri registri che sono in rapporto con quei delle cancellerie, così ne faremo contemporaneamente menzione.

# *Elenco de' registri da tenersi nelle cancellerie de' giudicati di circondario.*

## I.

## Registro de' reati che avvengono nel circondario.

Questo registro dev' esser diviso in tre parti: *misfatti*, *delitti*, *contravvenzioni*. Ciascuna parte deve contenere le seguenti colonne:

1. Numero d' ordine (1). — Cognome, nome, condizione, patria, età dell' imputato (2). — 3 Natura, epoca, luogo del misfatto, del delitto, della contravvenzione. — 4. Epoca dell' arresto, o indicazione dell' assenza (3). — Stato ed epoca degli atti (4). — 6. Osservazioni.

Inoltre ciascuna delle suddette tre parti deve avere un indice, in cui a fianco del nome dell' imputato deve notarsi il numero del misfatto, o del delitto, o della contravvenzione che corrisponde nel registro.

Quando il giudice del circondario riceve una delegazione per le indagini d' un misfatto notato nel regi-

---

(1) Il numero d' ordine deve corrispondere a quello de' misfatti, delitti o contravvenzioni, non già al numero degl' imputati.

(2) Quando l' autore del reato è ignoto si deve lasciare in vuoto in questa colonna, da riempiersi subito che l' autore verrà scoperto.

(3) Deve indicarsi in questa colonna anche l' epoca dell' arrivo del detenuto nelle prigioni del giudicato del circondario.

(4) Quando la causa ha progredito fino alla sentenza, deve notarsi anche il numero del fascicolo nel quale si conserva la minuta, secondo è espresso pel registro num. V. del presente elenco.

stro, dovrà farsene menzione nella 5 colonna, in continuazione di ciò che vi si trova già riportato: in seguito si noteranno gli atti eseguiti in forza della delegazione.

Per la delegazione di affari che appartengono ad altro circondario, dovrà tenersi un registro separato.

## II.

## Registro delle multe pronunziate a favore de' comuni.

Le multe pronunziate da qualunque autorità per le contravvenzioni alle leggi ed a' regolamenti di polizia urbana e rurale appartengono al comune nel cui territorio le contravvenzioni sono state commesse. I giudici di circondario per le multe da essi profferite, del pari che gli agenti del pubblico ministero per quelle pronunziate da' collegi giudiziarj, devono alla fine di ogni mese darne avviso al sindaco del comune, in favore del quale sono state pronunziate. Alla fine di ogni semestre poi ne devono inviare uno stato all' intendente della provincia (*articoli* 194 e 246 della legge de' 12 dicembre 1816). Per adempiersi a questi doveri deve tenersi nella cancelleria un registro diviso nelle seguenti colonne: 1. Numero d'ordine.— Cognome, nome e domicilio de' multati. — 3. Epoca della sentenza. — 4. Quantità della multa. — 5. Epoca dell' avviso dato al sindaco. — 6. Epoca dell' avviso dato all' intendente. — 7. Epoca del riscontro ricevuto dal sindaco. — 8. Epoca del riscontro ricevuto dall' intendente (1). — 9. Osservazioni.

(1) In questa colonna si noterà tra l' altro il numero del fascicolo, in cui il riscontro si conserva.

III.

## Registro delle multe, de' danni ed interessi pronunziati a favore dello stato.

Questo registro deve contenere le seguenti colonne: 1. Numero d'ordine. — 2. Cognome, nome, patria, domicilio de' multati.— 3. Quantità della multa.— 4 Epoca della sentenza. — 5. Epoca della spedizione del certificato al ricevitore de' demanj. — 6. Epoca del riscontro ricevuto, e dell'incasso della multa (1). — 7. Osservazioni.

IV.

## Registro degli oggetti di convizione.

Questo registro è uniforme a quello ordinato dal regolamento de' 27 febbrajo 1811 per le corti criminali: *vedi* l'elenco de' registri delle gran corti criminali.

V.

## Registro delle sentenze correzionali e di semplice polizia.

Il presente registro dev' esser formato dalle minute delle sentenze, firmate dal giudice e dal cancelliere, e cucite e numerate una dopo l'altra per ordine di data. Esso equivale pel ramo correzionale e di semplice polizia al foglio di udienza ordinato per gli affari civili.

(1) In questa colonna si noterà anche il numero d'ordine del fascicolo, in cui si conserva il risçontro.

VI.

## Registro delle escarcerazioni.

Quanto alla forma del presente registro; *vedi* l'elenco de' registri nelle officine delle regie procure generali criminali.

VII.

## Quadro delle distanze de' comuni al capoluogo de' giudicati di circondario.

Gl'intendenti delle provincie devono inviare a tutte le corti e tribunali, compresi anche i militari, un quadro esatto delle distanze de' comuni al capoluogo del giudicato del circondario ed a quello della provincia, onde regolare la tassa delle indennità di viaggio. I giudici di circondario ne ricevono un estratto pel rispettivo circondario da' regj procuratori. ( *Art.* 18 del decreto de' 13 gennajo 1817. )

Questo quadro deve indicare: 1. Il capoluogo. — 2. I comuni del circondario. — 3. I paesi che compongono ciascun comune. — 4. Le distanze dal capoluogo.

VIII.

## Registro degli atti sottoposti a' dritti di cancelleria.

Il notamento degli atti sottoposti a' dritti di cancelleria de' giudicati di circondario è richiesto dal decreto de' 23 gennajo 1810, riportato nel trattato delle spese giudiziarie posto in fine del titolo XV.

Dev' esso contenere le seguenti colonne: 1. Data dell' atto. — 2. Natura dell' atto e della spedizione. — 3. Cognome, nome e domicilio delle parti. — 4. Nome delle persone cui si rilasciano le copie. — 5. Ammontare de' dritti di cancelleria.

## IX.

## Repertorio degli atti soggetti a registrazione.

Lo stabilimento, e la forma di questo repertorio, e le multe minacciate per le contravvenzioni a quanto è per esso ordinato, sono fissati nel regolamento de' 27 dicembre 1816 e nel decreto de' 2 marzo 1818 sul registro e sulle ipoteche.

Questo repertorio deve contenere le seguenti colonne: 1 Numero d' ordine. — 2. Data dell' atto. — 3. Natura dell' atto. — 4. Enunciazione di ciò che si contiene nell' atto. — 5. Nomi, cognomi, e domicilio delle parti. — 6. Numero e data della registrazione. — 7. Dritti riscossi dal ricevitore.

## X.

## Registro delle anticipazioni de' dritti della registratura.

I cancellieri delle diverse giurisdizioni, per gli atti il cui registro è a loro carico, sono autorizzati a farsi anticipare dalle parti l' ammontare approssimativamente del dritto del registro (*articoli* 7 e 8 del decreto de' 2 marzo 1818).

Per queste anticipazioni devono essi avere un registro diviso nelle seguenti colonne: 1. Numero d' or-

dine. — 2. Data dell' atto. — 3. Nome e cognome delle parti. — 4. Nome e cognome della persona che ha fatto l' anticipazione. — 5. Somma anticipata. — 6. Dritto pagato al ricevitore. — 7. Somma da restituirsi a colui che ha fatto l' anticipazione. — 8. Quietanza per la somma restituita. — 9. Osservazioni.

## XI.

## Registro delle dichiarazioni di successione.

Il presente registro è ordinato dal regolamento de' 27 dicembre 1816. Esso si forma unendo insieme le stesse dichiarazioni a misura che vengon fatte. Quando se n' è raccolto un numero sufficiente da formare un volume, si dà fine al volume unendo una tavola alfabetica de' nomi de' dichiaranti.

## XII.

## Registro delle vidimazioni apposte agli atti sotto firma privata, ed a quelli provenienti dall' estero (1).

Questo registro a' termini del regolamento de' 27 dicembre 1816, è somministranto gratis dall' amministra-

(1) Sono esclusi dall'obbligo di questo registro le cancellerie de' giudicati de' quartieri di Napoli, poichè a' termini del decreto de' 2 agosto 1817 nella città di Napoli le vidimazioni che formano l'oggetto di questo registro, non sono a carico del giudice del quartiere, ma d' un controloro particolarmente a ciò destinato.

zione del registro, e deve contenere le seguenti colonne.

1. Numero d'ordine — 2. Nome e cognome delle parti — 3. Data del registro — 4. Diritto esatto.

## XIII.

## Foglio di udienza.

Questo foglio deve contenere tutte le sentenze civili, che il giudice del circondario pronunzia in ciascuna udienza del giorno. Eccone il modello.

*Udienza tenuta dal giudice del circondario di .... oggi ....*

*L'udienza è cominciata alle ore ....*

### I.

*Tra M. M. Macellajo, domiciliato in istrada .... numero .... attore per citazione di .... eseguita da .... usciere, legalmente registrata, comparendo di persona da una parte.*

*Ed N. N. Muratore domiciliato in strada ... numero .... reo convenuto, comparendo di persona* ( e per mezzo di B. B. suo procuratore domiciliato in strada ... numero .. - ) *dall' altra parte.*

*M. M. domanda, che ....*

*N. N.* ( o pure il procuratore ) *ha risposto che ... In punto di fatto ... In punto di dritto ....*

*Considerando, che ....*

*Noi giudice del circondario di ...* ( ovvero noi supplente per impedimento del giudice del circondario) *abbiamo condannato ...* ( dispositivo della sentenza, la quale deve contenere anche la liquidazione delle

spese del giudizio, a' termini dell' articolo 543 del codice di procedura).

(seguono le firme del giudice e del cancelliere).

II.

*Tra N. N. orefice, domiciliato . . .*

*Ed LL. calzolajo domiciliato . . .* (Si continui la sentenza nel modo di sopra indicato, firmandosi ciascuna sentenza dal giudice e dal cancelliere).

Appiè del foglio si riporterà il numero delle sentenze nel medesimo comprese, e si dirà *alle ore . . . si è chiusa l'udienza*; sottoscrivendosi questa menzione dal giudice e dal cancelliere.

Questi fogli debbonsi numerare e cucire un dopo l'altro, e farsene ogni mese un volumetto, ed in ogni anno un registro.

## XIV.

## Registro delle leggi ed atti del governo.

Sulla forma di questo registro, e sugli atti che in esso debbonsi notare, *vedi* il n. XVI. dell'elenco de' registri delle cancellerie de' tribunali civili.

## XV.

## Registro delle decisioni della corte suprema di giustizia.

Il presente registro è ordinato dall' articolo 130 di questa legge.

## *Elenco de' registri da tenersi nelle cancellerie de' Tribunali civili.*

---

### I.

### Ruolo generale della cause.

Il presente ruolo è ordinato dall' articolo 98 del regolamento d'ordine del 1. Marzo 1810, e dal decreto de' 13 gennajo 1817, trascritto nel trattato delle spese giudiziarie posto in fine del titolo XV.

È diviso nelle seguenti colonne — 1. Numero d'ordine — 2. Data della iscrizione della causa al ruolo — 3. Nome, cognome dell' attore, e del suo patrocinatore — 4. Nome, cognome del convenuto, e del suo patrocinatore — 5. Oggetto della contestazione — 6. Osservazioni.

Nel ruolo generale da tenersi ne' tribunali civili divisi in più camere, alle indicate colonne deve aggiungessene un' altra per notarvi la camera dalla quale la causa dev' essere giudicata.

Oltre il ruolo generale deve tenersi il ruolo particolare delle cause d' urgenza.

## II.

## Registro delle anticipazioni de' dritti della regitratura.

Sull' oggetto e forma del presente registro ; *vedi* il N. X dell' elenco de' registri da tenersi nelle cancellerie de' giudicati di circondario. Alle indicazioni ivi notate bisogna aggiungere quella del patrocinatore delle parti, e quella della camera che ha pronunciato, ove il tribunale sia composto di più camere.

## III.

## Primo foglio di udienza.

## IV.

## Secondo foglio di udienza.

A' termini delle circolari de' 25 febbrajo e 12 settembre 1818 ogni collegio giudiziario deve tenere due fogli di udienza.

Nel primo devono esser registrati, 1. gli atti che si fanno in udienza, i quali devono essere scritti l' un dopo l' altro nell' ordine della loro emanazione, 2. le disposizioni preparatorie, interlocutorie e definitive. Non si passerà al secondo atto o decisione del collegio se non sia scritto il primo.

Questo primo foglio di udienza potrà essere scritto anche di carattere di un commesso, ove la necessità lo esiga ed i giudici permettano che sia presente alla

dicussione. Dovrà però esser sottoscritto dal presidente e dal cancelliere (1).

La formazione di questo foglio di udienza non deve recare alcun dispendio alle parti contendenti.

Nel secondo foglio di udienza devono essere inscritti gli atti e le sentenze di cui le parti devono assolutamente prendere spedizione, onde poter proseguire il giudizio; non escluse le sentenze di riunione di contumacia e di congedi. Ne sono eccettuati solamente gli atti e le sentenze preparatorie, di cui non è necessaria la spedizione nel corso del giudizio.

Ciascuno de' fogli di udienza dovrà contenere l'epoca nella quale si è la stessa tenuta, non che l'indicazione de' membri del collegio che vi sono intervenuti.

## V.

## Registro delle aggiudicazioni per la graduazione de' creditori.

Il presente registro è destinato a contener le domande di coloro che vogliono la graduazione de' creditori, e che chieggono all'oggetto la destinazione di un giudice innanzi al quale la medesima dev' essere eseguita (*art.* 751 del codice di procedura civile).

---

(1) L' art. 138 del codice di procedura civile ordina quanto siegue.

« Subito che le sentenze sono pronunziate, il presidente ed il « cancelliere devono sottoscriverne l' originale. In margine del re- « gistro delle udienze deve farsi menzione de' giudici e del regio pro- « curatore che sono stati presenti; e quest' annotazione deve anche « essere sottoscritta dal presidente e dal cancelliere «.

## VI.

## Registro delle ordinanze rese nelle udienza di rapporto.

Ne' casi di urgenza, ed allorchè si tratta di determinare provvisionalmente sopra difficoltà relative alla esecuzione di una sentenza, o di altro documento esecutivo, dovrà portarsi la domanda ad un' udienza del presidente del tribunale, o di chi lo supplisce (*art.* 806 e seguenti del codice di proc. civ.). Le ordinanze che il presidente o colui che ne fa le veci pronuncia nell'udienza, saranno depositate in cancellerie, dove se ne terrà particolare registro con ordine di numero (*art.* 114 del regolamento d'ordine del 1. marzo 1810).

## VII.

## Registro delle opposizioni alle sentenze contumaciali.

Il presente registro è ordinato dall' articolo 165 del codice di procedura civile. Il patrocinatore dell' opponente deve sommariamente notare nel medesimo la di lui opposizione, enunciando il nome e cognome delle parti e de' loro patrocinatori, non che la data della sentenza e della opposizione.

## VIII.

### Registro degli appelli.

## IX.

### Registro delle distribuzioni per contributo.

Le distribuzioni per contributo ha luogo ove il danaro pignorato, ovvero il prezzo ritratto dalla vendita degli effetti del debitore non basti a pagare i creditori ( *art.* 656 del cod. di proc. civ. ).

In questo registro saranno scritte le domande per la indicata distribuzione, fatte con semplice annotazione dal pignorante, ed in difetto dalla parte più diligente ( *art.* 658 del cod. di proc. civ. ).

## X.

### Registro delle adizioni o del rifiuto di eredità, della rinunzia alla comunità di beni, alle successioni.

Questi diversi atti devono esser segnati in uno stesso registro, a' termini degli articoli 784, 793 e 1457 del codice civile.

## XI.

## Registro delle dichiarazioni di apposizione di sugelli

Questo registro è ordinato dall' articolo 925 del codice di procedura civile, ed è diviso nelle seguenti colonne — 1. Numero d'ordine — 2. Nome, cognome ed abitazione della persona su gli effetti della quale sono stati apposti i sugelli. — 3. Nome, cognome ed abitazione del giudice del circondario che li ha apposti — 4. Epoca dell' apposizione — 5. Osservazioni.

## XII.

## Registro de' tabellionati de' notaj della provincia

Quanto allo stabilimento di questo registro, *vedi* gli articoli 23 e 161 del decreto de' 3 Gennajo 1809 sul notariato.

## XIII.

## Registro o sia tabella della pubblicazione de' giudicati di separazione di beni.

Quanto alla necessità del presente registro, *vedi* gli articoli 866 e seguenti del codice di procedura civile. Esso deve contenere le seguenti colonne — 1. Numero d' ordine — 2. Epoca della domanda di separazione de'

beni — 3. Nome, cognome, professione ed abitazione degli sposi — 4. Nome, cognome, abitazione del patrocinatore costituito — 5. Osservazioni.

## XIV.

### Registro delle produzioni.

Il presente registro è ordinato dall' articolo 108 del codice di procedura civile. Deve contenere le seguenti colonne — 1. Numero d'ordine — 2. Epoca della produzione — 3. Nome, cognome dell' attore, e del suo patrocinatore — 4. Nome, cognome del convenuto, e del suo patrocinatore — 5 Nome, cognome del giudice relatore. — 6 Osservazioni.

In questa ultima colonna dovrà tra l' altro notarsi il ricivo delle produzioni che il cancelliere restituisce.

## XV.

### Registro delle impronte de' suggelli di cui si servono i giudici di circondario, o i supplenti per l'apposizione in caso di morte.

Allorchè si verifica il caso di apporre i suggelli per la morte di alcuno, l' apposizione si fa da' giudici di circondario, ed in mancanza da' loro supplenti. Essi devono servirsi di un suggello particolare che resta nelle loro mani, e l' impronta dev'esser depositata nella cancelleria del tribunale civile. *Vedi* gli articoli 907 e 908 del codice di procedura civile.

## XVI.

### Registro delle leggi, de' decreti, de' reali rescritti e delle ministeriali.

Questo registro dev' esser diviso nelle seguenti colonne — Numero d' ordine — 2. Epoca delle leggi e de' decreti — 3. Epoca de' regolamenti de' reali rescritti, e delle ministeriali — 4 Oggetto — 5. Epoca dell' arrivo e della comunicazione — 6. Pagina del bullettino o del registro in cui sono trascritti, i reali rescritti, e le ministeriali, o numero del fascicolo dove trovansi conservate — 7. Osservazioni.

## XVII.

### Registro delle decisioni della corte suprema di giustizia

Questo registro è ordinato del art. 130 della legge attuale.

## XVIII.

### Registro d' intervento de' giudici, del regio procuratore e del cancelliere nel tribunale.

Questo registro è ordinato dell'art. 14 del regolamento de' 18 novembre 1817.

## XIX.

### Registro d'intervento degl' impiegati nella cancelleria

Questo registro è ordinato dall' art. 16 del suddetto regolamento.

## XX.

### Reportorio degli atti soggetti a registro.

Il presente repertorio è ordinato dal regolamento de' 27 dicembre 1816, e dal decreto de' 2 marzo 1818: esso è simile a quello che deve tenersi da' cancellieri de' giudici di circondario. *Vedi* l'elenco de' registri nelle cancellerie de' giudicati di circondario n. IX.

## XXI.

### Registro degli atti sottoposti a' dritti di cancelleria.

Questo registro è ordinato dall'articolo 33 del decreto de' 13 gennajo 1817; in esso deve enunciarsi.

1. La data dell' atto sottoposto al diritto di cancelleria. — 2. La sua natura. — 3. Il nome e cognome delle parti. — 4. Il prodotto del diritto di grana 20 per la redazione o trascrizione di ciascun atto. — 5. Il prodotto del diritto di grana dieci per ogni deposizione di testimonio. — 6. Il numero de' ruoli di spedizione a grana venticinque. — 7. Il numero de' ruoli

di spedizione a grana quindici. — 8. Il prodotto del dritto di spedizione. — 9. Il nome della persona cui la spedizione è stata consegnata.

## XXII.

## Registro delle deliberazioni del tribunale a camere riunite.

Questo registro che deve tenersi nella cancelleria de' tribunali divisi in più camere è ordinato dall' articolo 67 del regolamento del 1 marzo 1810.

---

Oltre l' obbligo di tenere questi registri i cancellieri de' tribunali civili debbono conservare in fascicoli le minute degli atti ch' essi ricevono in virtù delle facoltà accordate loro dalla legge. Alcuni cancellieri riuniscono in fascicoli separati : gli atti di deposito : gli atti di cauzione : le dichiarazioni de' terzi sequestratarj : le dichiarazioni d' inscrizione in falso : le dichiarazioni di disapprovazione dell' operato de' patrocinatori : e le dichiarazioni di sospicione de' giudici.

Di più sogliono alcuni cancellieri tenere varj altri registri coll' indicazione di *registri d' ordine* secondo le particolari circostanze del servizio delle loro cancellerie.

Nelle cancellerie de' tribunali civili , per le cause commerciali , devono tenersi anche quei registri che appartengono alle cancellerie de' tribunali di commercio. *Vedi* l' elenco de' registri di questi tribunali.

*Elenco de' registri da tenersi nelle officine de' Regj Procuratori civili* (1).

I.

Registro della corrispondenza attiva col ministero di giustizia.

II.

Registro della corrispondenza attiva colle diverse autorità.

III.

Registro della corrispondenza attiva co' conciliatori (2).

IV.

Registro del passaggio delle carte che pervengono nell' officine.

---

(1) Il numero e la forma de' registri da tenersi nelle officine de' regj proccuratori civili son rimessi nella maggior parte alla loro prudenza. In alcune officine trovansi stabiliti quelli riportati nel presente elenco.

(2) La corrispondenza passiva col ministero di giustizia, colle diverse autorità e co' conciliatori, si conserva in fascicoli separati.

## V.

### Registro de' giudici de' circondarj della provincia.

Lo scopo di questo registro è di facilitare al regio procuratore l'adempimento del dovere ingiuntogli dall'art. 146 della presente legge. Esso è diviso nelle seguenti colonne.

1. Nome, cognome e patria del giudice. — 2. Epoca della sua nomina. — 3. Circondario cui è stabilito. 4. Osservazioni.

## VI.

### Registro de' congedi accordati a' giudici di circondario, ai loro cancellieri, ed a'conciliatori.

Lo scopo di questo registro è di conoscere se i suddetti funzionarj abusino del congedo ottenuto: come pure se con frequenza lo domandino. Esso è diviso nelle seguenti colonne.

1. Nome, cognome e carica del funzionario che ottiene il congedo. — 2. Durata e motivi del congedo. — 3. Epoca in cui ne fa uso. — 4. Epoca in cui torna in residenza. — 5. Osservazioni.

## VII.

## Registro de' giuramenti prestati da' funzionarj.

Questo registro è ordinato dal ministro di giustizia con circolare de' 2 marzo 1816. Esso è diviso nelle seguenti colonne.

1. Nome, cognome di chi presta il giurameno. — 2. Sua carica. — 3. Epoca della nomina. — 4. Epoca del giuramento, della registrazione, e della provenienza al ministero pubblico. — 5. Epoca della spedizione al ministero di giustizia. — 6. Epoca del riscontro del ministero di giustizia. — Osservazioni.

## VIII.

## Registro d' intervento degl' impiegati nell'officina.

Questo registro è ordinato dall' art. 16 regolamento de' 18 Novembre 1817.

*Elenco de' registri da tenersi nelle cancellerie de' tribunali di commercio.*

---

## I.

### Ruolo generale delle cause.

Questo ruolo è simile a quello de' tribunali civili, tranne l'indicazione de' patrocinatori che deve omettersi ne' tribunali di commercio.

## II.

### Registro de' documenti che le parti depositano in cancelleria.

Il presente registro è destinato a presentare il notamento delle carte relative alle cause di commercio, le quali si depositano in cancelleria o per rimanervi, o per essere comunicate alla parte contraria. In questo secondo caso compiuto l'oggetto del deposito potrà il depositante ritirare le carte segnandone il discarico per cautela del cancelliere in margine del registro.

In questo registro deve indicarsi, la data del deposito, la qualità delle carte depositate e il nome, cognome e patria del depositante: costui deve apporvi la sua firma unitamente al cancelliere.

## III.

## Registro delle produzioni che si restituiscono alle parti.

In questo registro deve enunciarsi la qualità delle produzioni che si restituisco, l'epoca della restituzione. Inoltre dev' esservi la firma della persona che riceve le produzioni.

## IV.

## Primo foglio di udienza.

## V.

## Secondo foglio di udienza.

Relativamente a questi due fogli di udienza, *vedi* le disposizioni riportate nell' elenco de' registri da tenersi nelle cancellerie de' tribunali civili numeri 3 e 4.

## VI.

## Registro delle opposizioni.

Lo scopo del presente registro è di facilitare al cancelliere il modo di estrarre i certificati che si enunciano negli articoli 164 e 548 del codice di procedura civile.

## VII.

### Repertorio degli atti soggetti al registro.

Quanto alla forma ed a tutto ciò che riguarda il presente registro; *vedi* l' elenco de' registri delle cancellerie de' giudicati di circondario, numero IX.

## VIII.

### Registro degli atti di società, e scioglimento delle medesime.

Questo registro è ordinato dall' articolo 42 libro I. del codice di commercio. Deve in esso indicarsi la qualità dell' atto che si deposita l' epoca della sua presentazione. Quindi il notamento dev' esser firmato dal depositante e dal cancelliere.

## IX.

### Registro de' contratti a cambio marittimo.

Il presente registro deve tenersi in esecuzione dell' articolo 312 del codice di commercio, che ordina d' inscriversi gl' indicati contratti, sotto pena della perdita del privilegio ad essi attribuito, nella cancelleria del tribunale di commercio tra dieci giorni da che sono stati formati. Pe' contratti fatti nell' estero sono da osservarsi le disposizioni dell' art. 234 dello stesso codice.

## X.

Registro del dritto graduale da percepirsi a beneficio della camera consultiva di commercio sulle sentenze profferite dal tribunale di commercio in Napoli.

Questo dritto è determinato dal decreto degli 11 marzo 1817, ed il registro deve contenere le seguenti colonne.

1. Numero del ruolo. — 2. Nome e cognome delle parti. — 3. Data della sentenza. — 4. Somma. — 5. Dritto graduale. — 6. Osservazioni.

## XI.

Registro delle domande di distrazioni di condominio.

Questo registro è ordinato dall' art. 21 lib. II del codice di commercio.

## XII.

Registro delle dichiarazioni di fallita.

In caso di fallenza d una società in nome collettivo, la dichiarazione del fallito deve contenere il nome e la indicazione del domicilio di ciascuno degli associati solidali ( *art.* 4 lib. 3 dal cod. di com. )

## XIII.

### Registro d' intervento de' giudici.

Su questo registro vedi l' elenco di quelli della cancelleria del tribunale civile numero XXI.

## XIV.

### Registro de' rapporti de' padroni di bastimenti, o sia de' testimoniali.

Il presente registro è ordinato dall' art. 54 libro 2 de' codice di commercio.

## XV.

### Registro degli atti sottoposti a' dritti di cancelleria.

*Vedi* il num. 24 dell' elenco de' registri del tribunale.

## XVI.

### Registro della corrispondenza.

## *Elenco de' registri nelle cancellerie delle gran corti civili.*

---

### I.

### Ruolo generale delle cause.

Quanto alle disposizioni in forza delle quali deve tenersi il presente ruolo, non che alle forme del medesimo; *vedi* l'elenco de' registri delle cancellerie de' tribunali civili num. 1.

In alcune gran corti civili il cancelliere unisce al ruolo un indice per ordine alfabetico colle seguenti indicazioni. — 1. Cognomi, nomi delle parti. — 2. Numero di ciascuna causa. — 3. Data della sentenza della quale si è appellato,

Nell' indice del ruolo che si forma nella gran corte civile in Napoli divisa in più camere, è indicata pure la camera cui la causa appartiene.

### II.

### Repertorio degli atti soggetti al registro.

Il presente repertorio è ordinato dal regolamento de' 27 dicembre 1816. Quanto alla sua forma, *vedi* l'elenco de' registri della cancelleria de' giudicati di circondario, numero IX.

III.

Registro degli atti sottoposti a' dritti di cancelleria.

Il presente registro è simile a quello descritto nell' elenco de' registri delle cancellerie de' tribunali civili, al numero 24; sostituendo però nelle colonne 8 e 9, grana 40 e grana 25, a grana 20 e grana 15.

IV.

Registro d' intervento de' giudici, del regio procurator generale e del cancelliere.

Questo registro è ordinato dall' art. 14 del regolamento de' 18 novembre 1817.

V.

Registro d' intervento degl' impiegati della cancelleria.

Questo registro è ordinato dall' art: 16 del suddetto regolamento.

VI.

Primo foglio di udienza.

VII.

Secondo foglio di udienza.

Sullo stabilimento ed la forma del primo e secondo foglio di udienza, *vedi* l' elenco de' registri delle cancellerie de' tribunali civili, num. III e IV.

VIII.

Registro delle opposizioni alle decisioui contumaciali.

*Vedi* l' elenco de' registri delle cancellerie de' tribunali civili, numero X.

IX.

Registro delle produzioni.

*Vedi* l' elenco de' registri delle cancellerie de' tribunali civili, num. IX.

X.

Registro delle leggi, decreti, reali rescritti e ministeriali.

*Vedi* l' indicato elenco, num. XIX.

XI.

Registro delle decisioni della corte suprema di giustizia.

*Vedi* l' articolo 130 della presente legge.

XII.

Registro delle anticipazioni de' dritti per registratura.

*Vedi* l' elenco de' registri delle cancellerie de' tribunali civili, num. II.

---

## *Elenco de' registri nella officina del ministero pubblico presso le gran corti civili.*

Lo stabilimento de' registri nelle indicate officine è rimesso alla prudenaa de' regj procuratori generali cui spetta adottare quel sistema di servizio ch' essi credono più conducente all' esatto adempimento delle loro funzioni. De' registri che possono tenersi all' oggetto sono indispensabili quelli che riguardano la corrispondenza, e 'l passaggio delle carte pervenute all' officina.

## *Elenco de' registri nelle cancellerie delle gran corti criminali.*

---

I registri per le gran corti criminali sono stabiliti dal regolamento de' 27 febbrajo 1811 e dalla circolare de' 12 dicembre 1812, la quale ha portato qualche modificazione allo stesso regolamento.

### I.

### Registro delle cause pendenti e decise.

Questo registro è diviso in tre parti; 1. cause ordinare; 2. cause speciali; 3. cause di rei ignoti. Per ciascuna parte vi dev' essere una pandetta distinta, nella quale s' iscrivono in ordine alfabetico i nomi degl' imputati per le cause ordinarie e speciali, ed i nomi de' danneggiati per le cause di rei ignoti.

Questo registro contiene le seguenti colonne.

1. Numero d'ordine — 2. Nome, cognome, patria, domicilio, età dell' imputato. — 3. Epoca dell' arresto. — 4. Epoca dell' arrivo nelle prigioni della gran corte. 5. Natura ed epoca degli atti del procedimento e del giudizio. — 6. Osservazioni.

### II.

### Registro delle cause correzionali in appello.

Questo registro dev' esser diviso per circondarj.

### III.

### Registro del passaggio de' processi.

Eccone le colonne.

1. Nome, cognome, patria dell'imputato, ed in difetto dell'offeso. — 2. Natura del delitto. — 3. Numero de' volumi. — 4. Data del passaggio. — 5. Firma di chi riceve le carte.

I tre sopra enunciati registri sono comuni alla cancelleria ed alla regia procura generale.

### IV.

### Registro delle decisioni.

Questo registro si forma unendo insieme i borri delle decisioni originali che munite delle firme di tutto il collegio si alligano ai processi. Questi borri sono firmati dal presidente e dal cancelliere, il quale scrive in margine di essi i nomi de' votanti.

### V.

### Registro de' voti.

Questo registro è segreto. In esso debbono notarsi i soli voti dissenzienti. Deve essere firmato a ciascuna pagina da tutto il collegio, e deve conservarsi dal presidente.

## VI.

## Registro delle deliberazioni non relative a cause particolari.

In questo registro le deliberazioni si trascrivono per intero, e sono firmate da' giudici, dal cancelliere e dal procurator generale. Vi dev' esser inoltre una tavola che esprima l' oggetto della deliberazione, la data e il numero della pagina del registro dove trovasi trascritta.

## VII.

## Registro delle leggi ad atti del governo.

*Vedi* il numero 19. dell' elenco de' registri del tribunale civile.

## VIII.

## Registro degli oggetti di convizione.

Contiene le seguenti colonne.

1. Cognome nome dell' imputato ed in difetto dell' offeso. — 2. Descrizione precisa dell' oggetto. — 3. Epoca del passaggio in cancelleria. 4. Firma di chi lo riceve e di chi lo consegna. — 5. Numero del registro generale dov' è notata la causa cui l' oggetto appartiene. — 6. Osservazioni.

## IX.

### Registro d' intervento de' giudici.

## X.

### Registro d' intervento degl' impiegati nella cancelleria.

Questi due registi sono ordinati dal regolamento de' 18 gennajo 1817.

## XI.

### Registro per l' archivio.

È diviso in quattro colonne.

1. Nome, cognome, e patria degl' imputati ed in difetto degli offesi. — 2. Numero de' volumi e de' fogli. — 3. Natura del reato. — 4. Numero del registro generale dove la causa trovasi notata.

*Elenco de' registri da tenersi nelle officine delle regie procure generali criminali.*

---

I.

Registro degli ordini di arresto.

Deve contenere sette colonne: 1. Nome, cognome e patria dell' imputato. — 2. Reato. — 3. Epoca dell' ordine d' arresto. — 4. Forza cui è commesso. — 5. Epoca del riscontro o ricezione dell' ordine. — 6. Esecuzione. — 7. Osservazioni.

II.

Registro per la corrispondenza attiva col ministro di giustizia.

III.

Registro per la stessa corrispondenza passiva.

IV.

Registro per la corrispondenza attiva colle altre autorità.

### V.

### Registro per la stessa corrispondenza passiva.

Questi quattro registri possono tenersi, i due primi col riunire le lettere originali in fascicolo, al quale si appone un indice; i due secondi col riunire in fascicolo i borri delle lettere inviate.

### VI.

### Registro per notarvi le lettere alle quali si attende risposta.

### VII.

### Registro dell' esecuzione delle decisioni.

Deve contenere quattro colonne: 1. Nome, cognome, e patria de' condannati. — 2. Pena. — 3. Epoca della esecuzione. — 4. Osservazioni.

Oltre queste colonne si devono destinare alcuni fogli del registro a far conoscere l' epoca in cui i condannati terminano la pena. Questi fogli sono divisi in dodici colonne quanti sono i mesi dell' anno cui si riferiscono: nella colonna di quel mese in cui termina il periodo della pena, si notano per ordine di giorno i nomi de' condannati da liberarsi. Così non potrà mai avvenire che si obblii alcun condannato nel luogo della pena dopo la espiazione di essa.

### VIII.

### Registro delle spese di giustizia.

Questo registro è ordinato dal decreto de' 23 gennajo 1817.

### IX.

### Registro d' intervento degl' impiegati nella regia procura.

Questo registro è ordinato dall'art. 16 de' regolamento gennajo 1817.

---

## *Elenco de' registri nella cancelleria della corte suprema di giustizia.*

---

### I.

### Registro degli affari penali.

Il presente registro è ordinato dall' articolo 7 del del regolamento d' ordine de' 14 dicembre 1808: esso contiene : 1. Il numero d' ordine.— 2. Il nome, cognome e patria degl' imputati. — 3. Il magistrato che ha pronunziato la sentenza o decisione impugnata. — 4. La pena inflitta colla stessa sentenza o decisione. — 5. Osservazioni.

## II.

## Registro degli affari civili.

Ordinato dallo stesso articolo 7 del citato regolamento: esso contiene: 1. Il numero d'ordine. 2. — La data della presentazione della causa. — 3 Il nome, cognome e patria de' litiganti. — 4. Osservazioni.

## III.

## Ruolo generale per gli affari civili.

Questo ruolo è ordinato dal decreto de' 13 gennajo 1817: esso contiene le seguenti colonne: 1. Numero d'ordine — 2. Data dell' iscrizione. — 3. Nome, cognome, e patria delle parti litiganti.

## IV.

## Repertorio degli atti soggetti a registro.

*Vedi* l'elenco de' registri delle cancellerie de' giudicati di circondario, numero IX.

## V.

## Registro degli atti sottoposti a' dritti di cancelleria.

Questo registro è simile a quello descritto nell' elenco de' registri delle cancellerie de' tribunali civili al

n.° XXI: bisogna però sopprimere la colonna 5, e riunire in una sola le colonne 7 e 8, togliendo la indicazione della qualità del ruolo.

VI.

Registro dell' anticipazione de' dritti di registratura.

*Vedi* l' elenco de' registri da tenersi nelle cancellerie de' tribunali civili, num. II.

VII.

Registro delle sedute delle camere.

In questo registro si trascrivono per intero i processi-verbali concernenti le cause trattate nelle camere. Al registro è aggiunta una tavola alfabetica de' nomi degl' imputati, ovvero de' litiganti (*art.* 58 del regolamento de' 14 dicembre 1808)

VIII.

Registro d' intervento de' consiglieri della camera civile.

IX.

Registro d' intervento de' consiglieri della camera criminale.

X.

Registro d' intervento degl' impiegati della cancelleria.

Questi registri d' intervento sono ordinati dal regolamento de' 18 Novembre 1817.

XI.

Registro delle ministeriali.

---

*Registri d' ordine.*

I.

Registro del passaggio de' processi tra la cancelleria, il pubblico ministero ed i consiglieri.

II.

Registro delle lettere che si spediscono agli avvocati officiosi.

## *Elenco de' registri nell'officina del ministero pubblico presso la corte suprema di giustizia.*

I registri stabiliti in tale officina pel buon ordine del servizio, sono

### I.

### Protocollo delle carte pervenute nell' officina.

Eccone le colonne — 1. Epoca della provenienza — 2. Autorità dalla quale pervengono — 3. Nome, cognome de' prevenuti o de' litiganti — 4. Oggetto — 5. Disposizioni date — 6. Stato dell' affare — 7. Osservazioni — 8. Numero dell' espediente in cui si conservano le carte.

In fine del protocollo vi è l' indice in ordine alfabetico del cognome e nome de' prevenuti, o de' litiganti cui le carte si riferiscono.

### II.

### Registro de' reali rescritti e delle ministeriali.

Non si riportano nel presente registro quelle ministeriali che annunciano il solo invio de' processi.

## III.

## Registro del passaggio de' processi criminali e civili alla cancelleria.

Eccone le colonne — 1. Numero delle processure — 2. Cognome e nome de' prevenuti o litiganti — 3. Numero de' volumi — 4. Epoca del passaggio — 5. Ricevuta dell' incaricato — 6. Osservazioni.

## IV.

## Registro generale delle cause criminali.

È diviso nelle seguenti colonne — 1. Numero d'ordine — 2. Nome e cognome de' prevenuti — 3. Indicazione del ricorrente — 4. Gran corte che ha giudicato — 5. Natura del delitto o misfatto — 6. Condanna profferita — 7. Data della condanna — 8. Epoca della provenienza degli atti — 9. Epoca del passaggio degli atti alla cancelleria — 10. Nome e cognome dell'avvocato del prevenuto — 11. Nome del consigliere relatore — 12. Agente del ministero pubblico — 13. Data delle decisioni interlocutorie — 14. Data delle decisioni definitive 15. Epoca della spedizione degli atti al ministero di giustizia — 16. Epoca della ricezione degli atti nel ministero di giustizia — 17. Osservazioni.

## V.

### Registro delle cause civili.

È diviso nelle seguenti colonne — 1. Numero d'ordine — 2. Nomi e cognomi degli attori — 3. Nomi e cognomi delle parti convenute — 4. Patrocinatori degli attori — 5. Patrocinatori delle parti convenute — 6. Commessario della causa — 7. Epoca del passaggio degli atti all' officina del ministero pubblico — 8. Agente del ministero pubblico — 9. Epoca della decisione interlocutoria — 10. Epoca della decisione definitiva — 11 Osservazioni.

## VI.

### Registro delle allegazioni in stampa che si esibiscono per l' approvazione (1).

Questo registro e diviso nelle seguenti colonne — 1. Numero d'ordine — 2. Indicazione della causa — 3. Avvocato che ha fatto l' allegazione 4. — Nome e cognome dello stampatore — 5. Epoca del permesso — 6. Osservazioni.

(1) L' art. 4 del decreto degli 8 novembre 1817 attribuisce a' procuratori regi presso le rispettive giurisdizioni l' autorizzazione per la stampa delle allegazioni in giurisprudenza.

## VII.

## Registro delle lettere spedite alle diverse autorità.

Ecco le colonne nelle quali è diviso il presente registro — 1. Epoca della spedizione — 2. Numero d'ordine — 3. Oggetto delle lettere — 4. Autorità cui si è fatta la spedizione — 5. Firma del portiere che riceve la spedizione.

ARTICOLO CLXX.

Ogni Cancelliere presenterà al Tribunale o alla gran Corte alla quale sarà addetto, un Vice-Cancelliere, e la pianta degl' impiegati occorrenti. Se la gran Corte o il Tribunale si dividerà in camere, il Cancelliere presenterà un Vice-Cancelliere per ogni camera.

ARTICOLO CLXXI.

La pianta della cancelleria e de' soldi rispettivi degl' impiegati, e la loro nomina verrà sottoposta dal Tribunale o dalla Gran Corte all' approvazione del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

OSSERVAZIONI

I. Le seguenti circolari han dato le norme onde determinare il numero, la classe ed il soldo degl' impiegati nelle cancellerie e nelle officine del ministero pubblico presso i diversi corpi giudiziarj rispettivamente.

*CIRCOLARE DE' 20 SETTEMBRE 1817.*

( Ministero di Grazia e Giustizia )

*Pria di farsi la nomina degl' impiegati nelle officine delle gran corti criminali a norma degli articoli 170, e 171 della legge organica giudiziaria de' 29 maggio, conviene determinare il numero, e la classe degl' impiegati che occorrono al servizio delle officine medesime, ed il soldo da assegnarsi a ciascun di essi.*

*Ad oggetto di stabilire ciò con dati certi, fa d'uopo, che cotesto collegio, inteso il cancelliere, mi dica con precisione il numero, e le diverse classi degl' impiegati, che nell' attuale sistema crede indespensabilmente necessarj pel servizio della cancelleria, ed il soldo da assegnarsi a ciascuno, senza occuparsi per ora delle persone che debbono de-*

*stinarvisi*, *e tenendo presenti le regole qui appresso notate*:

1. *La pianta organica delle cancellerie*, *deve comprendere*: *i vice cancellieri*, *e sostituti cancellieri*: *un numero corrispondente d' impiegati di diverse classi*: *i portieri*: *il custode*.

2. *Nelle gran corti di una sola camera non vi debbono essere vice-cancellieri*, *ma soltanto sostituti*: *nelle gran corti che hanno più camere*, *il numero de' vice-cancellieri deve essere quello che viene particolarmente determinato dalla legge organica. Oltre questi vi saranno i sostituti.*

3. *Il numero de' portieri deve corrispondere a quello delle camere*, *aggiungendosene un altro di più*, *per supplire*, *occorrendo*, *la mancanza di alcuno di essi.*

4. *Nel determinare il numero degl' impiegati*, *la corte deve contenersi ne' limiti del puro bisognevole secondo l' attual sistema*, *avendo in considerazione che le cancellerie debbono somministrare gl' impiegati per l' uffizio del giudice istruttore del capoluogo*, *ove risiede la gran corte.*

5. *I soldi de' sostituti e degli altri impiegati si debbono fissare con gradazione*, *e con giusta economia*, *avendo presente che questi soldi non vanno soggetti ad alcuna deduzio-*

*ne, se non che a quella del 2 1/2 per 100 in favore del monte delle vedove, e de' ritirati.*

6. *Oltre agl' impiegati ordinarj con soldo sui fondi della tesoreria, possono le gran corti proporre de' sopranumerarj, assegnando loro una gratificazione sugl' introiti de' diritti di archivio, e sugli avanzi delle minute spese.*

*La pianta della cancelleria formata su questa base dalla gran corte mi si rimetterà insieme con uno stato indicante i nomi il carico, ed il soldo degli attuali impiegati.*

*Per qual che riguarda poi le officine de' procurati generali la pianta organica deve comprendere un segretario, un numero corrispondente d' impiegati di diverse classi, ed un portiere.*

*Nella formazione della pianta si comprenderà l' impiegato destinato alla tenuta del registro delle spese di giustizia, il cui soldo si paga dell' amministrazione del registro e del bollo.*

*Il procuratore generale mi farà pervenire questa nuova pianta unitamente a quella della cancelleria, e vi unirà benanche lo stato degl' impiegati che attualmente servono nella sua officina, colla indicazione dei soldi corrispondenti.*

*I regj procuratori civili debbono formare anch' essi, e farmi prevenire contemporanea-*

*mente le piante delle loro officine, alle quali debbono addirsi un segretario, un corrispondente numero d' impiegati di diverse classi, ed un portiere.*

*Su questo oggetto i procuratori generali debbono concertarsi anticipatamente coi regj procuratori, per vedere quale diminuzione possa farsi al numero attuale degl' impiegati negli uffizj de' regj procuratori medesimi, e quali fondi conseguentemente possano risecarsi per aggiungersi alla officina de' procuratori generali i quali sono ora gravati degli affari corzionali di cui prima erano incaricati i regj procuratori.*

*A tal' uopo i procuratori generali cumunicheranno ai procuratori regi civili la parte della presente circolare, che risguarda questi magistrati.*

CIRCOLARE DEGLI 8 OTTOBRE 1817.

diretta a' procuratori regj presso le gran corti civili, e tribunali civili.

( Ministero di Grazia e Giustizia ).

*A norma degli articoli 170 e 171 della legge organica de' 29. maggio, il cancelliere*

*di ciascuna corte o tribunale deve presentare al collegio le piante e la nomina degl' impiegati che occorrono nella cancelleria, per indi sottoporsi all' approvazione del ministro di grazia e giustizia.*

*Per procedere in ciò con regolarità, trovo necessario, che pria di occuparsi della nomina, le corti ed i tribunali intesi i cancellieri rispettivi, formino la pianta del numero e delle diverse classi degl' impiegati di cui ha bisogno la cancelleria, sulle seguenti norme:*

*La pianta organica della cancelleria deve comprendere, i vice cancellieri, i sostituti cancellieri, un numero d' impiegati di varie classi corrispondente al bisogno, i portieri, il custode.*

*Ne' tribunali, e nelle gran corti di una camera non vi debbono essere vice cancellieri, ma soltanto sostituti. Ne' collegj poi di più camere, il numero de' vice cancellieri deve essere quello che la legge determina particolarmente: oltre questi, vi saranno anche de' sostituti cancellieri.*

*Il numero de' portieri deve corrispondere a quello delle camere, aggiungendosene un'altro di più per supplire, ove occorra, alla mancanza di alcuno di essi.*

*I soldi de' vice cancellieri, de' sostituti, e degl' impiegati debbono tutti essere pagati dagl' introiti della cancelleria.*

*Nel determinare il numero degl' impiegati, il collegio deve avere presente la quantità degl' introiti della cancelleria, e deve regolare la cosa in modo, che mentre non manca il servizio, ciascuno de' detti impiegati abbia mezzi sufficienti per vivere, e vi sia onde supplire a tutte le spese di uffizio della cancelleria.*

*I soldi de' portieri e del custode saranno pagati dalla tesoreria colla deduzione soltanto del 2 ½ per 100, in favore del monte delle pensioni.*

# TITOLO XIII.

## *De' Patrocinatori e degli Avvocati.*

### ARTICOLO CLXXII.

Presso ciascuna Gran Corte o Tribunale vi sarà un determinato numero di Patrocinatori da nominarsi da noi, sul parere della Gran Corte o del Tribunale, cui dovranno essere addetti. Quelli fra di essi che saranno addetti ad una Corte superiore, potranno esercitare le funzioni del di loro ministero presso tutte le altre Corti e Tribunali inferiori.

Osservazioni

I. Sino a che non sieno definitivamente nominati i patrocinatori a norma del presente articolo, i corpi giudiziarj dovran valersi di quei che attualmente si trovano addetti presso i medesimi ( *rescritto* de' 21 gennajo 1817 ).

II. I patrocinatori stabiliti presso la corte suprema sono autorizzati ad esercitare le loro funzioni presso il consiglio delle prede marittime ( *decreto* de' 9. settembre 1810 ).

III. Circa il modo di vestire de' patrocinatori, *vedi* l' art. 218.

## Articolo CLXXIII.

I Patrocinatori avranno il diritto esclusivo di fare tutti gli atti occorrenti alla instruzione del processo, alla pronunciazione, ed esecuzione delle sentenze, o delle decisioni presso i Tribunali e le Gran Corti, cui saranno addetti.

OSSERVAZIONI.

I. Ne' giudizj criminali non potrà il patrocinatore spiegare a vantaggio degl' imputati il suo ministero prima che siasi dato l' atto di accusa, giacchè posteriormente a questo atto si fa la scelta del difensore (*articolo* 176 del regolamento de' 20 maggio 1808).

## ARTICOLO CLXXIV.

Niuno potrà comparire in giudizio avanti i Tribunali e le Gran Corti, senza il ministero di un patrocinatore.

OSSERVAZIONI

I. Eccetto presso i tribunali di commercio. *Vedi* le osservazioni all'art. 61, vol. 2. pag. 26.

II. L'obbligo ingiunto alle parti di comparire in giudizio col ministero de' patrocinatori, non toglie ad esse il diritto di far da se la propria difesa. I giudici potranno vietare alle parti l' esercizio di questo dritto, ove conoscano ch' esse per passione o inespertezza non sie-

no al caso di discutere la loro causa colla decenza conveniente, e colla chiarezza necessaria per la istruzione de' giudici ( *art.* 85 del codice di procedura civile ).

## Articolo CLXXV.

I Patrocinatori saranno responsabili de' pregiudizj, che per loro fatto od omissione derivassero alle parti, come pure de' depositi e delle carte che verranno loro affidate.

### Osservazioni.

I. Il decreto de' 26 luglio 1810 impone ai patrocinatori i seguenti obblighi.

1. Devono prestare il giuramento di bene adempiere le proprie funzioni.

2. Devono fissare il loro domicilio nel luogo ove risiede il collegio presso il quale sono addetti.

3. Per cautela de' litiganti devono versare nella cassa di ammortizzazione le seguenti somme.

| | | |
|---|---|---|
| I patrocinatori presso i tribunali civili e le gran corti criminali. | nelle provincie doc. | 50 |
| | in Napoli doc. . . . | 200 |
| presso le gran corti civili. | nelle provincie doc. | 60 |
| | in Napoli . . . . . . | 240 |
| presso la corte suprema doc. . . . . . . . . . | | 300. |

Oggi dopo la pubblicazione del decreto de' 20 luglio 1818, questo versamento deve farsi in iscrizioni sul gran libro nella proporzione di docati 5 di rendita per ogni docati 100 di capitale.

I patrocinatori riscuotono su questa somma l'interesse del 5 per 100 durante l'esercizio delle loro funzioni: finite queste, essi o i loro eredi ripigliano la somma versata.

II. La legge de' 15 luglio 1809 ordina lo stabilimento delle camere degli avvocati, in Napoli e nelle residenze de' corpi giudiziarj; sopratutto per la disciplina e per la censura de' patrocinatori. Questa legge ricevè esecuzione per Napoli solamente; e la camera degli avvocati che vi fu stabilita è stata conservata provvisoriamente dal decreto de' 22 luglio 1817.

III. La seguente circolare determina la misura da prendersi contra i patrocinatori, che ne' ricorsi alla corte suprema per annullamento

de'giudizj penali, omettono di esporne i motivi.

CIRCOLARE DEL 1 LUGLIO 1812.

( Ministero della Giustizia )

*Mi vien riferito, che malgrado la mia circolare de'29 dicembre 1810, i patrocinatori destinati alla difesa de' detenuti, continuino a servirsi di termini vaghi ne' ricorsi che producono avverso le decisioni delle corti criminali, mentre dovrebbero esprimere con distinzione i motivi, che li determinano a provvedersi in cassazione.*

*A frenare questo abuso, che tanto nuoce alla retta e spedita amministrazione della giustizia, vi autorizzo, signor procurator generale, a richiedere alla corte la sospensione per un mese, o per un tempo non minore de' dieci giorni, di quei patrocinatori che da oggi innanzi contravverranno alla indicata circolare; seguendosi per questa misura di disciplina le disposizioni comprese nell' articolo 73 del regolamento d'ordine del primo marzo 1810.*

IV. Le indennità dovute ai patrocinatori per le loro funzioni sono stabilite nel decreto de'

25 gennajo 1810. *Vedi* la parte III del trattato sulle spese giudiarie, posto in fine al tit. XV.

### Articolo CLXXVI.

Presso tutti i Tribunali e le Gran Corti de' nostri reali dominj al di quà del Faro vi sarà un *albo*, nel quale verranno iscritti tutti gli Avvocati.

### Articolo CLXXVII.

Un decreto particolare determinerà la formazione degli *albi* enunciati nel precedente articolo, come ancora i doveri degli Avvocati, ed il modo, secondo il quale saranno nominati.

## ARTICOLO CLXXVIII.

Alcuno non potrà essere Patrocinatore, se non è licenziato in dritto, nè potrà essere Avvocato, se non è laureato in dritto in una delle Università del nostro regno delle Due Sicilie.

### OSSERVAZIONI

I. Sulla laurea; *Vedi* le osservazioni all' articolo 209.

# TITOLO XIV.

## *Degli Uscieri.*

### Articolo CLXXIX.

Presso ogni Giudice di circondario, Tribunale o Gran Corte vi sarà un numero determinato di Uscieri da Noi nominati.

Osservazioni.

I. Per la esecuzione del presente articolo è bisognato

1. determinar le norme che regolano la nomina degli uscieri: a ciò si è adempiuto col decreto e col regolamento de' 15 ottobre 1817, dove è stabilito che queste cariche si provveggono per concorso.

2. fissare il numero di questi uffiziali ministeriali presso le diverse giurisdizioni: si è adempiuto anche a questa seconda parte col decreto de' 10 dicembre 1817.

II. La seguente circolare dà le norme ai procuratori regi per l' esecuzione de' sopracitati decreti e regolamento.

CIRCOLARE DE' 13 MARZO 1818.

( Ministero di Grazia e Giustizia ).

*Con decreto de' 10 dicembre 1817, Sua Maestà si è degnata stabilire il numero degli uscieri presso cotesto collegio. Dovendosi ora per esecuzione di tal decreto fare la nomina definitiva di coloro che debbono occupare tali piazze, è utile ch' io faccia al collegio ed a lei talune avvertenze.*

*La classe degli uscieri dee riguardarsi con una particolare attenzione. Siccome essi sono destinati dalla legge ad eseguire importanti atti del rito giudiziario, così è indispensabile che i soggetti da prescegliersi a tale uffizio, sieno dotati di tutta probità, e sieno bene istituiti nella procedura: questi requisiti sono tanto più necessarj in quanto che ogni minima omessione o irregolarità ne' loro atti, figlia di malizia o d' ignoranza, arreca grave danno alla giustizia ed agl' interessi de' privati.*

*Per siffatta considerazione Sua Maestà ha stabilito che le piazze di usciere presso i tri-*

*bunali si provveggano per via di concorso, ed ha col regolamento de' 15 ottobre 1817 tracciata la norma da seguirsi in tai concorsi, affinchè la scelta cada sopra soggetti veramente degni. Questo regolamento però esenta dallo sperimento del concorso coloro che trovansi provvisoriamente nell' esercizio delle funzioni d' usciere, e sulla cui abilità non cade dubbio alcuno, a giudizio del rispettivo collegio.*

*In conseguenza di tale disposizione deve cotesto collegio portare le sue vedute sugli interini esercenti, tanto sotto il rapporto dell' abilità, quanto sotto quello della morale. In questo esame è indispensabile, che i magistrati usino la più scrupolosa esattezza, mettano da banda ogni riguardo individuale, ed abbiano in mira unicamente il servizio della giustizia. La sperienza mi ha fatto vedere, che questa classe di pubblici uffiziali non trovasi in quel grado di lustro che dee circondarli, per conciliare il rispetto dovuto ai collegj giudiziarj, de' cui poteri essi hanno una parte gelosa ed importante.*

*Io quindi richiamo in detto esame tutto lo zelo de' componenti di cotesto collegio, e specialmente di lei come agente del governo, affinchè colla massima imparzialità dicano chi tra gli uscieri attuali meriti di essere conservato, e chi debba esserne escluso per man-*

*canza di requisiti. Il collegio ed ella saranno responsabili verso il sovrano, e verso il pubblico della scelta degl' indicati uffiziali.*

*In ricevere la presente, ella si concerterà col presidente per far subito eseguire questo lavoro, e mi farà pervenire una ragionata deliberazione sul merito di ciascuno degli attuali uscieri. Qualora ve ne siano di coloro, che non sono degni di esser conservati, si enuncieranno nella deliberazione tutti i motivi che han determinato il giudizio del collegio per decidere sulla loro esclusione. Essendovi piazze vacanti, disporrà il concorso sulla norma dell' enunciato regolamento.*

Alla circolare diretta a' regj procuratori generali criminali ed a' procuratori regi presso i tribunali civili si è fatta la seguente aggiunta.

*Riguardo poi agli uscieri de' giudici di circondario, è questo un' oggetto che il detto regolamento affida interamente alla religiosità ed esattezza degli uffiziali del ministero pubblico presso le gran corti criminali e i tribunali civili. Come però le funzioni di questi uffiziali non sono meno importanti di quelle degli uscieri presso i tribunali, così conviene adoperare tutti i mezzi i più conducenti, e che sono in potere di lei o del regio procu-*

*ratore civile, per assicurarsi della morale, e della idoneità delle persone da destinarsi al detto uffizio.*

*I continui reclami che mi pervengono contra questi uffiziali, e le continue misure di disciplina che i tribunali sono nella necessità di proporre contro di loro per richiamarli al dovere, mi fanno avvertire che tra costoro trovansi molte persone le quali non meritano per alcun titolo la confidenza del governo.*

*Non saprei quindi mai abbastanza raccomandare a lei, ed al regio procuratore civile perchè portino una particolare diligenza e scrupolosità nell' esame delle qualità degli attuali uscieri, e di coloro che dovranno proporsi per le piazze vacanti, o in rimpiazzo di quei che non meritano di essere conservati.*

*A tal effetto si concerterà subito col regio procuratore civile per far la proposta di detti uscieri, e mi rimetterà poi uno stato distinto de' soggetti da nominarsi presso ciascun circondario, indicando se essi sono attuali esercenti o nuovi proposti, ed i nomi di coloro che rimangono esclusi, ed i motivi della esclusione.*

*Circa il numero poi degli uscieri da assegnarsi a ciascun giudice di circondario, l' av-*

*verto che, in generale sarà di due, eccetto i circondarj ove se ne trovino già destinati con particolari disposizioni superiori tre o quattro, mentre in tai casi si conserverà il numero attuale.*

*Nel caso che particolari circostanze richieggano di darsi più di due uscieri a qualche circondario, ella ed il regio procuratore civile ne faranno la proposta. La incarico però a portare su ciò una particolare attenzione, affinchè l' aumento del numero degli uscieri abbia luogo nel caso di bisogno indispensabile, onde ciascuno di essi possa avere, co'diritti che accorda la legge, sufficienti mezzi di sussistenza.*

III. Le nomine degli uscieri de' giudicati di circondario debbono essere inscritte sopra un registro nell' officina del regio procurator generale presso la gran corte criminale della provincia ( *Ministeriale* de' 13 dicembre 1817 ).

## Articolo CLXXX.

Gli Uscieri presteranno il loro servizio personale agli officj de'Giudici di circondario, a'Tribunali ed alle Gran Corti.

## Articolo CLXXXI.

Nelle pubbliche sedute de' Tribunali e delle Gran Corti, gli Uscieri dovranno mantenere l' ordine e la regolarità.

## Articolo CLXXXII.

Intimeranno le citazioni, gli atti, le sentenze, e le decisioni: pubblicheranno ed affigeranno gli avvisi, e gli editti: eseguiranno le perquisizioni, i sequestri e gl' inventarj giudiziali: proclameranno le offerte che verranno fatte nelle vendite a pubblico incanto: e faranno tutti gli atti che saranno necessarj per costringere le parti alla esecuzione de' giudicati.

OSSERVAZIONI.

I. Gli uscieri addetti presso le diverse giurisdizioni eseguono le ordinanze e le sentenze, ed esercitano le loro funzioni per tutti gli altri atti che le leggi di procedura commettono al loro ministero.

Essi prima di entrare in esercizio debbono prestar giuramento (*Decreto* de' 22 Maggio 1809).

Debbono per garentia delle multe cui possono esser condannati versare nella cassa d'ammortizzazione una determinata somma nelle seguenti proporzioni

| | | |
|---|---|---|
| Gli uscieri de'tribunali civili e delle gran corti criminali. | nelle prov. duc. | 12. 50 |
| | in Napoli . . . | 50 — |
| delle gran corti civili . . . | nelle provincie. | 15. — |
| | in Napoli - - - | 60. — |
| della suprema corte di giustizia - - - - - - - | | 75, — |

A norma delle disposizioni del decreto de' 20 luglio 1818, questi versamenti debbono farsi in iscrizioni sul gran libro nella ragione di ducati 5 di rendita per ogni ducati 100 di capitale.

II. Gli uscieri presso le giustizie di circondario esercitano le loro funzioni nel circondario. Nel medesimo recinto possono anche esercitare il loro ministero in atti appartenenti ad ogni tribunale superiore (*Decreto* de' 22 maggio 1809).

III. I due seguenti articoli del decreto de' 24 gennaio 1811 fissano i limiti territoriali per gli uscieri de' collegj.

ESTRATTO DAL DECRETO DE' 24 GENNAJO 1811.

1. *Gli uscieri presso i tribunali di commercio, i tribunali di prima istanza e le corti criminali non possono istrumentare che ne' limiti della giurisdizione de' tribunali o delle corti rispettive.*

2. *Gli uscieri presso le corti di appello non possono istrumentare che ne' limiti della giurisdizione del tribunale di prima istanza stabilito nella provincia, in cui risiede la corte alla quale essi sono addetti.*

IV. Gli uscieri presso la suprema corte di giustizia possono istrumentare in concorrenza cogli altri uscieri nella provincia di Napoli. Istrumenteranno esclusivamente negli affari di competenza della suprema corte nella capitale (*Decreto* de' 24 gennajo 1811).

V. Le gran corti e i tribunali scelgono pel servizio interno delle loro udienze quegli uscieri che crederanno opportuni. Gli uscieri di udienza faranno esclusivamente le significazioni da patrocinatore a patrocinatore: le altre funzioni negli atti giudiziarj saranno eser-

citate in concorrenza dagli uscieri di udienza e dagli uscieri ordinarj.

Gli uscieri non potranno farsi aggiudicatarj, nè direttamente nè indirettamente, degli oggetti mobiliarj che sono incaricati di vendere.

L' esercizio della carica di usciere è incompatibile con ogni altra funzione pubblica, cui è annesso stipendio.

Gli uscieri in piedi dell' originale e della copia di ciascun atto devono far menzione dell' importo de' loro dritti. Non potranno negarsi a qualunque atto del loro ministero sotto pena di destituzione (*Decreto* de' 13 gennajo 1814).

VI. Le funzioni di usciere presso la commissione di prima istanza delle prede marittime, vengono esercitate dagli uscieri del giudicato del circondario in cui è riunita la commissione. In Napoli vengono esercitate dagli uscieri del consiglio delle prede marittime. *Vedi* l' art. 6 della legge de' 2 settembre 1817 riportata nella osservazione 3 all' art. 1.

## ARTICOLO CLXXXIII.

In caso di opposizione alla esecuzione degli ordini giudiziali, gli

Uscieri potranno chiamare in loro soccorso la forza armata.

OSSERVAZIONI.

I. Gli uscieri nell' esercizio delle loro funzioni otterranno mano forte dalla gendarmeria ( oggi anche da' fucilieri reali ) e da ogni depositario della forza pubblica, sulla esibizione delle sentenze ed ordini de' tribunali, che essi dovranno mettere in esecuzione ( *Decreto* de' 22 maggio 1809, art. 6 ).

---

Nell' introdurci ad esporre le disposizioni del tit. XI sulle attribuzioni de' presidenti e degli agenti del pubblico ministero, abbiamo fatto cenno di alcuni regolamenti per lo servizio de' collegj giudiziarj; e come ne' medesimi regolamenti sono stabiliti i particolari doveri non solo de' presidenti e degli agenti del pubblico ministero, ma anche de' cancellieri, degli uscieri e de' patrocinatori, così ci siamo riserbati di riportarli in questo luogo dopo di aver percorso tutte le altre disposizioni che risguardano questi agenti della giustizia.

I sopraenunciati regolamenti, sono provvisoriamente in vigore. Quelle leggiere variazioni che qualche articolo ha potuto subire, saranno da noi rilevate con note apposte ai medesimi articoli.

La variazione generale alla quale bisogna avvertire è la nuova denominazione data alle autorità giudiziarie dalla legge organica attuale.

Quindi nel corso di questi regolamenti bisogna sostituire le voci di

corte suprema di giustizia, a quella di gran corte o corte di cassazione

gran corte civile, a quella di tribunale o corte d' appello

gran corte criminale, a quella di tribunale o corte criminale

tribunale civile, a quella di tribunale di prima istanza

camera, a quella di sezione

presidente, a quella di primo presidente

vice-presidente, a quella di presidente ne' collegj di più camere

avvocato generale a quella di sostituto al procurator generale presso la suprema corte

REGOLAMENTO D'ORDINE PER LO SERVIZIO DE' TRIBUNALI CRIMINALI, DE'14 DICEMBRE 1808.

Uficina del proccuratore regio

Art. 1. *Ogni proccuratore regio avrà nel suo ufizio un competente numero d' impiegati, in modo, che il travaglio non soffra menomo ritardo, e si esegua con la massima celerità possibile* ( Vedi *le osservazioni agli art.* 170, *e* 171 ).

Art. 2. *Per lo migliore ordine nella spedizione delle cause e nella corrispondenza, il proccuratore regio, dovrà tenere nel suo ufizio i seguenti registri*:

1. *Di tutt' i delitti che accadono nella provincia, secondo i rapporti che glie ne faranno i giudice di pace, o i commessarj di polizia.*

2. *Di tutt' i rei assenti, e delle disposizioni date sul loro proposito.*

3. *Di tutt' i detenuti: nel medesimo sarà dinotato il giorno del loro arrivo nelle prigioni del tribunale, il delitto, di cui sono incolpati, e l' autorità dalla quale sono stati inviati. Nel margine vi sarà indicato lo stato della causa di ciascun detenuto.*

4. *Di tutt' i processi, e del passaggio de' medesimi.*

5. *De' condannati, o posti in libertà; e di tutte le cause, che saranno trattate.*

6. *Della corrispondenza coi ministeri.*

6. *Di quella con tutte le altre autorità* (1).

Cancelleria.

Art. 3. *Nella cancelleria del tribunal criminale, oltre del cancelliere, vi saranno due sostituti, uno de' quali sarà addetto al registro delle sentenze. Vi sarà inoltre quel numero d' impiegati, che la quantità degli affari esigerà* (2).

Art. 4. *Nella cancelleria vi saranno i seguenti registri:*

1. *De' detenuti, e presentati nello stesso modo di quello, ch' è stato stabilito nell' ufizio del proccuratore regio.*

2. *De' processi, e del loro passaggio.*

3. *Delle leggi, ed atti del governo.*

4. *Delle sentenze, e deliberazioni del tribunale, col corrispondente indice. Nel medesimo vi sarà un gran margine, in cui il*

---

(1) Questi registri sono stati o aboliti o modificati dal regolamento de' 28 febbrajo 1811. *Vedi* le osservazioni all' art. 169.

(2) Questa disposizione ha subito qualche modificazione. *Vedi* le osservazioni agli art. 170, e 171.

*cancelliere o chi ne fa le veci, dovrà notare il giorno dell' esecuzione della sentenza, o indicare le decisioni della gran corte di cassazione che l' abbiano confermata, annullata, o modificata.*

5. *De' ricorsi in cassazione.*

6. *Il sesto registro dovrà comprendere i nomi, e i delitti di tutt' i rei presenti ed assenti, con un indice chiaro, ed esatto* (1).

*I fogli di tutti questi registri saranno numerati, cifrati dal presidente, e vi sarà apposto il suggello del tribunale.*

Art. 5. *Ogni tribunale criminale avrà un competente numero di uscieri, secondochè sarà determinato sulla proposizione che ne faranno i presidenti e proccuratori regj, in conseguenza degli ordini circolari loro spediti.*

*Intanto essi sono autorizzati a nominarli provvisoriamente affinchè il servizio del tribunale non manchi.*

*Gli uscieri assisteranno alle udienze, ed eseguiranno tutti gli ordini del tribunale* ( Vedi *gli art.* 179 *e seguenti e le osservazioni* ).

---

(1) Il regolamento de' 28 febbrajo 1811 ha portato varie modificazioni sul numero e forma di questi registri: *Vedi* le osservazioni all' art. 179.

Forza.

Art. 6. *Ciascun tribunale criminale avrà un corpo di guardia. Il comandante della gendarmeria della provincia, ed ogni altra forza armata, metterà alla disposizione del tribunale otto uomini, ed un brigadiere; ed in caso di bisogno ne somministrerà un numero maggiore.*

*Questa forza sarà sotto gli ordini e la vigilanza del regio procciuratore.* ( Vedi *la quinta osservazione all'art.* 75, 2. *vol. pag.* 39).

Esecutore.

Art. 7. *Presso di ogni tribunale criminale vi saranno un esecutore di giustizia, ed un ajutante.* ( Vedi *per la scelta e pel soldo di questi esecutori la sesta osservazione all' art.* 75 2. *vol. pag.* 40 ).

Occupazione del tribunale.

Art. 8. ***I primi giudici giorni di ciascun mese saranno destinati alla spedizione degli atti ordinarj, istruzione de' processi, e decisioni, che dovranno farsi dall' intero collegio.***

*I rimanenti quindici giorni saranno impiegati al pubblico dibattimento* (1).

Art. 9. *Tutt' i membri del tribunale vi si renderanno alle ore nove della mattina da ottobre ad aprile, ed alle otto negli altri mesi. L' udienza pubblica comincerà immediatamente, e non durerà meno di cinque ore.*

*Ne' casi urgenti il presidente, ed il proccuratore regio potranno di accordo estendere questo tempo, convocare qualche estraordinaria seduta, e destinare al pubblico dibattimento anche qualcheduno de' giorni stabiliti per le riunioni nella camera del consiglio* (Vedi *il regolamento de'* 18 *novembre* 1817 *riportato nelle osservazioni all' art.* 213.).

Art. 10. *Coloro fra i giudici, che per malattia, o altro legittimo impedimento non potessero rendersi al tribunale, ne avvertiranno anticipatamente il presidente, affinchè il medesimo possa farli supplire dai giudici del tribunale di prima istanza, a norma della legge* (Vedi *il suddetto regolamento de'* 18. *novembre* 1817, *e il decreto de'* 30 *dicembre* 1818 *riportato alla pag.* 141 *del presente volume*).

---

(1) Oggi questa disposizione non è più in vigore. Le gran corti regolano i giorni di seduta secondo le particolari circostanze degli affari che debbono trattare.

Art. 11. *In ogni processo il giudice istruttore inserirà un notamento di tutte le spese occorse, e vi apporrà la sua firma. Questo notamento sarà continuato dal procuratore regio fino alla sentenza definitiva.* ( Vedi, l' *art.* 10 *del decreto de'* 13. *gennajo* 1817. *riportato nella parte III. del trattato sulle spese giudiziarie posto in fine al tit. XV* ).

Presidente.

Art. 12. *Ove il bisogno l' esiga, il presidente dividerà co' giudici il travaglio della istruzione de' processi* (1).

Art. 13. *Egli avrà la polizia dell' udienza, e durante il tempo del dibattimento, la forza armata del tribunale dipenderà da' suoi ordini.*

Art. 14. *Egli sosterrà il dibattimento, ed avrà cura, che nulla sfugga di ciò che sarà conducente alla manifestazione del vero,*

---

(1) Sul rapporto o altra carta in cui si annuncia un avvenimento criminoso il presidente destina il commissario. Anche nelle gran corti composte di più camere tale destinazione è attribuita al presidente, sebbene il giudice delegato appartenga ad una camera diversa da quella ch' egli presiede. ( *Rescritto* de' 13 settembre 1817, diretto al procurator generale presso la gran corte criminale di Santamaria ).

*usando di quel potere discrezionale di cui è rivestito*, *ma dovrà sempre rigettare le quistioni oziose*, *ed i mezzi che condurrebbero a prolungare inutilmente il dibattimento*, *senza speranza di maggior dilucidazione ne' fatti.*

*Nelle occorrenze potrà invitare uno de' giudici a far le sue veci*, *per sostenere e menare innanzi il dibattimento.*

Art. 15. *Qualora pel giorno destinato al dibattimento manchi il difensore dell' accusato*, *il presidente avrà cura di destinarlo preventivamente*, *ed in modo che non resti indifeso.*

Art. 16. *Egli cifrerà tutt' i registri della cancelleria*, *come anche quelli del custode delle prigioni.*

Art. 17. *Il presidente farà rimettere l' estratto di ogni sentenza del tribunale al sindaco di quel comune*, *al quale il condannato appartiene*, *per ciocchè ha riguardo al registro civile* (1).

---

(1) Questa disposizione è stata interamente modificata. Non è l' estratto d' ogni sentenza che debbe inviarsi ai sindaci, ma soltanto le notizie indicate nell'art. 79 del codice civile, e nel solo caso di esecuzione di condanna di morte. Queste notizie sono il nome, cognome, età, professione patria e domicilio del defunto, e del padre e della madre di lui, il nome cognome del conjuge superstite: nè deve indicarsi che la morte è avvenuta per effetto di condanna. (*Circolare* de' 22 settembre 1812).

Art. 18. *Firmerà coll' intero collegio gli ordini di escarcerazione, e li passerà al proccuratore regio per l' esecuzione.*

Art. 19. *Di accordo col proccuratore regio fisserà le cause che debbono trattarsi in ciascun mese, e ne farà affiggere un notamento nella camera del consiglio e nella sala di udienza, rimanendo a carico del cancelliere di passarne copia a tutt' i giudici ed al proccuratore regio* (1).

Del proccuratore regio.

Art. 20. *Il proccuratore regio avrà cura di preparare in ogni mese le cause del mese seguente, fissando di accordo col presidente, il giorno in cui dovranno trattarsi. Quelle de' detenuti più antichi dovranno sempre spedirsi in preferenza* (1).

Art. 21. *Avrà cura di rimettere al ricevitore incaricato del pagamento delle spese di giustizia, un estratto della condanna a multa, e spese del giudizio, affinchè il medesi-*

---

(1) In caso di divergenza di opinioni tra'l presidente e 'l procuratore generale, interviene il commissario per derimere la quistione: ed ove il commissario sia lo stesso presidente interviene il giudice più anziano. (*Ministeriale* de' 24 gennajo 1818).

*mo ne proccuri il rimborso. In caso di bisogno, gli presterà il braccio forte.*

*Avvertirà il presidente, ed il patrocinatore del condannato di ogni sentenza della gran corte di cassazione.*

Art. 22. *Farà eseguire tutte le sentenze del tribunale, ed apporrà la sua cifra nel margine del registro delle medesime.*

Art. 23. *Farà ne' primi giorni di ogni mese imprimere, e pubblicare in tutta la provincia uno stato sommario da lui firmato e certificato, delle sentenze divenute definitive nel corso del mese precedente. Ne invierà anche un esemplare al ministro della giustizia.*

*Questo stato sarà diviso in colonne, e conterrà il nome, l' età, la patria, e la professione del condannato, e la natura, ed il luogo del delitto, la pena pronunziata, e l' indicazione della legge, che si sarà applicata* (1).

Art. 24. *Il proccuratore regio, oltre i rapporti, che farà in ogni quindici giorni ai ministri della giustizia, e della polizia generale sul numero, e la qualità de' delitti, che succedono nella provincia di suo carico, in-*

(1) A queste colonne bisogna aggiungere un' altra per notarvi le condanne de' testimonj mendaci ( *Circolare* de' 2 ottobre 1810 ).

vierà al primo di essi uno stato ragionato di tutte le cause già spedite, e di quelle che restano a disbrigarsi, accompagnato da quelle osservazioni, che potessero richiamare l'attenzione del governo. Nelle medesime non ometterà di far rilevare, come siansi comportati i giudici, e se delle cause estranee abbiano influito sulla loro condotta (Vedi *le osservazioni sulla polizia giudiziaria all' art.* 155).

Art 25. *La sorveglianza che i procuratori regj esercitano su i giudici di pace si estende anche a prevenirli in ciò che riguarda il loro ufizio, ricevendo le querele e le denunzie, e prendendo le prime nozioni de' delitti che si allegano.* (Vedi l'art. 164.)

Art. 26. *I procuratori regj daranno del pari immediatamente corso alle querele e denunzie che saranno ad essi inviate dal ministro della giustizia e da quello della polizia generale.*

Art. 27. *Niun condannato potrà esser rimesso al suo destino, senza l' estratto della sentenza che lo riguarda, legalizzato dal cancelliere, e cifrato dal procuratore regio* (1).

Art. 28. *Il sindaco del comune in cui muo-*

---

(1) Le due seguenti circolari contengono importanti disposizioni sul trasporto e sulla custodia de' detenuti.

*jono i detenuti, dovendo passarne immantinenti l' avviso al proccuratore regio, questi*

---

Circolare de' 25 Agosto 1810

diretta a' procuratori generali criminali ed agl' intendenti

( Ministero della Giustizia. )

*Sull' esecuzione dell' art. 2 del decreto de' 29 Giugno 1809, e del titolo 8 del regolamento del ministro dell' interno, per lo servizio e contabilità delle prigioni, sono surti de' dubbj che mi determinano a far circolare i seguenti schiarimenti per dileguarli.*

*I regj procuratori ne' casi di trasporto de' detenuti dalle prigioni del tribunale in altro luogo, ne formeranno uno stato che comprenderà la loro filiazione, le loro imputazioni, il luogo della loro partenza, quello della loro destinazione, l' indicazione delle distanze, la fissazione de' giorni di viaggio, e l' indicazione degl' individui poveri, e di quelli tra questi che abbiano bisogno di vetture. Essi verificheranno per mezzo di un medico o cerusico di loro fiducia, se vi sieno tra i detenuti poveri degl' infermi che abbiano bisogno di vetture: il medico o cerusico certificherà questo bisogno sotto la sua responsabilità.*

*I detenuti che sanno scrivere, apporranno allo stato del regio procuratore la loro firma nelle prigioni stesse. Lo stato delle somme pe' detenuti poveri sarà reso esecutivo dal presidente. Il pagamento si farà dal ricevitore del luogo donde questi partono, ad una persona destinata dal regio procuratore.*

*lo trasmetterà al sindaco del comune a cui apparteneva il trapassato.*

---

*I regj procuratori ne' casi in cui lo crederanno necessario, sceglieranno per la distribuzione delle dodici grana al giorno a ciascun detenuto povero, per la conservazione del danaro necessario per la razione di paglia loro dovuta, e per le vetture, una persona di loro piena fiducia; questa persona potrà essere anche il comandante della scorta.*

*Ne' casi in cui per lo numero e stato de' detenuti, e per la lunghezza del viaggio si potrà temere che in istrada sopraggiunga il bisogno di vettura o altro impreveduto, il regio proccuratore consegnerà alla persona incaricata delle spese di viaggio un ordine ostensivo a' giudici di pace o loro aggiunti, di fare la requisione di tali vetture, o di altro che possa occorrere, tra i particolari del comune rispettivo, onde soccorrersi così fra i detenuti quelli che lo stato indicherà come poveri.*

*I particolari che avranno somministrato le vetture riceveranno dal detto incaricato un* bono *che servirà loro di titolo per esser compensati dell' importo.*

*I giudici di pace prima di dare alcuna disposizione si assicureranno del bisogno, e si faranno esibire la copia legale dello stato sopra enunciato, per verificare se a questo bisogno non siasi già provveduto, e se il detenuto per cui occorre sia descritto come povero.*

*Il regio procuratore del luogo dove son destinati i detenuti, pei quali sarà occorso in viaggio la spesa delle vetture, visto lo stato de' detenuti firmato dal regio procuratore del luogo della partenza, visto il*

## Cancelliere.

Art. 29. *L'ordine ed il servizio della cancelleria è sotto la vigilanza e la risponsabilità del cancelliere.*

---

*certificato firmato dalla persona incaricata del viaggio, o in mancanza dal comandante della scorta, ed inoltre dal giudice di pace e dal sindaco, ne formerà uno statino che sarà reso esecutivo dal presidente, e pagato dal ricevitore del luogo alla persona che indicherà il regio procuratore.*

*Il regio procuratore è incaricato sotto la sua responsabilità di far pervenire tali somme colla maggior celerità a' particolari cui son dovuti, ritirandone i boni sopra indicati.*

*Ne' casi di trasporto de' detenuti dalle prigioni locali al luogo di residenza del tribunale, il giudice di pace formerà egli lo stato, ed adempirà le altre parti del regio procuratore, e le vetture che potranno abbisognare, saranno somministrate e pagate nel modo sopra ennunciato* (*).

*Circolare de' 2 Marzo 1814.*

diretta a' procuratori generali criminali:

( Ministero della Giustizia. )

*Affinchè la gendarmeria nel trasporto de' detenuti da un luogo ad un altro usi maggiore vigilanza se-*

(*) Sul modo per eseguire questi pagamenti vedi il decreto de' 13 Gennajo 1817, riportato nella Parte III. del trattato sulle spese giudiziarie.

Art. 30. *Il passaggio de' processi dal proccuratore regio al presidente, e viceversa, sa-*

---

*condo la gravezza delle loro imputazioni, e delle pene alle quali sono essi soggiaciuti, vi richiamo all'esatta osservanza della circolare de' 25 Agosto 1810, e v' incarico di notare sullo stato che deve accompagnare i detenuti oltre le indicazioni prescritte nella stessa circolare, anche la pena per coloro fra essi che sieno stati condannati. Avrete cura di notarvi ancora gli effetti che si somministrano per conto del governo a ciascun detenuto, onde, come talvolta è avvenuto, non li vendano, o li distraggano altrimenti per via.*

*Debbo oltre queste disposizioni richiamare la vostra attenzione sulle prigioni di circondario, dove trovano i detenuti maggiore facilità per evadere dalle mani della forza. Incaricherete a quest' oggetto i giudici di pace, e specialmente coloro ne' di cui circondarj esistono prigioni di deposito pe' detenuti che si trasportano nella capitale, o in altro luogo, di usare una continua vigilanza tanto sulla sicurezza materiale delle prigioni, quanto sulla forza destinata a custodirle. Affido alla loro risponsabilità questo importante dovere della loro carica, per eseguire il quale dovranno porsi d' accordo col sindaco del luogo, visitare spesso le prigioni, formare de' processi-verbali su quanto sia necessario alla loro sicurezza e custodia, ed inviarli per le misure da prendersi agl' intendenti ed ai procuratori generali criminali, i quali solleciteranno le superiori disposizioni, quando il caso lo esiga.*

*La custodia di questi luoghi di restrizione è affidata ai soldati dipartimentali, ed in loro mancan-*

rà sempre eseguito per mezzo del cancelliere.

Art. 31. *Travaglierà col presidente nella istruzione de' processi, ed occorrendo anche coi giudici* (1).

Art. 32. *Avrà cura di registrare tutt' i ricorsi in cassazione, e d' inserire in ogni pro-*

---

*za alle guardie civiche. I giudici di pace si concerteranno co' comandanti rispettivi per assicurare questo servizio. Ho già scritto a' signori ministri dell' interno e della guerra, perchè ordinino ai sindaci ed ai comandanti di queste armi, di secondare le operazioni de' giudici di pace, ed impedire così l'evasione de' detenuti, i quali rientrando nella società si abbandonano a' più gravi eccessi, e compromettono la pubblica sicurezza.*

(1) Il seguente rescritto amplia i mezzi accordati al cancelliere per assistere alle operazioni de' giudici.

*Rescritto de' 28 Gennajo 1818.*

( Ministero di Grazia e Giustizia. )

*L'attuale rito penale non concede la facoltà di legittimare gli atti d' istruzione de' giudici, che al cancelliere, al vice-cancelliere, ed al sostituto.*

*Qualche procuratore generale su questo proposito osserva, che ne' collegj criminali, dove contemporaneamente più giudici procedono ad atti istruttorj, è insufficiente il numero de' sostituti per assistere a tutti e propone di accordare anche a' commessi la facoltà di presenziare gli atti d'istruzione de' giudici.*

*cesso l' estratto della sentenza del tribunale.*

Art. 33. *Formerà tutt' i processi-verbali della esecuzione delle sentenze, in conseguenza de' rapporti che gli saranno fatti dagli uscieri.*

Art. 34. *Avrà cura di dare al presidente ed al procuratore regio tutti gli estratti delle sentenze che dovranno i medesimi rimettere al loro destino.*

Art. 35. *I tribunali criminali conoscendo la necessità di altri regolamenti, li formeranno e li sottometteranno all' approvazione del ministro della giustizia.*

---

*Sua Maestà, cui ho fatto ciò presente si è degnata approvare questa misura: ma per non confidare indistintamente a tutti i commessi una tal facoltà, ha ordinato che sia essa conceduta a tre commessi per ogni camera di ciascuna corte criminale, a scelta della corte stessa. Costoro dovranno prestare il giuramento per l' esatto adempimento di queste nuove funzioni che sono loro attribuite.*

## REGOLAMENTO D' ORDINE PER LO SERVIZIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE DE' 15 GENNAJO 1810 (1).

Art. 1. *La sezione delle istanze prenderà il titolo di prima, e l' altra di seconda* (2).

Art. 2. *I cambiamenti annuali nelle sezioni saranno fatti dal ministero della giustizia, intesi il primo presidente, ed il regio proccurator generale. Uno o due giudici in ogni anno saranno cambiati dalla prima alla seconda sezione.*

Art. 3. *Il primo presidente presederà abitualmente una sezione a sua scelta, l' altra sarà preseduta dal presidente. In questa potrà*

---

(1) Contemporaneamente al sopra riportato regolamento de' 14 dicembre 1808 pe' tribunali criminali, è stato pubblicato il regolamento per la corte di cassazione, pe' tribunali d'appello, e pe' tribunali di prima istanza. Ma siccome gli articoli di tali regolamenti sono stati aboliti o modificati dai regolamenti posteriori de' 15 gennajo e del 1 marzo 1810, così noi riporteremo questi ultimi soltanto

(2) Secondo la cessata organizzazione la corte di cassazione si componeva di tre sezioni, delle quali la prima conosceva se le domande per cassazione nelle materie civili doveano essere ammesse a discussione: nelle materie criminali non si richiedeva la dichiarazione di ammisibilità. Oggi questa sezione delle istanze trovasi abolita.

*intervenire il primo presidente, quantevolte lo creda convenevole; ma sarà in dovere di farlo una volta in ogni trimestre.*

Art. 4. *Il primo presidente nelle funzioni, che gli sono specialmente attribuite, sarà supplito in caso d' impedimento, dal presidente, ma nel servizio delle udienze tanto il primo presidente che il presidente saranno rimpiazzati, in caso d' impedimento, da' giudici li più anziani nelle rispettive sezioni.*

Art. 5. *Il modo di votare in rota autorizzate nello articolo 17 del regolamento de' 14 dicembre 1808 è soppresso* (1).

Art. 6. *La votazione cominciando dal relatore sarà continuata dall' ultimo giudice sino al presidente. Per evitarsi la parità, la seconda sezione, nella quale soltanto possono intervenire i giudici in numero pari, voterà sempre a numero dispari. Se i giudici sieno a numero pari, l' ultimo si asterrà di votare* ( Vedi *gli art.* 146. *e* 110, *e le osservazioni* ).

Art. 7. *L' articolo* 15 *del regolamento de' 14 dicembre non comprende le cause enunciate nell' articolo* 70 *della legge organica,*

---

(1) Cioè di votare nella stessa udienza, portando i voti all' orecchio del presidente.

*nelle quali gli accusati saranno gli ultimi a parlare, anche dopo le conclusioni del proccuratore generale* (1).

Art. 8. *Quando una causa è bastantemente dilucidata, il presidente dovrà far cessare le parlate.*

Art. 9. *Dovendo la gran corte di cassazione unicamente occuparsi dell'esatta osservanza delle leggi in conformità dell' articolo* 60 *della legge organica de'* 20 *maggio* 1808, *è espressamente vietato a' giudici ne' loro rapporti, ed agli avvocati e patrocinatori ne' loro scritti e nelle loro arringhe, d' interloquire sulle quistioni di fatto. Il presidente, ed il proccuratore generale sono incaricati di richiamare all' ordine ogni trasgressore in questo genere; ed ogni giudice è autorizzato a farlo per mezzo del presidente.*

Art. 10. *Quantevolte le parti alleghino motivi di cassazione per mancanza di forme, che si pretendono omesse, ove la sezione le creda essenziali, prima di decidere, farà ri-*

(1) L' articolo 15 del citato regolamento stabilisce che le parti parleranno dopo il rapporto, ma non mai dopo le requisizioni del pubblico ministero. Or nelle cause di reati in ufficio de' funzionarj dell' ordine giudiziario, per le quali la corte suprema in forza del citato articolo 70 è giudice delegato, le parti debbono essere le ultime a parlare.

*chiedere gli opportuni schiarimenti per mezzo del proccurator generale a' proccuratori regj rispettivi* (1).

Art. 11. *I motivi di cassazione nelle cause criminali o correzionali, che vorranno aggiungersi innanzi la gran corte, dovranno esserlo in iscritto dagli avvocati e patrocinatori, prima che le carte sieno rimesse al proccuratore generale, in conformità dell' articolo* 11. *del citato regolamento. Non si darà retta a qualunque altro motivo, che fosse aggiunto in seguito anche delle arringhe; senza pregiudizio però delle facoltà della gran corte e del ministero pubblico di rilevare d' uffizio ogni nullità assoluta risultante dal processo*

Art. 12. *I ricorsi per cause criminali o correzionali dovranno essere decisi tra un mese, al più tardi, dal giorno in cui saranno pervenute all' uffizio del proccurator generale per mezzo del ministero di giustizia; ed i processi colla copia della decisione, dovranno essere restituiti al ministero tra cinque giorni dopo la pubblicazione della medesima: senza pregiudizio però de' ricorsi contro la*

---

(1) Questi schiarimenti debbono chiedersi pel canale del ministero di giustizia, ch' è il mezzo di corrispondenza tra la corte suprema ed i tribunali inferiori. *Vedi* l' art. 142.

*competenza delle corti speciali, che dovranno essere decisi tra otto giorni a' termini della legge.*

Art. 13. *Gli avvocati, ed i patrocinatori non saranno ammessi a perorare, se non sieno vestiti di abito di costume. Essi parleranno in piedi.*

Art. 14. *Nelle udienze nessuno potrà prendere la parola, se prima non l'abbia ottenuta dal presidente; salve però le disposizioni dell' articolo 9. Lo stesso si osserverà nelle deliberani nella camera del consiglio, menocchè quando nell' ordine di votare spetta a ciascun giudice di profferire la sua opinione.*

Art. 15. *Il giudice destinato relatore in una sezione, passando all' altra, dovrà riferire la causa in quella donde è uscito.*

Art. 16. *Le sezioni della gran corte daranno ciascuna tre udienze in ogni settimana, alternando tra esse a cominciare dalla prima.*

REGOLAMENTO D'ORDINE DEL 1 MARZO 1810.

*per le corti di appello ed i tribunali di prima istanza.*

## PARTE PRIMA.

*delle Corti di appello.*

### TITOLO I.

Del rango, che i giudici serban tra essi, e dell' ordine di servizio.

Art. 1. *Il primo presidente d' una corte d'appello composta di due sezioni, presiede a quella delle sezioni, ch' egli sceglie: presiede all' altra almeno una volta ogni tre mesi, e quando il reputa conveniente.*

2. *In caso di assenza o di altro legittimo impedimento, il primo presidente, per l' esercizio delle funzioni, che gli sono specialmente attribuite, sarà rimpiazzato dal presidente dell' altra sezione.*

*Se la corte non è divisa in più sezioni, il presidente sarà supplito dal vice presidente.*

3. *Il primo presidente, ed il presidente, in caso d' impedimento saran rimpiazzati, pel*

*servizio soltanto dell' udienza, dal giudice presente il più antico per ordine di nomina.*

4. *Quando ad una sezione manca il numero di sette giudici per dare udienza v' interviene uno de' giudici dell' altra sezione.*

*Non potendosi ciò eseguire, perchè o ad amendue le sezioni manchi il numero di sette, o l' una non abbia l' eccedente per l' altra, allora s' inviterà il tribunale di prima istanza a somministrare il numero de' giudici necessario a quella che ne manca* ( Vedi *l' art.* 104 ).

5. *Il primo presidente, il presidente, ed il procurator generale, otto giorni prima delle vacanze autunnali di ogni anno, formeranno le due sezioni, in modo però che in ciascun anno tre giudici almeno di una sezione passino nell' altra; e che al termine di tre anni le due sezioni si trovino interamente cambiate. Il procurator generale ne trasmetterà il travaglio al ministro della giustizia per la di lui approvazione; e quando questa si sarà ottenuta, si chiamerà prima sezione quella che il primo presidente sceglie a presedere, seconda l' altra.*

6. *Nientedimeno il giudice destinato relatore nella sezione dalla quale egli vien di sortire, vi tornerà per farvi il rapporto, di cui era incaricato.*

7. *All' epoca additata di sopra, saranno*

*formate due liste di giudici, l' una di rango, l' altra di servizio. La prima formata secondo l' ordine delle rispettive nomine, ne fisserà il rango nelle cerimonie pubbliche, nelle assemblee generali della corte, ed anche tra i giudici che si trovano insieme in una medesima sezione. La seconda sarà destinata a regolare l' ordine del servizio.*

*In caso di morte o di rinunza di un giudice, quegli che vi è surrogato, ne prende il posto nella sezione in cui era il morto o il renunziante; ed occuperà nella lista di rango l' ultimo luogo.*

## TITOLO II.

### Della tenuta delle udienze.

8. *Ciascuna corte d' appello, terrà quattro udienze in ogni settimana, secondo il calendario adottato.*

9. *La cerimonia del riaprimento della corte si fa a sezioni riunite, ai 3 di novembre di ciascun anno, o il giorno seguente, se quello si trovasse festivo.*

10. *Ogni udienza sarà di quattr' ore almeno. Se ne farà l' apertura, da ottobre ad aprile, alle nove precise, e per gli altri mesi alle otto.*

11. *Le due sezioni della corte d'appello sedente a Napoli terranno le loro udienze contemporaneamente ne' giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato di ogni settimana.*

*Se uno di questi giorni sarà festivo, l' udienza sarà rimandata ad uno de' giorni liberi.*

*Ne' casi urgentissimi, e di riconosciuta necessità, le sezioni, per gli affari ivi rispettivamente pendenti, fissano udienze straordinarie sulla proposizione del primo presidente, o presidente inteso il procurator generale, o suo sostituto applicato alla sezione, ed anche a richiesta dello stesso procurator generale, o suo sostituto come sopra. La parte richiedente fa intimare all' altra parte nel termine prefisso l' ordinanza, che ha assegnata l' udienza straordinaria.* ( Vedi *l' art.* 102 ).

12. *In tutt' i giorni, prima dell' ora fissata per l' udienza, ciascuno de' giudici è obbligato di scrivere il proprio nome sul registro della puntatura, il quale sarà poi chiuso colla soscrizione del primo presidente, del presidente, o del giudice che loro supplisce.*

*Il giudice che non si troverà presente alla chiusura del registro, perderà per quella udienza il suo dritto di assistenza, malgrado, che vi avesse prestato in seguito la sua presenza.* ( Vedi *il regolamento de'* 18 *novembre* 1817 *riportato nelle osservazioni all' art.* 213 ).

13. *Questo stesso si praticherà nelle assemblee generali de' membri della corte, che il primo presidente potrà convocare per affari concernenti o il servizio interno, o la disciplina degli officiali ministeriali.*

14. *Gli assenti per causa di malattia, o di servizio non perderanno il loro dritto di assistenza; ma lo perderanno per ogni altra causa, anche autorizzata da congedo.*

15. *Nel principio di ciascun mese il cancelliere stenderà un processo verbale delle puntature incorse rispettivamente dai giudici: e dopochè sarà stato soscritto dal primo presidente, e dal procurator generale, per mezzo di quest' ultimo verrà rimesso al ministro della giustizia.*

16. *Se l' udienza non sarà aperta all' ora destinata, qualunque ne possa essere il motivo, il presidente ne farà stendere processo verbale, che per mezzo del procurator generale, sarà rimesso al ministro della giustizia.*

17. *Durante la tenuta dell'udienza, a niuno sarà permesso d' intromettersi fra i ranghi de' giudici, per parlare a qualcheduno di essi, o al presidente.*

*Nè alcuno mentre si tiene l' udienza, se interessato non è nella causa già chiamata, si autorrizzerà di prender la parola per un og-*

*getto qualunque, o che la diriga al presidente, o a qualcheduno dei giudici.*

18. *I giudici sederanno in toga rossa in tutti gli affari che conformemente al presente regolamento, saranno spediti, a sezioni riunite, in udienza pubblica, contenziosi, o di mera ritualità ch' essi sieno* (1).

## TITOLO III.

### Della distribuzione delle cause.

19. *Trattandosi di abbreviazioni di termine le petizioni ne saranno presentate al primo presidente, il quale vi provvede con sua ordinanza. Se poi avviene, che tali domande sien fatte dopochè la causa è stata assegnata ad una sezione, e pendente il corso del procedimento, vi sarà provveduto dal presidente della sezione, cui la causa appartiene.*

*Accordando simili abbreviazioni, i presidenti ne fisseranno la giornata, avuto riguardo alla distanza de' luoghi: essi non useranno di quest' autorizzazione, che nelle materie*

(1) La toga rossa è stata abolita dal decreto de' 16 giugno 1815.

*riputate dalla legge sommarie, ed in queste allora soltanto, che un ritardo qualunque apporterebbe un danno notabile.*

20. *Tutte le cause, secondo la loro presentazione, saranno registrate sopra un ruolo generale tenuto nella cancelleria, segnato, e vistato a ciascuna pagina dal primo presidente.*

*I patrocinatori saranno tenuti di fare questa iscrizione la vigilia, al più tardi, del giorno, in cui scade il termine della assegnazione fatta alla parte avversa.*

*Ogn' iscrizione conterrà i nomi delle parti, quelli de' rispettivi patrocinatori; ed alla margine sarà indicata la sezione, a cui la causa trovasi distribuita.* ( Vedi *il decreto de'* 13 gennajo 1817 *riportato vol.* IV *pag.* 87 ).

21. *La corte ricuserà l' udienza alle parti, le quali omettessero di osservare questa formalità.*

*Questa disposizione sarà similmente applicata a qualunque altro terzo che intervenga in causa, o che sia chiamato ad assistere in giudizio.*

22. *In ciascun sabato in presenza della sua sezione, il primo presidente distribuisce a sorte le cause fra le due sezioni: ed ivi stesso il cancelliere noterà sul ruolo generale la sezione, a cui ciascuna causa appartiene.*

*La tabella delle cause distribuite è affissa nella cancelleria il lunedì di ogni settimana; nel medesimo giorno si affigge pure nella sala d' udienza di ciascuna sezione la tabella particolare delle cause ad esse rispettivamente distribuite.*

23. *Dell' istessa maniera verranno distribuite tra le due sezioni le cause urgenti: Di questo genere sono tutte le cause di commercio, e quelle che la legge reputa sommarie.*

*Per queste cause vi sarà una tabella particolare in ciascuna sezione; e tutte quelle che vi sono registrate, si considerano sempre come pronte ad essere spedite.*

*Quando nella spedizione della causa, o dall' opposizione di una delle parti, o altronde la corte riconosce essere stata la causa recata senza fondamento nel ruolo d' urgenza, ne la fa cancellare, e registrare in ultimo luogo nella tabella delle cause ordinarie già distribuite.*

24. *Le sole cause esenti dalla solennità della distribuzione per sorte, sono quelle per le quali il primo presidente è autorizzato d' accordare l' assegnazione delle parti a breve termine. Lo stesso primo presidente le distribuirà alternativamente fra le due sezioni; e posteriormente alla scadenza del termine prefis-*

*so, esse saranno le prime in ciascuna udienza ad essere spedite.*

*In ciascuna sezione vi sarà per queste cause un ruolo particolare.*

25. *Ciascuna sezione occuperà le prime due ore dell' udienza a decidere le cause urgenti. Il resto è destinato per le cause di ruolo ordinario.*

26. *Le rispettive cause d' urgenza e di ruolo ordinario, che non si sono potute chiamare in una udienza, di dritto sono rimesse all' udienza seguente, e saranno le prime in ordine di chiamata.*

*Quando il bisogno lo richiede, inteso il procurator generale, le sezioni possono destinare tutta l' udienza d' uno o più giorni della settimana per le sole cause d' urgenza.*

27. *Se si elevano delle difficoltà, sia sulla distribuzione, sia sulla connessità o pendenza della lite, i patrocinatori primachè l' udienza cominci, si presenteranno innanzi al primo presidente; ed egli deciderà senza formalità di procedura, e senza veruna spesa.*

28. *Le omologazioni de' pareri delle rispettive camere di disciplina degli officiali ministeriali, saranno recate innanzi a tutta la corte in camera di consiglio, quando essi interessano il corpo di questi officiali; altrimenti saranno recate all' udienza pubblica di quel-*

*la sezione, cui appartiene la causa, che vi ha dato luogo.*

29. *Le cause di presa a parte, nella corte composta di due sezioni, saranno recate all' udienza della sezione, alla quale abitualmente presiede il primo presidente, e verranno in seguito proseguite e discusse nella forma prescritta dal codice di procedura.*

30. *Vi sarà un ruolo particolare per le cause di ricorso civile, o sia revisione. Se la corte è composta di due sezioni, somiglianti cause saranno recate all' udienza di altra sezione, che quella della di cui decisione si tratta.*

31. *Nella corte così composta, saranno decise, a sezioni riunite, le cause che le verranno rimesse dopo emanato un giudizio di cassazione.* ( Vedi *il rescritto de' 20. dicembre* 1817, *riportato nelle osservazioni all' art.* 104, *vol.* 2. *pag.* 155 ).

32. *A sezioni parimente riunite, ed in udienza pubblica, la corte farà il ricevimento del primo presidente, del presidente, de' giudici, del procurator generale e suoi sostituti, e del cancelliere.*

## TITOLO IV.

### Dell' istruzione e decisione.

33. *Le cause pronte ad essere spedite saranno chiamate all' udienza dall' usciere di servizio, secondo il rispettivo loro giro di ruolo, senzachè si possa derogare sotto alcun pretesto, al loro ordine di precedenza.*

34. *Alla scadenza del termine prefisso dalla citazione, tanto ordinario che abbreviato, chiamata in ordine di ruolo la causa, se alcun patrocinatore, o difensore non si presenta per disputare, la corte ordina, che sia cancellata dal ruolo d' udienza, ove non potrà più esser rimessa, fuorchè in vista dell' ordinanza, che ne ha prescritta la cancellatura, e la spesa ne sarà a carico del patrocinatore della parte attrice in appello, il quale potrà anch' essere dichiarato tenuto a tutt' i danni ed interessi, che possono derivarne.*

35. *Presentandosi i patrocinatori d' amendue le parti, se da questi o da altri difensori si chiede d' accordo una dilazione, la corte trovandone fondata la domanda, rimetterà la causa ad altra udienza a giorno fisso.*

36. *Quando poi, chiamata la causa, si presentasse un solo de' patrocinatori, egli po-*

*trà dimandare, che si proceda in contumacia, ed ottenere, che facciasi ragione alle sue conclusioni nel merito, se altronde la dimanda parrà alla corte giusta e regolare.*

*Qualora però la citazione non si fosse eseguita nelle forme prescritte dalla legge, dovrà la medesima reiterarsi.*

*57. I patrocinatori o altri difensori non saranno ammessi a disputare, se non avranno lette e rimesse nel burò della corte le rispettive loro conclusioni, scritte in carta bollata, e soscritte da essi. Tali conclusioni indicheranno chiaramente i nomi, qualità, e domicilio delle parti, la sezione, il numero del ruolo, le domande ed i motivi in ristretto.*

*La corte non ammetterà veruna conclusione sull' eccezioni declinatorie, dilatorie, o altr' incidenti, se non si conchiuda nel tempo stesso anche sul merito della causa.*

*Parimente non sarà ricevuta veruna conclusione, la quale non contenga precise e specifiche dimande.*

*In entrambi questi casi, la parte che vi avrà contravvenuto, sarà riguardata come contumace, e la spesa del giudizio di contumacia sarà a carico del di lei patrocinatore, il quale potrà anche esser dichiarato tenuto a danni, ed interessi, se vi ha luogo.*

*38. Terminate le dispute, udito, quando*

occorre, il ministero pubblico, la discussione è dichiarata chiusa, nè può farsi luogo ad altra dimanda, o ad ulteriori contestazioni, senza un' espressa autorizzazione della corte.

39. Le cause, la cui discussione si prolunga, quelle che compariscono gravi, o intrigate, sono aggiornate per la continuazione, se la corte lo crede conveniente. Essa ordina eziandio, che sieno spedite per relazione, e ne destina il relatore.

40. È tenuto un registro particolare in ciascuna sezione delle cause, che debbono essere spedite per relazione, secondo il loro ordine di ruolo.

41. Producendosi il rimedio d'opposizione contro le decisioni contumaciali, la causa riprenderà il rango ch'essa occupava nel ruolo d' udienza: ne' casi però d' urgenza, il presidente della sezione può accordare un giorno fisso per provvedere su i mezzi di opposizione.

42. Le cause, nelle quali si sarà data una provvidenza interlocutoria o preparatoria, seguita che ne sarà l' istruzione, saranno giudicate secondo l' ordine stesso di ruolo di udienza una volta ottenuto. E questo stesso si praticherà per tutte le questioni incidenti ch' elevar si possano in seguito di decisione già data.

43. Quando i giudici vedranno, che la

*causa è sufficientemente rischiarata, il presidente dovrà far cessare le dispute: la corte si ritirerà allora nella camera di consiglio per deliberare.*

44. *Fatta che ne sarà la discussione il presidente raccoglierà i voti.*

*I giudici voteranno in giro secondo il loro ordine di rango, incominciando dall' ultimo.*

*Negli affari giudicati in seguito di rapporto, il relatore sarà il primo a votare.*

45. *Conchiusa la decisione, il presidente la pronunzierà in pubblico, incominciandone la lettura dalle questioni proposte a giudicare. Ciò si eseguirà nel corso della stessa seduta, se è possibile; altrimenti la sezione fissa il giorno, in cui quella sarà pronunciata. In questo caso il giudice che fu il primo ad emettere il voto adottato per decisione, è incaricato di stenderla; ed il presidente non ne farà la lettura in pubblica udienza, se prima i giudici, che sono concorsi a darla, non ne approvino la redazione.*

46. *Tutte le conclusioni saranno riferite con esattezza nelle sentenze: ed esse non saranno altrimenti estese, che nella forma prescritta all' art. 141 del codice di procedura.*

47. *La minuta della decisione, prima che questa sia messa nel registro delle decisioni, dev' essere rispettivamente soscritta dal primo*

*presidente, presidente o giudice, che ha preseduto all' udienza.*

*Nelle cause spedite a rapporto, la minuta della sentenza sarà soscritta anche dal relatore.*

*Le copie delle sentenze sono contrasegnate dal solo cancelliere, che vi appone il sigillo della corte.*

48. *Il cancelliere scriverà sul foglio d'udienza del giorno il dispositivo di ciascuna decisione, subito che questa sarà pronunziata; ed alla margine farà menzione del nome de' giudici, del procurator generale, o del suo sostituto che vi avranno assistito,*

*Colui che avrà preseduto, verificherà questo foglio al sortire dall' udienza, o ventiquattr' ore dopo; e soscriverà insieme col cancelliere sia la minuta del dispositivo della decisione, sia i notamenti fatti alla margine.*

49. *Se per un accidente straordinario il presidente si trovasse nell' impossibilità di soscrivere il foglio d' udienza, dovrà ciò eseguirsi nelle seguenti ventiquattr' ore, dal più anziano de' giudici, che vi hanno assistito.*

50. *Questi fogli d' udienza saranno in carta dello stesso sesto, e verranno riuniti in ciascun anno in forma di registro.*

51. *Attesa la complicazione dell' antica procedura, se malgrado la redazione del fatto,*

*la sezione conosce ch' è di precisa necessità, che i processi delle cause di sua spettanza, istrutte col rito antico, sieno rispettivamente distribuiti fra i di lei giudici, e prima che tali cause sieno portate alla sua udienza; la distribuzione ne sarà fatta da' rispettivi presidenti di sezione; ed essi faranno uso di questa autorizzazione con avvedutezza, e prudenza.*

## TITOLO V.

### Del ministero pubblico.

52. *In tutti gli affari ne' quali il procuratore generale dev' esser sentito, i patrocinatori sono obbligati di comunicargli il processo tre giorni almeno primachè la causa sia portata all' udienza.*

*Se non è nel caso di dare le sue conclusioni la stessa mattina che la causa vi è dibattuta tra le parti, egli le aggiornerà a termine discreto.*

53. *Il procurator generale pronunzia verbalmente le sue conclusioni ragionate. Egli è autorizzato di fare requisitorie per l'osservanza della legge sempre che lo giudica necessario. Dopo di lui a niuno è permesso di parlare nè a' patrocinatori, nè a' litiganti o loro difensori.*

54. *Nelle corti composte di una sezione il procurator generale divide gli affari col suo sostituto. In quella poi composta di due sezioni, il procurator generale distribuisce le sezioni fra i suoi sostituti, ed egli assiste dovunque, e sempre, che lo giudica convenevole* ( Vedi *le osservazioni all' art.* 163 ).

55. *Il procurator generale, ed i suoi sostituti si asterranno d' intervenire nella camera di consiglio in tempo di deliberazione. Il di loro intervento però è di rigore, quando trattasi di deliberazioni da prendersi in assemblea generale per oggetti di disciplina, d'ordine, e di servizio interno. In questi casi essi sono anche autorizzati di fare iscrivere su i registri della corte le requisitorie, che crederanno opportuno di farvi. Nè simili assemblee possono tenersi, se prima avviso non ne sia dato al procurator generale.*

56. *Alla fine di ciascun mese il procurator generale rimetterà al ministro della giustizia, colle indicazioni rispettive, lo stato delle cause decise in quel periodo di tempo. Chiuse poi che saranno le ordinarie sedute della corte, in occasione delle ferie così estive come autunnali, lo stesso procurator generale rimetterà pure al ministro della giustizia uno stato generale contenente:*

1. *il numero delle cause portate al ruolo posteriormente alla precedente riapertura delle sedute suddette;*

2. *il numero delle cause rimesse a rapporto;*

3. *quello delle cause rispettivamente giudicate contraddittoriamente, ed in contumacia;*

4. *il numero degli affari che restano a spedirsi;*

5. *i motivi che han fatto ritardare la spedizione delle cause arretrate.*

*Sono considerate arretrate, per li tribunali della capitale, le cause che si trovano portate nel ruolo da sei mesi o più: da soli due mesi per quelli di provincie.*

57. *I procuratori regj presso i tribunali di prima istanza alla chiusura delle sedute ordinarie de' tribunali in occasione delle ferie, rimetteranno al procurator generale della corte d' appello, da cui rispettivamente rilevano, uno stato simile a quello che il procurator generale deve al ministro della giustizia: il procurator generale lo spedirà al ministro della giustizia, colle corrispondenti osservazioni.*

58. *I regj procuratori de' tribunali di prima istanza e di commercio, s'indirizzeranno allo stesso procurator generale, per riportarne le corrispondenti istruzioni relativamente*

*alle difficoltà, che possono elevarsi sull' esecuzione delle leggi, o de' regolamenti.*

59. *In ogni anno al riaprimento delle ordinarie sedute della corte, posteriormente alle ferie autunnali, il procurator generale, se lo stima opportuno, farà un discorso, in cui porterà un colpo d'occhio su tutt' i difetti, che nel corso dell'anno precedente si fossero introdotti sull' osservanza delle leggi, e sul mantenimento della disciplina.*

## TITOLO VI.

### Delle ferie.

60. *Nelle corti d'appello, la sezione di ferie sarà composta di un presidente, e di sette giudici.*

*Se la corte non è divisa in più sezioni, le funzioni di presidente saranno disimpegnate alternativamente da' due giudici i più anziani.*

*Se la corte è divisa in due sezioni, il presidente, ed il più anziano de' giudici ne faranno alternativamente il servizio.*

*Le funzioni del ministero pubblico saranno alternativamente esercitate dal procurator generale, e dal di lui sostituto, o alternativamente da' suoi sostituti, se ve ne sono più.*

61. *La sezione delle ferie sarà rinnovata per ciascun mese di vacanze, ed in maniera che nel corso dell'anno tutt' i giudici ne facciano in giro il servizio, cominciando dagli ultimi.*

62. *In mancanza di uno o più giudici, se ne chiamerà un numero sufficiente fra coloro che non sono di servizio.*

63. *Vi sarà un ruolo particolare per le cause della sezione di ferie, soscritto da colui che la presiede.*

*Le cause quivi portate, se non vengono decise, saranno rimandate alla sezione, cui avevano precedentemente appartenuto. E quelle che vi saranno state portate direttamente, saranno distribuite a sorte al riaprimento delle ordinarie sedute della corte.*

64. *La sezione di ferie si occuperà delle sole cause sommarie, e di quelle che richieggono celerità. Essa darà quattro udienze almeno nel corso di un mese.*

## TITOLO VII.

### De' cancellieri.

65. *Eccettuate le domeniche, ed altri giorni festivi, le cancellerie delle corti d'appello si apriranno ogni giorno all'ora indicata dalle rispettive corti, e resteranno aperte per otto ore continue.*

66. *Il cancelliere, o l'uno de' suoi sostituti che abbian prestato il giuramento, assisterà all'udienza per istenderne il processo verbale.*

*Il cancelliere in capo assisterà alle udienze solenni, ed alle assemblee generali.*

67. *Il cancelliere è incarito di tenere in buon ordine i ruoli, ed i differenti registri prescritti dalla legge, e quello delle deliberazioni della corte.*

68. *Egli conserva con cura le collezioni delle leggi, e de' libri per uso della corte. Veglierà alla conservazione degli atti confidatigli dalle parti, e di tutte le altre carte di sua cancelleria; ma non si autorizzerà di ricevere carta veruna, che non faccia parte integrale degli atti giudiziarj.*

## TITOLO VIII.

### Degli uscieri.

69. *Gli uscieri delle corti ne faranno in giro il servizio interno, tanto alle udienze, quanto alle assemblee generali o particolari, negli esami de' testimonj, ed altre commessioni.*

70. *Gli uscieri, che saranno di servizio, si renderanno al luogo delle sedute un' ora prima che cominci l' udienza: essi prenderanno nella cancelleria l' estratto delle cause, che debbon chiamarsi.*

*Essi veglieranno, che durante la tenuta dell' udienza, alcuno non s' intrometta ne' ranghi de' giudici: e quando la corte si sarà ritirata nella camera di consiglio, a riserva de' giudici della medesima, non permetteranno, che alcuno vi entri, se prima non siesi fatto annunciare.*

*Essi manterranno, sotto gli ordini del presidente, la polizia della sezione.*

71. *Gli uscieri designati dal primo presidente della corte, assisteranno alle cerimonie pubbliche, e marceranno innanzi ai membri della corte medesima.*

## TITOLO IX.

### Disposizioni generali.

72. *Gli officiali ministeriali, che contravveranno alle leggi e regolamenti, potranno, secondo la gravità delle circostanze, esser puniti con semplici ingiunzioni di essere più esatti, con condanne di spese, e con sospensioni a tempo: può anche provocarsi la di loro destituzione, se vi è luogo.*

73. *Nelle corti, e ne' tribunali, ciascuno de' suoi membri conosce delle mancanze di disciplina, che si sarebbero commesse, o scoverte nella di lui propria udienza, quando esso è in funzione.*

*Le misure di disciplina da prendere a querela de' particolari, o sulla requisitoria del ministero pubblico, per fatti non seguiti all' udienza pubblica, o non istàti ivi scoverti, saranno giudicate in assemblea generale, nella camera di consiglio, dopo di esservi stato chiamato l' individuo, che n'è incolpato. Somiglianti misure non saranno soggette nè ad appello, nè a ricorso in cassazione. Ma sarà tutt' altrimente, se la sospensione dalle sue funzioni d' un officiale ministeriale fosse l' effetto di condanna pronunziata in giustizia. Il procurator generale darà conto di tutti gli*

*atti di disciplina al ministro della giustizia, trasmettendogliene le decisioni colle di lui osservazioni, affinchè egli possa decidere sulle reclamazioni che gliene saranno fatte, o pronunciare la destituzione d'un officiale ministeriale, se vi ha luogo.*

74. *Il regio procuratore presso ciascuno tribunale di prima istanza sarà tenuto di dar conto di atti simili al procurator generale della corte d'appello, da cui dipende; e quest' ultimo poi ne trasmetterà il rapporto al ministro della giustizia, aggiungendovi le sue osservazioni.*

75. *Nelle udienze pubbliche, il mantenimento della disciplina, per la decenza, l' ordine e la regolarità del servizio, si appartiene a colui che vi presiede: Al primo presidente poi è riservata la polizia, che concerne tutto il corpo della corte, o l' interno suo servizio.*

*Sotto questo rapporto il primo presidente è autorizzato da se, o a richiesta del procurator generale, di convocare delle assemblee generali, in camera di consiglio.*

*Il procurator generale, ed i suoi sostituti veglieranno per l' esatta osservanza delle leggi, e del regolamento in tuttociò che può interessare la disciplina, l' ordine, e la regolarità del servizio.*

*76. Per gli affari concernenti le camere notariali, la corte sceglierà fra i suoi membri una commissione incaricata di preparare le materie, che la legge ha sommesse alla sua deliberazione; ed a questa commissione il procurator. generale passerà le carte, che vi abbian rapporto* ( Vedi *l'art.* 59 ).

*Le assemblee generali da tenersi sia per affari simili, sia per quelli di disciplina, e di servizio interno, saranno convocate in giorni non destinati alle udienze pubbliche.*

*77. Gli avvocati ed i patrocinatori, in tutte le loro funzioni, sia all'udienza pubblica, sia all'officina del procurator generale, sia alle sedute particolari dei giudici commissarj, non si presenteranno che nell'abito di formalità prescritto dalla legge.*

## PARTE SECONDA

*De' tribunali di prima istanza.*

### TITOLO I.

Del rango de' giudici, così tra di loro, come nell'ordine di servizio.

78. *Il presidente di un tribunale di prima istanza composto di più sezioni, presiederà quella, ch' egli sceglierà di reggere. Egli presiederà le altre, una volta almeno per ogni tre mesi, e sempre che lo giudicherà a proposito.*

79. *Allorchè il presidente si troverà in caso di esser supplito, per causa di funzioni, che gli sieno state particolarmente attribuite, egli verrà rimpiazzato dal più antico de' vice-presidenti.*

*Se il tribunale è composto di una sola sezione, il presidente verrà supplito dal giudice più anziano nell' ordine di nomina.*

80. *Il presidente, ed i vice-presidenti ne' casi d' impedimento ordinario, saranno rimpiazzati, per lo servizio dell' udienza, dal giudice presente il più anziano, anche nell'ordine delle nomine.*

81. *Nel caso d'impedimento di un giudice, questi verrà, per compiersi il numero indispensabile, rimpiazzato o da un giudice di un' altra sezione che nell' atto non si troverà di servizio all' udienza, o pure da uno de' supplenti* (1).

*In mancanza de' supplenti si chiamerà un avvocato addetto al patrocinio, ed in difetto di questo un patrocinatore; osservandosi, per quanto sia possibile, l' ordine della loro anzianità di patrocinio.*

82. *In ogni anno le sezioni saranno riformate. Qualche giudice passerà da una sezione all' altra. Questo si praticherà consecutivamente, per maniera che i giudici facciano, tra'l volgere di qualche anno, il servizio di tutte le sezioni.*

*Se vi sono varj vice-presidenti, essi passeranno pure in ciaschedun anno da una sezione all' altra.*

83. *Si chiamerà prima sezione quella che il presidente avrà scelta di reggere: seconda, quella in cui si troverà il vice-presidente più antico, e così successivamente.*

84. *Il presidente ed il regio procuratore stabiliranno un tale cambiamento, o giro di*

(1) Attualmente non vi sono altri supplenti che i giudici di circondario. *Vedi* l'art. 51.

*giudici e vice-presidenti, nel modo ch' essi crederanno più convenevole per l' ordine di servizio e per accelerare la spedizione degli affari.*

*Il cambiamento, o giro, sarà fissato otto giorni prima delle vacanze autunnali di ciaschedun anno.*

*Il regio procuratore ne trasmetterà lo stato al ministro della giustizia per l' approvazione.*

85. *Quel giudice che sarà stato nominato commessario nella sezione, dalla quale sarà poi uscito per cambiamento, ritornerà nella sezione per ivi fare le relazioni di cui sarà stato incaricato.*

86. *Il più anziano de' giudici, in ordine di nomina, sarà dispensato dal giro ordinario che i giudici debbon fare da una sezione all' altra. Egli resterà nella sezione che verrà attualmente presieduta dal presidente.*

87. *Nel tempo in cui il presidente e 'l regio procuratore stabiliranno il cambiamento de' giudici saranno formate due liste, o sia cataloghi de' medesimi, l' una di ordine, o sia di rango, e l' altra di servizio.*

*La prima si formerà secondo l' ordine delle nomine, ed essa regolerà il luogo che prenderanno i giudici nelle pubbliche cerimonie, nelle adunanze generali del tribunale, nelle*

*sezioni dove si ritrovano, e finalmente anche in quella dove si potranno trovar giudici di diverse sezioni.*

*La seconda regolerà l' ordine del servizio, ed in conseguenza sarà essa rinnovata in ciascun anno.*

88. *Ogni giudice novellamente eletto verrà posto l' ultimo nella lista d' ordine, o rango. Egli rimpiazzerà nella lista di servizio quel giudice, in luogo del quale sarà stato nominato* (1).

## TITOLO II.

### Del modo di tenersi le udienze.

94. *Le disposizioni dell' art.* 8, *e susseguenti fino all' art.* 17. *che risguardono la tenuta delle udienze, e che formano il tit.* 2. *della parte prima, verranno anche eseguiti ne' tribunali di prima istanza.*

95. *I giudici in tutt' i casi di riunione di sezioni, sederanno in toga, e fascia celeste* (2).

---

(1) Gli articoli che seguono fino al 93 si omettono perchè contengono oggetti della giustizia correzionale, che attualmente è attribuita a' giudici di circondario.

(2) Questa fascia è abolita: la toga de' magistrati è quella stabilita nel decreto de' 16 giugno 1815.

## TITOLO III.

### Della presentazione degli atti al tribunale, e della distribuzione delle cause.

96. *Tutt' i ricorsi tendenti in qualsiasi maniera, ad ottenere misura di urgenza, e permissione di citare a breve termine, saranno presentati al presidente. Egli provvederà sopra di essi con sua ordinanza, dopo la communicazione al regio procuratore, ne' casi solamente, in cui il pubblico ministero è interessato.*

97. *Tutte le citazioni, che si faranno in materia civile dalle parti, per comparire innanzi al tribunale, tanto ne' termini ordinarj, quanto a breve termine, in forza di ordinanza del presidente, si daranno per la sezione, nella quale il presidente abitualmente risiede.*

98. *Si terrà nella cancelleria un registro, o sia ruolo generale, numerato, e cifrato dal presidente. Sopra di esso saranno iscritte, giusta l' ordine di loro presentazione, tutte le cause, ad eccezione soltanto di quelle, che s' indicheranno quì appresso, e per le quali saran tenuti de' registri, o ruoli particolari.*

99. *I patrocinatori saranno tenuti, di fare le iscrizioni sul registro o ruolo generale, al più tardi il giorno innanzi, in cui scade il termine della citazione fatta alle parti avverse.*

*Ogni iscrizione dovrà contenere i nomi delle parti, e quelli de' patrocinatori. Nel margine si noterà la sezione, alla quale la causa, sarà stata rimessa: e si lasceranno anche delle altre colonne in bianco per iscriversi sopra le altre osservazioni, che potranno occorrere, sia per nuova distribuzione, a causa di riunione di atti, sia per altri oggetti.*

*Coloro, che non si conformeranno a tali disposizioni, non saranno ammessi all' udienza.*

100. *Il presidente farà la distribuzione di tutte le cause urgenti, e sommarie; di quelle, che riguardano lo stato civile de' cittadini, che debbono venir decise con formalità particolari, prescritte dalla legge; di quelle per le quali, egli il presidente avrà dato il permesso di citare a breve termine, o che in udienza di rapporti rinvierà al tribunale; e finalmente di tutte le cause relative ai diritti di registrazione, ipoteche, cancelleria; ed in generale alle contribuzioni, per quanto esse sieno di competenza del tribunale.*

*Egli noterà, al margine de' ruoli, la*

*sezione, a cui avrà rimesse le cause.*

101. *Le quistioni riguardanti i pareri de' parenti, le interdizioni, le immissioni in possesso de' beni degli assenti, l' autorizzazione delle mogli per causa di assenza o di rifiuto de' loro mariti, la riparazione degli errori negli atti dello stato civile, ed altre della stessa natura; quelle che interessano il governo, i comuni, ed i pubblici stabilimenti, sono riservate alla sezione in cui risiede abitualmente il presidente.*

102. *Eccettuate le cause mentovate di sopra, tutte le altre saranno distribuite a sorte alle sezioni. Ciò si farà in ogni sabato dal presidente nella sezione nella quale egli abitualmente risiede, e là, giusta il risultato della sorte, si noterà al margine del ruolo la sezione a cui ciascheduna è ricaduta.*

103. *I vice-presidenti, dopo la distribuzione, provvederanno in tutte le cause rimesse alle loro sezioni su i ricorsi presentati per le misure di urgenza, e per le citazioni a breve termine.*

104. *Oltre il ruolo generale, si terranno due altri ruoli, uno per le cause correzionali, e per le contravvenzioni alle leggi, e regolamenti di polizia, e l' altro per le cause mentovate di sopra, relative a' dritti di re-*

*gistrazione , d' ipoteche , di cancelleria , ed in generale alle contribuzioni* (1).

105. *Il lunedì di ogni settimana , saranno affisse nella cancelleria , e nella sala di udienza di ciascheduna sezione le liste , o ruoli delle cause distribuite alle sezioni , colla distinzione delle cause urgenti , ed ordinarie.*

106. *Le cause relative alle contribuzioni saranno coll' ordine de' numeri del di loro ruolo particolare , portate alla sezione chè sarà stata specialmente indicata dal presidente per questa qualità di cause.*

107. *Eccitandosi difficoltà , tanto sulla distribuzione delle cause , quanto sulla pendenza della lite , o connessione di cause , i patrocinatori , prima della distribuzione , si recheranno innanzi al presidente. Egli darà le provvidenze , senza formalità di procedimento , e senza spesa.*

108. *Egli manderà a ciascheduna sezione, le cause di cui essa dovrà prendere cognizione , per la pendenza di lite , o connessione di cause , laddove ne' casi preveduti dalla legge, la controversia presenta una eccezione di non ammissibilità di* nuova istanza.

---

(1) Di questa disposizione , è abolita la parte che risguarda le cause correzionali le quali sono nelle attribuzioni de' giudici di circondario.

109. *Le prestazioni di giuramento, che debbono farsi innanzi al tribunale di prima istanza composto di più sezioni, avran luogo all' udienza di quella sezione, in cui il presidente abitualmente risiede, oppure alla udienza della sezione di ferie, quando occorresse prestarsi i giuramenti in tempo di ferie.*

110. *Le disposizioni dell' art.* 28 *del tit. terzo, della parte prima, sono comuni a' tribunali di prima istanza, per ciò che riguarda il corpo degli uscieri, o gli uscieri particolari.*

111. *Similmente è comune a' tribunali di prima istanza l' articolo* 32 *dell' istesso titolo.*

## TITOLO IV.

### Delle udienze di rapporto.

112. *Tutte le domande per gli oggetti di udienze di rapporto, saranno dirette al presidente. Egli darà siffatte udienze.*

*Egli potrà secondo le circostanze, rinviare le domande ai vice-presidenti.*

*Costoro terranno nulladimeno udienza di rapporto, per tutte le cause, che saranno state distribuite alle loro sezioni, e per le*

*quali cause le parti domanderanno una tale udienza.*

113. *Le udienze di rapporto si terranno in giorni determinati, i quali saranno indicati con affissi del presidente, e vice-presidenti con la intelligenza delle rispettive sezioni, acciò l' ordine del servizio non rimanga alterato.*

*Sono eccettuati da cotesta regola i casi di urgenza, ne' quali il presidente, o il giudice, che in caso d' impedimento lo rappresenta nel servizio di udienza, e i vice-presidenti potranno permettere la citazione, nella maniera prescritta dall' art.* 808 *del codice di procedura.*

114. *Le minute delle ordinanze di rapporto, saranno depositate in cancelleria, e se ne terranno particolari registri con ordine di numero.*

115. *Ove dopo l' ordinanza, la causa fosse portata pel merito, innanzi al tribunale, si noterà in una delle colonne del ruolo generale, in cui la causa sarà iscritta, l' ordinanza di rapporto pronunciata nella causa, e 'l numero della medesima.*

## TITOLO V.

### Della istruzione, e delle sentenze.

116. *Tutte le cause saran chiamate all'udienza, sotto gli ordini del presidente, e vice-presidenti, dall' usciere ch' è di servizio.*

*Prima saranno chiamate le cause introdotte per via di citazione a breve termine, e tutte le cause urgenti, e sommarie. Dopo si chiameranno le altre cause portate sul ruolo particolare della sezione, in quel numero che si troverà fissato, per ciaschedun giorno di udienza.*

*I ruoli particolari di tali cause, saranno esposti nelle sale dell' udienza delle sezioni, e nella cancelleria, otto giorni prima, che le cause debbono essere chiamate all'udienza.*

117. *I patrocinatori, od avvocati non saranno ammessi a prendere le loro conclusioni, ed a parlare le cause antiche, e non istruite secondo le disposizioni del codice di procedura, se prima non avranno concordato, sottoscritto, e presentato il fatto, in mano al cancelliere, o vice-cancelliere della sezione.*

118. *Dovendosi in tutte le cause, ancorchè fossero istruite, secondo la disposizioni del*

*codice di procedura, fissare da' patrocinatori il fatto della causa all' udienza, in tempo, che si prendono le conclusioni, cotesto fatto sarà da loro redatto in iscritto. E qualora i patrocinatori potessero convenire, lo firmeranno e presenteranno, come è disposto di sopra; coll' obbligo a colui, che vorrà poi levar la sentenza d' intimarlo, e salva l' opposizione, in conformità degli art.* 142, 143, 144, e 145 *del codice di procedura.*

*Se poi le parti prima dell' udienza non potessero convenire nel fatto, questo sarà redatto dall' attore; il quale lo firmerà, e lo presenterà, siccome è disposto di sopra.*

119. *Il presidente, e vice-presidente potranno, ove l' ordine del servizio, e l' acceleramento degli affari il richieggano, far portare nella lista, o ruolo di una giornata, un numero raddoppiato di cause, perchè il tribunale nella udienza della giornata susseguente, si occupi interamente delle deliberazioni sulle cause proposte e sugli affari, che debbon decidersi nella camera di consiglio.*

120. *Tutte le altre disposizioni del titolo* IV, *intorno alla instruzione, e decisioni delle corti d' appello, saranno osservate ne' tribunali di prima istanza.*

## TITOLO VI.

### Delle ferie.

121. *Ne' tribunali composti di più sezioni, il servizio nel corso delle ferie, si farà da una sezione, composta da' giudici i quali saran presi dalle differenti sezioni.*

*Ad una tale sezione presiederanno alternativamente il presidente, e 'l vice-presidente.*

122. *Il vice-presidente della sezione, cui sono addetti gli affari correzionali, e 'l commessario degli affari medesimi, saranno dispensati dal servizio della sezione di ferie* (1).

123. *La sezione di ferie, sarà rinnovata per ogni mese di vacanza, per modo, che nel corso de' due mesi, essa sia composta di diversi giudici.*

124. *La sezione cui saranno addetti gli affari correzionali, nel corso delle ferie sarà pur di servizio.*

125. *Le funzioni del pubblico ministero saranno esercitate dal regio procuratore, e da' suoi sostituti alternativamente.*

---

(1) Poichè gli affari correzionali non appartengono più ai tribunali civili, così queste disposizioni per la parte penale han cessato di esser in vigore.

126. *Il presidente farà l' apertura della sezione di ferie, ed il regio procuratore vi assisterà.*

*In questa occasione vi stabilirà tuttociò, che occorre per la tenuta delle sezioni di ferie.*

*In caso d' impedimento del presidente, e del regio procuratore, essi saranno rispettivamente rimpiazzati da un vice-presidente, e da un sostituto.*

127. *In tutt' i casi, ne' quali si troverà impedito colui, che dee reggere la sezione di ferie, egli sarà rimpiazzato dal giudice; che si troverà iscritto il primo nella lista di rango, ed in caso d' impedimento, da colui, che gli succede immediatamente appresso.*

*In mancanza di uno, o più giudici, si chiameranno que' giudici, che non son di servizio.*

*Lo stesso si farà tra' sostituti del regio procuratore, che debbon disimpegnare il ministero pubblico presso la sezione di vancanze, e presso la sezione correzionale.*

128. *La sezione di ferie è incaricata unicamente delle cause sommarie, ed urgenti.*

*A tal effetto per ogni udienza si farà un ruolo particolare di tai cause. Esso sarà cifrato da colui, che dovrà presiedere.*

129. *Le cause, che si portano all' udienza nel corso delle ferie, saranno prese da tutte le sezioni.*

*Quelle, che non saranno state giudicate, saranno dopo le ferie rimandate alla udienza della sezione, cui prima si appartenevano. Le cause, che si saranno portate direttamente per citazioni delle parti, alla sezione delle ferie, e che non saranno state giudicate, al riaprimento delle ordinarie udienze, saranno distribuite, giusta l' ordine delle iscrizioni sul ruolo generale.*

130. *La sezione di ferie terrà una udienza in ogni settimana. I giorni saranno indicati con affisso, in occasione dell' apertura della sezione.*

131. *La sezione, cui sono addetti gli affari correzionali, terrà due udienze per ogni settimana, in giorni diversi da quelli, in cui si tiene la sezione di ferie.*

*Essa sarà preseduta dal vice-presidente, o dal giudice più anziano, che si trova nella sezione.*

*Il vice-presidente, e'l commessario delle cause correzionali v' interverranno sempre. In caso di loro assoluto impedimento, v' interverranno gli altri giudici della sezione, chiamandosi qualche altro giudice di altra sezione, per compiersi il numero indispensabile.*

132. *Tutte le disposizioni del regolamento ordinario, saranno eseguite dalla sezione di ferie, e dalla sezione correzionale, in tutt' i casi in cui potrà farsene l' applicazione.*

## TITOLO VII.

### Del regio procuratore.

133. *Le disposizioni del titolo 5. della parte prima, che riguardano il ministero pubblico, presso le corti d'appello, saran comuni a' procuratori regj, presso i tribunali di prima istanza, i quali vi si conformeranno.*

## TITOLO VIII.

### De' cancellieri, vice-cancellieri, e commessi.

134. *Le disposizioni del titolo 7 della parte prima, che riguardano il cancelliere e i sostituti del medesimo, son comuni ai cancellieri, e a' sostituti nel tribunale di prima istanza.*

135. *I commessi della cancelleria saranno addetti a ciascheduno incarico d'ordine, di mantenimento di registri, di spedizioni, sotto la immediata sorveglianza del cancelliere.*

136. *Il cancelliere sarà tenuto di vegliare perchè ciascun commesso non si occupi, che degl' incarichi particolari, che gli sono affidati.*

137. *Le persone de' commessi, egualmente che il di loro numero, saranno proposte al presidente dal cancelliere. Al presidente n' è riservata l' approvazione.*

## TITOLO IX.

### Degli uscieri.

138. *Le disposizioni del tit. VIII. della parte prima, intorno agli uscieri delle corti di appello, saranno comuni agli uscieri de' tribunali di prima istanza.*

139. *Gli uscieri, che saranno di servizio di udienza per l'appello delle cause, noteranno per semplice memoria tutto ciò, che potrà essere relativo ad un tale oggetto.*

140. *Essi terramo in tribunale una stanza o un armario, in cui saran conservate tutte le scritture, che riguardano il di loro uffizio.*

## TITOLO UNICO.

### Delle corti criminali.

141. *Il regolamento de'* 14 *dicembre* 1808 *per le corti criminali resta nel suo vigore.*

*Gli art.* 12, 13, 14, *e* 15 *si osserveranno anche in queste corti.*

Fine del Volume III.

# INDICE

## De' titoli ed articoli contenuti nel terzo volume.

# COMENTARIO

SULLA

# LEGGE ORGANICA GIUDIZIARIA

*DE' 29 MAGGIO 1817.*

Corredato delle Leggi, Decreti, Rescritti, Regolamenti, Ministeriali, e Massime di giurisprudenza che dilucidano o modificano i varj articoli della stessa Legge.

OPERA

*Compilata nella Real Segreteria di Stato e Ministero di Grazia e Giustizia.*

TOMO IV.

---

*NAPOLI*
Nella Stamperia Reale
1818.